



**COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

# **NORME FEDERALI E DETERMINAZIONI**

del Comitato Regionale Lombardia



**STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESIDENTE

GIUSEPPE BARETTI

VICE PRESIDENTE VICARIO  
VICE PRESIDENTE

MARCO GRASSINI  
RASORI PAOLA

CONSIGLIERI FEDERALI C.R.L.

ARIOLI GIORGIO  
BIGNOTTI ANDREINO  
FATTARINA DIEGO  
INTROZZI LUCIO  
LOSCHI PAOLO  
MAINO ADRIANO  
PEDRAZZINI SERGIO  
SANTAGOSTINO

FRANCESCO

SILINI DARIO  
TAVECCHIO MARIO  
TETI MARIO

RESPONSABILE REG. CALCIO A 5

SPADEA VINCENZO

RESPONSABILE REG. CALCIO FEMMINILE

GANDINI LUCIANO

**RECAPITI TELEFONICI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  
C.R.L. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Via Pitteri 95/2 20134 Milano

Pec: [crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it)

**Segretario**

Maria Cassetti

Fax 02/21722300

e-mail [segretariocr@lnd.it](mailto:segretariocr@lnd.it)

Tel. 02/21722201

**Sportello Unico**

Adriano Baroni  
Renato Colombo

Fax 02/21722230

e-mail [societacr@lnd.it](mailto:societacr@lnd.it)

Tel. 02/21722209

Tel. 02/21722261

**Ufficio Programmazione Gare**

Gianluca Agratti  
Paolo Tanelli

Fax 02/21722233

e-mail [affarigeneralicr@lnd.it](mailto:affarigeneralicr@lnd.it)

Tel. 02/21722204

Tel. 02/21722202

**Ufficio Tesseramento**

Barbara Cassani  
Michela Cattaneo

Fax 02/21722231

e-mail [tesseramentocr@lnd.it](mailto:tesseramentocr@lnd.it)

Tel. 02/21722207

Tel. 02/21722206

Pec: [tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)

**Ufficio Amministrazione**

Massimo Zanaboni  
Silvia Binetti  
Elena Fraccaroli

Fax 02/21722232

e-mail [amministrazionecr@lnd.it](mailto:amministrazionecr@lnd.it)

Tel. 02/21722211

Tel. 02/21722210

Tel. 02/21722431



**Ufficio Giustizia Sportiva**

Rossana Cassani – Attività L.N.D.

Luisa Rossetti - Attività S.G.S.

Pec: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Fax 02/21722222-223

e-mail giustizia@Ind.it

Tel. 02/21722289

e-mail giustiziacr@sgs@Ind.it

Tel. 02/21722305/303

**Corte Sportiva D'Appello Territoriale  
Tribunale Federale Territoriale**

Segretario

Orazio Serafino

Pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Fax 02/21722226

e-mail disciplinarecr@Ind.it

Tel. 02/21722225

Cell. 338/5309895

**Ufficio Impianti Sportivi**

Fiduciario

Guerino Farina

Collaboratore

Amalia Gallo

Fax 02/21722502

e-mail impianticr@Ind.it

Tel. 02/21722802

Cell.392/2890345

Tel. 02/21722217/218

**Ufficio Calcio a 5**

Responsabile

Spadea Vincenzo

Collaboratore

Severino Manfredi

Fax 02/21722403

e-mail ca5cr@Ind.it

cell. 342/1501348

Tel. 02/21722501

**Ufficio Calcio Femminile**

Responsabile

Luciano Gandini

Fax 02/21722233

e-mail femminilecr@Ind.it

Tel. 02/21722801

cell. 335/6326230

**Ufficio Consulenza Assicurativa**

Giancarlo Remelli

Fax 02/21722230  
e-mail [assicurativicrl@Ind.it](mailto:assicurativicrl@Ind.it)  
Tel. 02/21722236  
Cell.335/6815479

**Ufficio Consulenza Fiscale**

Antonello Cattelan

Fax 02/21722230  
Tel. 02/21722237

**Ufficio Stampa**

Paola Rasori

Fax 02/21722230  
e-mail [ustampacrl@Ind.it](mailto:ustampacrl@Ind.it)  
Tel. 02/21722205  
Cell. 347/4406339

**Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica**

Giancarlo Brunetti  
Cristina Rossi

Fax 02/21722315  
Tel. 02/21722306  
Tel. 02/21722307

**Ufficio Corso Allenatori**

[lombardia@Ind.it](mailto:lombardia@Ind.it)

Ezio Cerri

Fax 02/21722839  
e-mail [corsoallenatori.](mailto:corsoallenatori.)  
Tel. 02/21722239  
cel. 339/6584414

**Ufficio Rappresentative**

Fax 02/21722233



## NUMERI UTILI

	TEL.	FAX
F.I.G.C. ROMA	0684911	0684912239
L.N.P. SERIE A-B	02699101	0269910360
LEGA PRO	0553237420	055367477
SETTORE TECNICO	05550901	055610706
A.I.A.C.	055608160	055613594
A.I.C.	0444233233	0444233250
L.N.D.	0632822.1	0632822704
CONI Reg. LOMBARDIA	0276110046	0270126525
C.R.L. – S.G.S. ATT.DI BASE	0221711787	0226924445
DEL.PROV. BERGAMO	035239780	035222441
Mail del.bergamo@lnd.it		
DEL.PROV. BRESCIA	030310491	030310470
Mail del.brescia@lnd.it		
DEL.PROV. COMO	031574714	031574781
Mail del.como@lnd.it		
DEL.PROV. CREMONA	037227590	037223943
Mail del.cremona@lnd.it		
DEL.PROV. LECCO	0341364177	0341351133
Mail del.lecco@lnd.it		
DEL.PROV. LODI	0371420868	0371424603
Mail del.lodi@lnd.it		
DEL.PROV. MANTOVA	0376363280	0376356351
Mail del.mantova@lnd.it		
DEL.PROV. MILANO	0221722700	0221722702
Mail del.milano@lnd.it		
DEL.PROV. PAVIA	0382539153	038229480
Mail del.pavia@lnd.it		
DEL.PROV. SONDRIO	0342218461	0342519057
Mail del.sondrio@lnd.it		
DEL.PROV. VARESE	0332235544	0332237131
Mail del.varese@lnd.it		
DEL.DISTR. LEGNANO	0331546533	0331594087
Mail del.legnano@lnd.it		
DEL.PROV. MONZA	0392326135	0392304666
Mail del.monza@lnd.it		

## 1. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

### 1.1 DURATA, CALENDARIO ATTIVITA' E ORARI UFFICIALI INIZIO GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.

- Durata

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si dispone che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2020.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti di deroga assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

**Per le Società che dispongono di un campo con l'impianto di illuminazione omologato l'orario di gara per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali feriali (Campionato e Coppa ivi compresi i recuperi) è fissato per le ore 20,30. Relativamente alle categorie JUNIORES l'orario di cui sopra è fissato per le ore 18,00.**

**Qualsiasi variazione, debitamente controfirmata dalla controparte, dovrà essere comunicata al C.R.L. a mezzo fax al numero 02/21722233 per l'opportuna autorizzazione.**

- Calendario

Per la stagione 2019/2020 le gare ufficiali inerenti i Campionati delle varie Categorie si svolgeranno secondo il seguente calendario:



## Date Campionati L.N.D. Stagione Sportiva 2019/2020 – ANDATA

<i>Data</i>	<i>Eccellenza</i>	<i>Promozione</i>	<i>Prima Categoria</i>	<i>Seconda Categoria</i>	<i>Under 19 A</i>	<i>Under 19 B</i>	<i>Femminile ECCELLENZA</i>	<i>Femminile PROMOZIONE</i>	<i>Femminile Under 19</i>
domenica 8 settembre 2019	1	1	1	1	1	1			
domenica 15 settembre 2019	2	2	2	2	2	2			1
domenica 22 settembre 2019	3	3	3	3	3	3	1	1	2
domenica 29 settembre 2019	4	4	4	4	4	4	2	2	3
Domenica 6 ottobre 2019	5	5	5	5	5	5	3	3	4
domenica 13 ottobre 2019	6	6	6	6	6	6	4	4	5
domenica 20 ottobre 2019	7	7	7	7	7	7	5	5	6
domenica 27 ottobre 2019	8	8	8	8	8	8	6	6	7
domenica 3 novembre 2019	9	9	9	9	9	9	7	7	8
domenica 10 novembre 2019	10	10	10	10	10	10	8	8	9
domenica 17 novembre 2019	11	11	11	11	11	11	9	9	10
domenica 24 novembre 2019	12	12	12	12	12	12	10	10	11
domenica 1 dicembre 2019	13	13	13	13	13	13	11	11	12
domenica 8 dicembre 2019	14	14	14	14	14	14	12	12	13
domenica 15 dicembre 2019	15	15	15	15	15	15	13	13	14
domenica 22 dicembre 2019	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	15

## Date Campionati LND Stagione Sportiva 2019-2020 – RITORNO

Data	Eccellenza	Promozione	Prima Categoria	Seconda Categoria	Under 19 A	Under 19 B	Femminile ECCELLENZA	Femminile PROMOZIONE	Fem.le Juniores
domenica 12 gennaio 2020	1	1	1	1	1	1			
domenica 19 gennaio 2020	2	2	2	2	2	2			1
domenica 26 gennaio 2020	3	3	3	3	3	3	1	1	2
domenica 2 febbraio 2020	4	4	4	4	4	4	2	2	3
domenica 9 febbraio 2020	5	5	5	5	5	5	3	3	4
domenica 16 febbraio 2020	6	6	6	6	6	6	4	4	5
domenica 23 febbraio 2020	7	7	7	7	7	7	5	5	6
domenica 1 marzo 2020	8	8	8	8	8	8	6	6	7
domenica 8 marzo 2020	9	9	9	9	9	9	7	7	8
domenica 15 marzo 2020	10	10	10	10	10	10	8	8	9
domenica 22 marzo 2020	11	11	11	11	11	11	9	9	10
domenica 29 marzo 2020	12	12	12	12	12	12	10	10	11
domenica 5 aprile 2020	13	13	13	13	13	13	11	11	12
Sabato 11/4 e/o Domenica 12/4	15	<b>FESTIVITA di PASQUA</b>			15		13		
domenica 19 aprile 2020	14	14	14	14	14	14	12	12	13
domenica 26 aprile 2020		15	15	15		15		13	14
domenica 3 maggio 2020									15

## **1.2 COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA**

### **COPPA ITALIA DILETTANTI (fase nazionale)**

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la 54<sup>a</sup> Edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D ed ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

Il Comitato Regionale Lombardia dovrà comunicare **entro e non oltre martedì 11 Febbraio 2020** alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della Società del Campionato di Eccellenza che si è qualificata per la **Fase Nazionale di Coppa Italia**.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che reso noto con il Comunicato Ufficiale;

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

**a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 (Fase Nazionale):**

- Coppa Italia Dilettanti;
- n° 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

**b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale:**

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n°35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

**c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipart. Calcio Femminile (fase nazionale):**

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

**d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque**

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

**e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia**

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- n°35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 – **FASE NAZIONALE** - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;



b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D **NON VIENE RICONOSCIUTO** qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2020/2021 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3° classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

### **TROFEO COPPA ITALIA (fase regionale)**

Modalità di svolgimento

Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti, organizza nella stagione sportiva 2019/2020, due distinti tornei di Coppa Italia, dei quali:

- uno riservato alle società della categoria **"Eccellenza"**, che sarà disciplinato dalla normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che comprenderà una fase regionale ed una fase nazionale;
- l'altro riservato alle società della categoria **"Promozione"**, che comprenderà la sola fase regionale.

### **FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ di "ECCELLENZA"**

#### **FASE ELIMINATORIA**

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno la società prima classificata di ogni girone.

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del triangolare.

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;



- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
- della coppa disciplina;
- del sorteggio

### **OTTAVI E QUARTI DI FINALE (GARE DI SOLA ANDATA)**

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinare in base alla griglia iniziale, e disputeranno in casa la gara di sola andata degli ottavi di finale le vincenti dell'apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L. Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.

#### **Modalità tecniche per le gare di sola andata**

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l'assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.

### **SEMIFINALI (GARE DI ANDATA E RITORNO)**

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno. Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.

#### **Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno**

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti

### **FINALE**

La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2019/2020 sarà disputata in gara unica ed in campo neutro con l'organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l'assegnazione della vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi supplementari di 15' minuti cadauno ed in caso di persistente parità all'effettuazione dei calci di rigore secondo le vigenti modalità.



## PROGRAMMA di SVOLGIMENTO

La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario:

<u>1° turno:</u>	<u>25 agosto 2019, 01 e 11 settembre 2019;</u>
<u>2° turno (ottavi):</u>	<u>02 ottobre 2019;</u>
<u>3° turno (quarti):</u>	<u>23 ottobre 2019;</u>
<u>4° turno (semifinali):</u>	<u>20 novembre 2019, 04 dicembre 2019</u>
<u>Finale:</u>	<u>da definire</u>

**Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni.**

La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

### FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DI "PROMOZIONE"

#### FASE ELIMINATORIA

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno la società prima classificata di ogni girone.

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola andata.

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
- della coppa disciplina;
- del sorteggio.

#### SEDICESIMI - OTTAVI E QUARTI DI FINALE (GARE DI SOLA ANDATA)

Le vincenti della fase eliminatória saranno abbinare in base alla griglia iniziale, e disputeranno in casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell'apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.



### Modalità tecniche per le gare di sola andata

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l'assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.

### SEMIFINALI (GARE ANDATA E RITORNO)

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno. Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.

### Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti

### FINALE

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

### PROGRAMMA di SVOLGIMENTO

<b>1° turno (fase eliminatoria):</b>	<b>25 agosto 01 e 11 settembre 2019;</b>
<b>2° turno (sedicesimi di finale):</b>	<b>02 ottobre 2019;</b>
<b>3° turno (ottavi di finale):</b>	<b>30 ottobre 2019;</b>
<b>4° turno (quarti di finale):</b>	<b>04 marzo 2020;</b>
<b>5° turno (semifinali):</b>	<b>01 aprile 2020 e 15 aprile 2020;</b>
<b>Finale:</b>	<b>da definire.</b>

**Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni.**

### PREMI

La Società vincente la Coppa Italia di Promozione, se non retrocessa al campionato inferiore al termine del campionato 2019/2020, sarà ammessa, con precedenza assoluta al 1° posto nella graduatoria A di ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l'organico di quel campionato stagione sportiva 2020/2021.

Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione dovesse ottenere la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out; viceversa in caso di retrocessione tale diritto si perde e la società retrocederà alla categoria inferiore.

Alla società perdente la finale di Coppa Italia di Promozione sarà assegnata la coppa prevista per il 2° posto.

## **NORME COMUNI COPPA ITALIA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE**

### **A) Orario di inizio delle gare infrasettimanali**

Le gare infrasettimanali avranno inizio:

- all'orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.

Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato

### **B) Impiego giovani calciatori**

Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è obbligatorio l'impiego di giovani calciatori, secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione della stagione sportiva 2019/2020.

### **C) Sostituzione calciatori**

Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, indipendentemente dal ruolo.

### **D) Disciplina delle fasi regionali**

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:

- I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva;

Al termine dei quarti di finale le ammonizioni verranno azzerate.

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R.L.;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma degli art. 66 comma 1 lett. b), 67,76,77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere preannunciati, anche alla controparte, con l'abbreviazione dei termini, entro le ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara e pervenire, con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. Le memorie e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il giorno prima della data fissata per la pronuncia;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo, il quale, entro le ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso, sarà tenuto a comunicare la data in cui si pronuncerà;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno essere preannunciati, con il versamento della relativa tassa, anche alla controparte entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione stessa e pervenire a mezzo pec, telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale





entro le ore 24.00 del giorno successivo della pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà richiedere a mezzo pec, telefax o altro mezzo idoneo, copia dei documenti, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

Il reclamante, la controparte e tutti i soggetti individuati, dal Presidente della Corte Sportiva D'Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti entro le 12.00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza.

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio a 2 giorni dal deposito del reclamo e l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello territoriale dovrà tenersi a 4 giorni dal deposito del reclamo. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

### **E) Rinuncia a gare**

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

### **F) Esecuzione delle sanzioni**

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

### **G) Rinvio ai regolamenti federali**

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.

## **TROFEO COPPA LOMBARDIA**

Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2019/2020, SEI tornei denominati "**COPPA LOMBARDIA**" riservati alle seguenti categorie:

- 1-1ª Categoria;
- 2-2ª categoria;
- 3-3ª categoria;
- 4-Regionale Juniores Under 19 A
- 5-Regionale Juniores Under 19 B;
- 6-Provinciale Juniores Under 19.

### **1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 1ª CATEGORIA**

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2019/2020 disputeranno il campionato di 1ª categoria (sigla competizione per l'iscrizione **K1**).

### **2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 2ª CATEGORIA**

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2019/2020 disputeranno il campionato di 2ª categoria (sigla competizione per l'iscrizione **K2**).



### **3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 3^ CATEGORIA**

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2019/2020 disputeranno il campionato di 3^ categoria (sigla competizione per l'iscrizione **C3**).

### **4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A**

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2019/2020 disputeranno il campionato regionale Juniores A (sigla competizione per l'iscrizione **CG**).

### **5. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 B**

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2019/2020 disputeranno il campionato regionale Juniores B (sigla competizione per l'iscrizione **CB**).

### **6. COPPA LOMBARDIA PROVINCIALE JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19**

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2019/2020 disputeranno il campionato provinciale Juniores (sigla competizione per l'iscrizione **CA**).

## **NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE**

### **A. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE**

Le squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi (composti da tre o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di calcio con incontri di andata e ritorno.

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola andata.

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
- della coppa disciplina;
- del sorteggio.

### **SEDICESIMI - OTTAVI E QUARTI DI FINALE (GARE DI SOLA ANDATA)**

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinare in base alla griglia iniziale, e disputeranno in casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell'apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.



### **Modalità tecniche per le gare di sola andata**

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l'assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.

### **SEMIFINALI (GARE DI ANDATA E RITORNO)**

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno. Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.

### **Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno**

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti

### **FINALE**

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

### **B. IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

E' obbligatorio l'impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> categoria nella stagione sportiva 2019/2020. Per la 3<sup>a</sup> categoria, la 3<sup>a</sup> cat. Under 21, Juniores Regionale e Juniores Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di età previsti per i campionati di competenza.

### **C. SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI**

Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, indipendentemente dal ruolo.

### **D. ORARIO GARE**

Tutte le gare si disputeranno all'orario ufficiale stabilito per il Campionato di competenza salvo diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi:

- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.

Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato

### **E. PREMI**

Le società vincenti le gare di finale di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> categoria, Regionale Juniores Under 19 (se partecipante al campionato Regionale Juniores Under 19 B), Provinciale Juniores Under 19:

a)acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l'organico di quel campionato, stagione sportiva 2020/2021; diritto che si perde in caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 2° categoria, Regionale Juniores Under 19 B). Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la società vincente la coppa Lombardia dovesse ottenere la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out.



b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2019/2020. Alle società perdenti le gare di finale di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> categoria, Regionale Juniores Under 19 A, Regionale Juniores Under 19 B e Provinciale Juniores Under 19 saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto.

## **F. DISCIPLINA SPORTIVA**

La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale).

Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:

- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- le ammonizioni verranno azzerate prima della disputa delle gare di semifinale;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L.;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- gli eventuali reclami, a norma degli art. 66 comma 1 lett. b), 67,76,77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere preannunciati, anche alla controparte, con l'abbreviazione dei termini, entro le ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara e pervenire, con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. Le memorie e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il giorno prima della data fissata per la pronuncia;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo, il quale, entro le ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso, sarà tenuto a comunicare la data in cui si pronuncerà;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno essere preannunciati, con il versamento della relativa tassa, anche alla controparte entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione stessa e pervenire a mezzo pec, telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo della pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà richiedere a mezzo pec, telefax o altro mezzo idoneo, copia dei documenti, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo. Il reclamante, la controparte e tutti i soggetti individuati, dal Presidente della Corte Sportiva D'Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti entro le 12.00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza.

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio a 2 giorni dal deposito del reclamo e l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello territoriale dovrà tenersi a 4 giorni dal deposito del reclamo. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 19 comma 1, C.G.S.);



### **G. RINUNCIA A GARE**

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

### **H. RINVIO ALLE NORME FEDERALI:**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa F.I.G.C. I calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in base al numero delle società iscritte.

#### **CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ CATEGORIA**

<u>1° turno (fase eliminatoria):</u>	<u>28 agosto 01 – 05 settembre 2019;</u>
<u>2° turno (sedicesimi di finale):</u>	<u>26 settembre 2019</u>
	<u>10 e 24 ottobre 2019;</u>
<u>3° turno (ottavi di finale):</u>	<u>14 novembre 2019;</u>
<u>4° turno (quarti di finale):</u>	<u>05 marzo 2020;</u>
<u>5° turno (semifinali):</u>	<u>02 e 16 aprile 2020;</u>
<u>finale:</u>	<u>da definire.</u>

#### **CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 2^ CATEGORIA**

<u>1° turno (fase eliminatoria):</u>	<u>28 agosto 01 – 05 settembre 2019;</u>
<u>2° turno (trentaduesimi di finale):</u>	<u>26 settembre 2019</u>
	<u>10 e 24 ottobre 2019;</u>
<u>3° turno (sedicesimi di finale):</u>	<u>14 novembre 2019;</u>
<u>4° turno (ottavi di finale):</u>	<u>28 novembre 2019;</u>
<u>5° turno (quarti di finale):</u>	<u>05 marzo 2020;</u>
<u>6° turno (semifinali):</u>	<u>02 e 16 aprile 2020;</u>
<u>finale:</u>	<u>da definire.</u>

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni.



## 1.3 CALCIO FEMMINILE

### Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE

Il Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 girone da 14 Squadre**

#### **a) Ammissione al Campionato di Categoria superiore**

La Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classifica al **primo posto** del Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore nella stagione sportiva 2020/2021.

#### **b) Retrocessione nel Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE**

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, andranno ad occupare la **13ma e 14ma posizione** della classifica finale del girone del Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE, retrocederanno al Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE 2020/2021.

### Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE

Il Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE è organizzato dal C.R.L. sulla base di due gironi: il girone "A" composto da 13 squadre, il girone "B" composto da 14 squadre.

#### **a) Ammissione al Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE della stagione sportiva 2020/2021.

La **seconda, terza, quarta e quinta** classificata di ogni girone disputeranno i Play-Off. Tutte le gare di Play Off saranno gestite "a cura del Comitato Regionale Lombardia" secondo quanto stabilito dall'Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell'inizio delle manifestazioni.

#### **PLAY OFF**

Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della Formazione che si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

**NB:** *Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:*

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a **9 punti**. *(la 2<sup>a</sup> classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto)*
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a **9 punti** *il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.*
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a **9 punti** *si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.*

A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, il turno verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di gioco della gara di andata si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal C.R.L. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per



determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**1° turno** **2a classificata – 5a classificata**  
**3a classificata – 4a classificata**

**Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**2° turno** **vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta**

**Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Al termine del 2° turno, verrà formata una graduatoria (graduatoria B) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.

**3° turno** **Gare di andata e ritorno**

Le due società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.

Al termine del 3° turno, la società vincente e quella perdente saranno inserite in una graduatoria (graduatoria A) che verrà utilizzata nel caso di ulteriore completamento organico del Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE della stagione sportiva 2020-2021.

Le gare di Play-Off verranno disputate nelle seguenti date:

**1° turno** **Domenica 03 Maggio 2020 alle ore 16.00**  
**2° turno** **Domenica 10 Maggio 2020 alle ore 16.00**  
**3° turno** **Domenica 17 Maggio e Domenica 24 Maggio 2020 alle ore 16.00**

Tutte le gare di Play Off e di Play Out saranno gestite "a cura del Comitato Regionale Lombardia" secondo quanto stabilito dall'Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell'inizio delle manifestazioni.

### Campionato FEMMINILE UNDER 19

#### **a) Articolazione**

Il Campionato "Femminile Under 19" è organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 girone da 15 Squadre.**

Al Campionato "Femminile Under 19" possono partecipare le seconde squadre di Società di Serie C, ECCELLENZA e PROMOZIONE Regionale che ne facciano richiesta.



#### **b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età**

Alle gare del Campionato "Femminile Under 19" possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### **d) Disciplina Sportiva**

Se al termine della fase regionale una calciatrice incombe in una o più giornate di squalifica, queste verranno scontate nella successiva fase nazionale.

#### **e) Qualificazione fase Nazionale**

Al termine del Campionato Under 19 stagione 2019/2020 la **prima classificata** del girone accederà alle finali nazionali Under 19.

#### **f) Varie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

### **Campionato UNDER 17 FEMMINILE (RF)**

#### **a) Articolazione**

Il Campionato Under 17 Femminile è organizzato dal C.R.L, sulla base di un girone da 16 squadre.

#### **b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età**

Alle gare del Torneo Allievi Under 17 Femminile possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004 e quelle nate nel 2005-2006 al compimento del 14° anno di età. Per le sole società dilettantistiche è' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2002.

### **Campionato UNDER 15 FEMMINILE 9-9 (GF)**

#### **a) Articolazione**

Il Campionato Giovanissime femminile è organizzato dal C.R.L, sulla base di due gironi: il girone "A" composto da 14 squadre, il girone "B" composto da 13 squadre.

#### **b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età**

Alle gare del Campionato „Under 15 Femminile“ possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e quelle nate nel 2007 al compimento del 12° anno di età (no 2008). Per le sole società dilettantistiche è' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2004.





## 1.4 CALCIO A 5

Date Campionati CALCIO a CINQUE LND Stagione Sportiva 2019/2020 **ANDATA**

Data	Calcio 5 C1	Calcio 5 C2	Calcio 5 D	Calcio a 5 Under 21	Calcio a 5 Under 19	Calcio a 5 Under 17	Calcio a 5 Under 15	Calcio a 5 Femminile
13-set	1							
20-set	2							
23-set			1					
26-set		1						
27-set	3							
30-set			2					
3-ott		2						
4ott	4			1	1	1	1	
7-ott			3					
10-ott		3						
11-ott	5			2	2	2	2	
14-ottt			4					
17-ott		4						
18-ott	6			3		3	3	
21-ott			5					
25-ott	7	5						
26-ott				4	3	4	4	1
1-nov		14		5	4	5		
4-nov			6					
7-nov		6						
8-nov	8							
9-nov				6	5	6	5	2
11-nov			7					
15-nov	9	7						
16-nov				7	1R	7	6	3
18-nov			8					
21-nov		8						
22-nov	10							
23-nov				8	2R	1R	7	4
25-nov			9					
28-nov		9						
29-nov	11							
30-nov				9	3R	2R	8	5
2-dic			10					
5-dic		10						
6-dic	12							
7-dic				10	4R	3R	9	6
9-dic			11					
12-dic		11						
13-dic	13							
14-dic				11	5R	7		7
16-dic			12					
19-dic		12						
22-dic								
10-gen		15						
13-gen			13					
16-gen		13						

Date Campionati CALCIO a CINQUE LND Stagione Sportiva 2019–2020 **RITORNO**

Data	Calcio 5 C1	Calcio 5 C2	Calcio 5 D	Calcio a 5 Under 21	Calcio a 5 Under 19	Calcio a 5 Under 17	Calcio a 5 Under 15	Calcio a 5 Femminile
20-dic	1					5		
12-gen						6	1	
17-gen	2							
18-gen				1		7	2	1
20-gen			1					
23-gen		1						
24-gen	3							
25-gen				2			3	2
27-gen			2					
30-gen		2						
31-gen	4							
1-feb				3			4	3
3-feb			3					
6-feb		3						
7-feb	5							
8-feb				4			5	4
10-feb			4					
13-feb		4						
14-feb	6							
15-feb				5			6	5
17-feb			5					
20-feb		5						
21-feb	7							
22-feb				6				6
24-feb			6					
27-feb		6						
28-feb	8							
29-feb				7			7	7
2-mar			7					
5-mar		7						
06-mar	9			8			8	
9-mar			8					
12-mar		8						
13-mar	10			9			9	
16-mar			9					
19-mar		9						
20-mar	11			10				
23-mar			10					
26-mar		10						
27-mar	12			11				
30-mar			11					
2-apr		11						
3-apr	13							
13-apr			12					
16-apr		12						
20-apr			13					
23-apr		13						
30-apr		14						
07-mag		15						

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e Femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020 verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a cinque maschile di serie D

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile e di calcio a 5 femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di serie D Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio status da S.G.S. "pure" a L.N.D. , qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di serie D.

### **E' fatto obbligo alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica**

#### **CALCIO a CINQUE SERIE C 1**

Il Campionato di Serie C1 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone da **14 Squadre**.

Alle gare del Campionato Regionale Serie C1 ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzate dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.

Le squadre che si iscrivono alla serie C1 hanno i seguenti obblighi:

#### **A) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Il CRL ribadendo l'importanza dell'utilizzo dei giovani in tutta l'attività programmatica, nel rispetto normativo vigente e al fine di convenire la pianificazione delle attività societarie, dispone le seguenti varianti propositive, in merito alle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 approvate dalle stesse società di C1.

##### stagione sportiva 2019/2020

sarà obbligatorio schierare in campo, per tutta la durata della gara, almeno un giocatore nato dal 1 gennaio 1998 ed inserirne almeno un altro in lista. La loro presenza deve essere assicurata al momento della chiama, a prescindere dal numero di calciatori in elenco, sino al termine dell'incontro.

##### stagione sportiva 2020/2021

sarà obbligatorio schierare in campo, per tutta la durata della gara, almeno un giocatore nato dal 1 gennaio 2000 ed inserirne almeno un altro in lista. La loro presenza deve essere assicurata al momento della chiama, a prescindere dal numero di calciatori in elenco, sino al termine dell'incontro.



L'inosservanza delle predette disposizioni, comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso di assenza dall'inizio e/o durante la Gara, di calciatori che rispettino le limitazioni fissate, la gara avrà inizio o procederà con un calciatore in meno sul rettangolo di giuoco. Nel campionato C1, nei quali sono disposti limiti di partecipazione dei calciatori sul rettangolo di giuoco, gli stessi devono indossare maglie numerate dal 16 in poi e tale numerazione deve apparire anche sulla parte anteriore della maglia stessa. Resta invariato il numero massimo di calciatori che può essere inserito in lista.

Resta inteso, altresì, che nelle gare dell'attività ufficiale, organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare di Spareggio, promozione tra le seconde classificate per l'ammissione al Campionato di Serie B), tali disposizioni cessano di avere efficacia.

- B) Il CRL in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, rende obbligatorio alle Società di C1 di partecipare con una propria squadra Under 19 – Under 17 – Under 15 di Calcio a 5 indetto dal Settore dell'Attività Giovanile Scolastica.

**Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

**Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale Under 21 di Calcio a 5 con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.**

**La partecipazione a tale attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.**

- C) La disputa delle gare di campionato nella giornata di venerdì con orario d'inizio compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga espressa dal Responsabile Regionale). Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno.
- D) L'utilizzo di un tabellone elettronico per il tempo effettivo; messa a disposizione di un cronometro manuale di riserva.
- E) L'utilizzo, per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Italia, di campi coperti omologati per la serie C1 Regionale aventi le seguenti dimensioni:
- Lunghezza minima 30 mt. massima mt. 42
  - Larghezza minima 16 mt. massima mt. 22

**Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall' art. 31 del Regolamento della LND.** Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico. Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare sui campi scoperti. Non è consentito l'uso dei manti erbosi, sintetici o naturali, è vietato l'uso dei campi in terra battuta.

- F) Obbligo di partecipazione alla Coppa Italia (iscrizione gratuita), con gare da disputare nelle serate di lunedì, o martedì, o mercoledì con inizio compreso tra le 21.00 e le 22.00. Manifestazione che prevede gare da 2 (due) tempi, ciascuno da 20 (venti) minuti effettivi.



- G) Tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso o in deroga se nel corso dell'anno sportivo è previsto un corso allenatori di calcio a 5.
- H) Effettuazione del "saluto fair play" sia all'inizio che alla fine dell'incontro.

### CALCIO a CINQUE Serie C2

Il Campionato di Serie C2 organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 2 gironi: girone A composto da 14 squadre e il girone B da 15 squadre.**

Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi:

- a) di inserire sin dall'inizio, nella lista dei calciatori partecipanti alle gare dell'attività ufficiale 2019/2020, **almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1999 in poi.**  
La presenza deve essere assicurata dall'inizio fino al termine della gara, a prescindere dal numero di calciatori in elenco.  
**Resta inteso che, in relazione a quanto precede, tale obbligo non sussiste nel caso di espulsione dal campo e di infortunio dal campo.**  
L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art 10 comma 6 del codice di giustizia sportiva. In caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara di tale disposizione, vale quanto fissato dalle regole 3 e 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 – Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
- b) disputa delle gare di campionato nella giornata di giovedì o venerdì con orario d'inizio compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).
- c) l'utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati aventi le seguenti dimensioni:  
- Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;  
- Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico. Non è consentito l'uso di campi in terra battuta.

- d) l'iscrizione alla "Coppa Lombardia" di serie C2, indicando, per la disputa delle gare, la serata di lunedì o di martedì con orario di inizio compreso fra le 21:00 e le 22:00;
- e) effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

Le gare avranno una durata di 2 tempi da 30 minuti ciascuno.

### CALCIO a CINQUE Serie D

Il Campionato di Serie D organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 3 gironi da 14** squadre ciascuno.

Le squadre che partecipano al campionato di Serie D, beneficeranno dell'iscrizione gratuita alla Coppa Lombardia di serie D e dovranno attenersi ai seguenti obblighi:

- a) disputa delle gare di campionato nelle serate di lunedì, giovedì e venerdì con orario d'inizio compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e con deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale), **sarà concessa deroga per giocare di sabato o domenica;**
- b) utilizzo nelle giornate di martedì e mercoledì per le gare di Coppa Lombardia o di eventuali recuperi;
- c) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
  - Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
  - Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore.

Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.

- e) effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

Le gare avranno una durata di 2 tempi da 30 minuti ciascuno.

### CALCIO a CINQUE UNDER 21 REGIONALE MASCHILE

Il Campionato di Calcio a Cinque Under 21 organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 girone da 12** squadre.

Alle gare del campionato Under 21 Regionale Maschile possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1999 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E' consentito impiegare n. 4 calciatori "fuori quota" di cui 2 giocatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e 2 giocatori nati dal 1 gennaio 1998 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dall'art. 10, comma 6, del C.G.S.

Le squadre che si iscrivono al campionato under 21 regionale di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00, o di domenica, con inizio dopo le ore 11.00. **La durata delle gare di Campionato, prevede n. 2 (due) tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno;**
- b) utilizzo di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
  - Lunghezza da mt 42 fino a mt. 25
  - Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15



Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico. Non è consentito l'uso di campi in terra battuta.

c) effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

**Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (dal 1 dicembre al 1 marzo)**

### **CALCIO a CINQUE UNDER 19 REGIONALE MASCHILE**

Il Campionato di Calcio a Cinque Under 19 organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 gironi da 6** squadre.

Alle gare del campionato Under 19 Regionale possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito impiegare calciatori "fuori quota" nati nel anno 2000 nel numero massimo di 5 giocatori

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dall'art .10, comma 6, del C.G.S.

Il Campionato di Calcio a 5 – Under 19 si articolerà su due fasi:

- Fase Invernale
- Fase Primavera

Entrambe le fasi saranno costituite con gare di Andata e Ritorno.

Il suddetto Campionato prevede che la vincente acceda alla Fase Nazionale.

Per determinare la Società che accederà alla Fase Nazionale sarà disputata una gara unica di spareggio in campo neutro tra le due Società vincenti la fase invernale e la fase primavera. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, si applicherà l'Articolo 51 delle N.O.I.F.

Le squadre che si iscrivono al campionato Under 19 Regionale di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00, o di domenica, con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno;
- b) utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi aventi le seguenti dimensioni:
  - Lunghezza da mt 42 fino a mt. 25
  - Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta;

c) Effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

**Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (dal 1 dicembre al 1 marzo)**



### **CALCIO a CINQUE FEMMINILE**

Il Campionato di calcio a cinque Femminile organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 girone da 8 squadre.**

Alle gare del Campionato di Calcio a 5 Femminile, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le atlete regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Le squadre che si iscrivono al campionato Femminile di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- a) disputa, delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15:00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11:00, con possibilità di effettuare le gare anche durante la settimana con orario d'inizio compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00;
- b) utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
  - Lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
  - Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.

**Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (dal 1 dicembre al 1 marzo)**

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta.

- c) effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

Le gare avranno una durata di 2 tempi da 30 minuti ciascuno.

### **CALCIO a CINQUE UNDER 17**

Il Campionato di calcio a cinque Under 17 organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 girone da 7 squadre.**

Alle gare del Campionato Under 17 possono partecipare i calciatori nati dal 01/01/2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.

Il Campionato di Calcio a 5 – Under 17 si articolerà su due fasi:

- Fase Invernale
- Fase Primavera

Entrambe le fasi saranno costituite con gare di Andata e Ritorno.

Il suddetto Campionato prevede che la vincente acceda alla Fase Nazionale.

Per determinare la Società che accederà alla Fase Nazionale sarà disputata una gara unica di spareggio in campo neutro tra le due Società vincenti la fase invernale e la fase primavera.

Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, si applicherà l'Articolo 51 delle NOIF.





Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 17 Calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
- Lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
  - Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.

**Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (dal 1 dicembre al 1 marzo)**

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta;

- b) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.

Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno;

- c) effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara;
- d) Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex corso CONI-FIGC.

**CALCIO a CINQUE UNDER 15**

Il Campionato di calcio a cinque Under 15 organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 girone da 9 squadre.**

Alle gare del campionato Under 15 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 e che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età.

Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 15 calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
- Lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
  - Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.

**Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (dal 1 dicembre al 1 marzo)**

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta;

- b) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 25 minuti ciascuno;



- c) effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara;
- d) Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex corso CONI-FIGC.

### **DEROGA MISURE MINIME CAMPO di CALCIO A 5**

Alle società di calcio a cinque sarà concessa una tolleranza sulle misure minime del campo di destinazione previste per la categoria di appartenenza, in misura non superiore al 3 % in lunghezza.

### **DISPOSIZIONI PER VARIAZIONI GARE CALCIO A 5**

Le gare potranno essere anticipate o posticipate, in un ambito massimo di 15 giorni dalla data prevista, previa consegna del relativo modulo di accordo firmato da entrambe le società. Tale modulo dovrà pervenire al C.R.L. tassativamente 10 giorni prima della disputa della gara da variare.

Non sarà presa in considerazione alcuna variazione di giorno e orario relative alle ultime due gare di campionato.

Non verranno prese in considerazione richieste di variazione di campo di giuoco o dell'orario ufficiale d'inizio gara senza alcuna motivazione valida e ogni richiesta pervenuta oltre la pubblicazione del C.U. sarà assoggettata al pagamento del diritto fisso di 20,00 euro.

### **NUMERAZIONE DELLE DIVISE di GIUOCO**

E' consentito l'utilizzo di maglie con la numerazione dall'1 al 15 nel rispetto delle norme NOIF in vigore.

## **CALCIO a CINQUE**

**Disciplina gare PLAY-OFF e PLAY-OUT stagione sportiva 2019/2020.**

### **PLAY-OFF**

### **CALCIO A CINQUE SERIE C1**

**La Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classifica al primo posto nel girone del Campionato di Serie C1 acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2020/2021.**

In caso di rinuncia al Campionato Nazionale di Serie B, potrà essere iscritta, per la stagione 2020/2021, alla categoria regionale di Serie C2 o alla categoria regionale Serie C1 solo in caso di esaurimento della graduatoria di merito delle Società aventi diritto al completamento organico della stessa categoria.

Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia fase nazionale, nonché le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

Nel caso in cui due o più squadre terminassero al primo posto, per definire la vincente si applicherà l'articolo 51 delle N.O.I.F.



Eventuale spareggio su campo neutro è stabilito per il **17/04/2020**

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali fra le seconde classificate di tutti i campionati regionali di Serie C1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, si disputeranno i play-off tra le squadre classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° posto in classifica come sotto descritto:

**Primo turno (gara unica): 20/04/2020**

**2ª classificata – 5ª classificata**

**3ª classificata – 4ª classificata**

Le quattro squadre si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo **della miglior classificata in campionato**, determinando le squadre che accederanno al secondo turno.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente la squadra che nella stagione regolare avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

**Secondo turno (gara unica): 30/04/2020**

Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul **campo della miglior classificata in campionato**, determinando la squadra che accederà alla Fase Nazionale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5' effettivi ciascuno, ove persistesse il risultato di parità risulterà vincente la squadra che nel campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

(Si ricorda che il numero di posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende dal numero delle retrocessioni di società lombarde dalla Serie B Nazionale).

**Nel caso non si rendesse necessario disputare lo spareggio per determinare la 1ª Classificata, il 1° e il 2° Turno del Play Off verranno anticipati di una settimana.**

## **CALCIO A CINQUE SERIE C2**

**Le Società di ciascun girone classificate al primo posto al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno ammesse al Campionato Regionale di Serie C1 della Stagione Sportiva 2020/2021.**

Nel caso in cui due o più squadre terminassero al primo posto, per definire la vincente si applicherà l'articolo 51 delle N.O.I.F.

Per definire le squadre per il completamento organico del Campionato di Serie C1 della stagione sportiva 2020-2021, saranno disputati i Play-off tra le squadre classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° posto in classifica di ogni girone come sotto descritto:

**PRIMO TURNO (Gara Unica): 07.05.2020**

**2ª classificata Girone A – 5ª classificata Girone A**

**3ª classificata Girone A – 4ª classificata Girone A**

**PRIMO TURNO (Gara Unica): 15.05.2020**

**2ª classificata Girone B – 5ª classificata Girone B**

**3ª classificata Girone B – 4ª classificata Girone B**



Le otto squadre si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo **della miglior classificata nel Campionato**, determinando le squadre che accederanno al secondo turno.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 30 (trenta) minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente la squadra che nel campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

**SECONDO TURNO girone A**

**ANDATA 15.05.2020**

**RITORNO 22.05.2020**

**SECONDO TURNO girone B**

**ANDATA 19.05.2020**

**RITORNO 22.05.2020**

Le due squadre vincenti il primo turno di ogni girone si incontreranno fra di loro in gara di andata e ritorno, determinando le squadre che accederanno al terzo turno.

**La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel Campionato.**

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nel campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

**TERZO TURNO**

**ANDATA 29.05.2020**

**RITORNO 05.06.2020**

Le due squadre vincenti il secondo turno si incontreranno fra di loro in gara di andata e ritorno, determinando la squadra che sarà ammessa a completamento nell'Organico della Serie C1 per la Stagione Sportiva 2020/2021.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.

**La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio classificata nel Campionato 2019-2020.**

Per stabilire la squadra meglio classificata si utilizzeranno i seguenti criteri:

- miglior posizione di classifica nel campionato 2019/2020;
- miglior punteggio nel campionato 2019/2020 o nel caso di gironi non omogenei
- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2019/2020;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2019/2020.

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno, ove persistesse il risultato di parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

Per tutti i turni di Play-off le date sono da ritenersi indicative, in quanto in fase di programmazione gare verranno presi in considerazione l'impianto di gioco, il giorno e l'ora indicati dalla Società ospitante all'atto dell'iscrizione al campionato o successivamente modificati e pubblicati sul C.U.



Diversamente, le due Società dovranno accordarsi e inviare la necessaria modulistica timbrata e firmata all'Ufficio Calcio a 5, facendo salva la regolarità della manifestazione.

**La squadra vincente il terzo turno sarà ammessa nel Campionato di Serie C1 per la Stagione Sportiva 2020/2021.**

Al termine dei Play-Off sarà compilata anche una graduatoria di merito per le eventuali ammissioni al campionato di Serie C1 2020/2021.

La graduatoria seguirà le seguenti priorità:

- Società vincente la Coppa Lombardia di Serie C2;
- Società perdente il 3° turno di play-off;
- Società perdenti il 2° turno di play-off;
- Società perdenti il 1° turno di play-off;

L'inserimento in graduatoria nell'ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di priorità:

- miglior posizione di classifica nel campionato 2019/2020;
- miglior punteggio nel campionato 2019/2020 o nel caso di gironi non omogenei
- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2019/2020;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2019/2020.

**CALCIO A CINQUE SERIE D**

**Le Società di ciascun girone classificate al primo posto al termine della stagione sportiva 2019/2020, saranno promosse al Campionato Regionale di Serie C2 della Stagione Sportiva 2020/2021.**

Nel caso in cui due o più squadre terminassero al primo posto, per definire la vincente si applicherà l'articolo 51 delle N.O.I.F.

Per definire le squadre per il completamento organico del Campionato di Serie C2 della stagione sportiva 2020-2021, saranno disputati i Play-off tra le squadre classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° posto in classifica di ogni girone come sotto descritto:

**PRIMO TURNO:**

**ANDATA 27.04.2020**

- 5<sup>a</sup> classificata Girone A – 2<sup>a</sup> classificata Girone A
- 4<sup>a</sup> classificata Girone A – 3<sup>a</sup> classificata Girone A
- 5<sup>a</sup> classificata Girone B – 2<sup>a</sup> classificata Girone B
- 4<sup>a</sup> classificata Girone B – 3<sup>a</sup> classificata Girone B
- 5<sup>a</sup> classificata Girone C – 2<sup>a</sup> classificata Girone C
- 4<sup>a</sup> classificata Girone C – 3<sup>a</sup> classificata Girone C

**RITORNO 04.05.2020**

- 2<sup>a</sup> classificata Girone A – 5<sup>a</sup> classificata Girone A
- 3<sup>a</sup> classificata Girone A – 4<sup>a</sup> classificata Girone A
- 2<sup>a</sup> classificata Girone B – 5<sup>a</sup> classificata Girone B
- 3<sup>a</sup> classificata Girone B – 4<sup>a</sup> classificata Girone B
- 2<sup>a</sup> classificata Girone C – 5<sup>a</sup> classificata Girone C
- 3<sup>a</sup> classificata Girone C – 4<sup>a</sup> classificata Girone C

Le dodici squadre si incontreranno fra di loro in gara di andata e ritorno, determinando le squadre che accederanno al secondo turno.

**La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel campionato.**

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nella stagione regolare avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

**SECONDO TURNO:  
ANDATA 11.05.2020  
RITORNO 18.05.2020**

**La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel campionato.**

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.

Al termine della gara sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno, ove persistesse il risultato di parità risulterà vincente la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

Per tutti i turni di Play-off le date sono da ritenersi indicative, in quanto in fase di programmazione gare verranno presi in considerazione l'impianto di gioco, il giorno e l'ora indicati dalla Società ospitante all'atto dell'iscrizione al campionato o successivamente modificati e pubblicati sul C.U.

Diversamente, le due Società dovranno accordarsi e inviare la necessaria modulistica timbrata e firmata all'Ufficio Calcio a 5, facendo salva la regolarità della manifestazione.

**Le tre squadre vincenti il 2° turno saranno ammesse nel Campionato di Serie C2 per la Stagione Sportiva 2020/2021.**

Al termine dei Play-Off sarà compilata anche una graduatoria di merito per le eventuali ammissioni al campionato di Serie C2 2020/2021. La graduatoria seguirà le seguenti priorità:

- Società perdenti il 2° turno di play-off;
- Società perdenti il 1° turno di play-off;

L'inserimento in graduatoria nell'ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di priorità:

- miglior posizione di classifica nel campionato 2019/2020;
- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2019/2020;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2019/2020.

**Retrocessione e *PLAY-OUT***

**CALCIO A CINQUE SERIE C1**

**Retrocedono in Serie C2 le Società classificate al 13°-14° posto del girone.**

Disputeranno i Play Out le Società classificate all' 11° e 12° posto.

Prima dello svolgimento delle gare di Play Out, nel caso in cui 2 o più squadre si fossero classificate a pari punti all' 11° posto, si procederà alla definizione della posizione in classifica di ciascuna società con l'applicazione della classifica avulsa.



**ANDATA 24/04/2020**  
**12<sup>a</sup> classificata – 11<sup>a</sup> classificata**

**RITORNO 30/04/2020**  
**11<sup>a</sup> classificata – 12<sup>a</sup> classificata**

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno.

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nel campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

**La squadra perdente retrocederà in Serie C2.**

**In data 17/04/20 viene stabilita la giornata per eventuale spareggio su campo neutro**

**Nel caso non si rendesse necessario disputare lo spareggio per determinare la 13<sup>a</sup> classificata, il 1° Turno dei Play Out (gara andata e ritorno) verrà anticipato di una settimana.**

### **CALCIO A CINQUE SERIE C2**

**Retrocedono in serie D le squadre classificate al 13° e 14° posto nel girone A e al 14° e 15° posto nel girone B.**

Le squadre classificate al 11° e 12° posto (girone A) e al 12° e 13° posto (girone B) si incontreranno per determinare le ulteriori retrocessioni.

Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso in cui 2 o più squadre si fossero classificate a pari punti all' 11° posto (girone A) o al 12° posto (girone B), si procederà alla definizione delle posizioni in classifica di ciascuna Società con l'applicazione della classifica avulsa.

**ANDATA 30.04.2020**  
**12<sup>a</sup> classificata – 11<sup>a</sup> classificata**

#### **GIRONE A**

**RITORNO 07.05.2020**  
**11<sup>a</sup> classificata – 12<sup>a</sup> classificata**

**ANDATA 14.05.2020**  
**13<sup>a</sup> classificata – 12<sup>a</sup> classificata**

#### **GIRONE B**

**RITORNO 21.05.2020**  
**12<sup>a</sup> classificata – 13<sup>a</sup> classificata**

Le due squadre di ogni girone si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nel confronto avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

Per tutti i turni di Play-off le date sono da ritenersi indicative, in quanto in fase di programmazione gare verranno presi in considerazione l'impianto di gioco, il giorno e l'ora indicati dalla Società ospitante all'atto dell'iscrizione al campionato o successivamente modificati e pubblicati sul C.U.

Diversamente, le due Società dovranno accordarsi e inviare la necessaria modulistica timbrata e firmata all'Ufficio Calcio a 5, facendo salva la regolarità della manifestazione.

**La Società perdente di ciascun girone retrocederà nel Campionato di serie D.**



## 1.5 COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5

### **REGOLAMENTO COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1**

Le 14 squadre iscritte d'ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.

Nella prima fase sono state individuate le due squadre con il miglior rendimento nella stagione precedente (vedi \***Criterio** sotto indicato); dette squadre, nel tabellone tennistico sono state posizionate nelle caselle n. 1 e n. 8 e accederanno direttamente al secondo turno (quarti di finale).

Le restanti dodici squadre, mediante sorteggio, verranno regolarmente accoppiate nel primo turno e risulteranno qualificate quelle che nel computo dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

Nei successivi turni ad eliminazione diretta (quarti, semifinali) risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che nel computo dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

#### **I gol segnati in trasferta non valgono doppio.**

##### **• Criterio determinazione miglior rendimento**

Per determinare la prima e la seconda squadra che accederanno direttamente al secondo turno (Quarti di Finale) verrà utilizzato, nell'ordine, il criterio sotto indicato:

- Vincente Coppa Italia edizione precedente.
- Perdente Coppa Italia edizione precedente.
- Seconda Classificata nella stagione regolare del Campionato Regionale C1 edizione precedente.
- Terza Classificata nella stagione regolare Campionato Regionale C1 edizione precedente.
- Quarta Classificata nella stagione regolare Campionato Regionale C1 edizione precedente.
- Quinta Classificata nella stagione regolare Campionato Regionale C1 edizione precedente.
- Sorteggio.

Le gare di Coppa Italia di Serie di C1 verranno disputate seguendo le disposizioni indicate dal C.U. 01 del 04/07/2019 del C.R.L. per il Campionato di Serie C1 Stagione 2019/20 qui sotto riportate. Dette disposizioni **NON** saranno applicate nelle gare della successiva fase **NAZIONALE**, le cui **modalità e procedure di svolgimento saranno specificate nel regolamento che sarà reso noto con apposito Comunicato Ufficiale dalla Divisione Calcio a Cinque.**

#### **A) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Il CRL ribadendo l'importanza dell'utilizzo dei giovani in tutta l'attività programmatica, nel rispetto normativo vigente e al fine di convenire la pianificazione delle attività societarie, dispone le seguenti varianti propositive, in merito alla stagione sportiva 2019/2020 approvate dalle stesse società di C1.

#### **stagione sportiva 2019/2020**

sarà obbligatorio schierare in campo, per tutta la durata della gara, almeno un giocatore nato dal 1 gennaio 1998 ed inserirne almeno un altro in lista. La loro presenza deve essere assicurata al momento della chiama, a prescindere dal numero di calciatori in elenco, sino al termine dell'incontro.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.**

**Nel caso di assenza dall'inizio e/o durante la Gara, di calciatori che rispettino le limitazioni fissate, la gara avrà inizio o procederà con un calciatore in meno sul rettangolo di gioco.**





**Nel campionato C1, nei quali sono disposti limiti di partecipazione dei calciatori sul rettangolo di gioco, gli stessi devono indossare maglie numerate dal 16 in poi e tale numerazione deve apparire anche sulla parte anteriore della maglia stessa. Resta invariato il numero massimo di calciatori che può essere inserito in lista.**

**Le gare si svolgeranno con due tempi effettivi di 20' ciascuno.**

Le gare di Coppa Italia di C1 verranno disputate nelle serate di lunedì, martedì o mercoledì, con orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, come da indicazioni fornite dalle Società all'atto dell'iscrizione.

Per il turno successivo viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nell'ipotesi in cui entrambe le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio.

I giocatori che subiranno due ammonizioni, anche in gare diverse, sconteranno una giornata di squalifica.

Le due società vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale in gara unica in campo neutro per determinare la vincente della Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (Fase Regionale). Nella gara di finale in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5' effettivi ciascuno; persistendo la parità saranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.

Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario:

<b>1° turno (ottavi)</b>	<b>24 settembre - 08 ottobre 2019</b>
<b>2° turno (quarti)</b>	<b>29 ottobre - 12 novembre 2019</b>
<b>3° turno (semifinali)</b>	<b>26 novembre - 10 dicembre 2019</b>
<b>4° turno (finale)</b>	<b>12 gennaio 2020</b>
<b>Sede della finale:</b>	<b>da definire</b>

La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla successiva fase Nazionale.

Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti.

## **REGOLAMENTO COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 SERIE C2**

Le 29 squadre aventi diritto, iscritte d'ufficio alla manifestazione, saranno suddivise in 6 gironi da quattro squadre e in 1 girone da cinque squadre (Girone 04), con gare di sola andata (turno eliminatorio).

Passeranno il turno le società prime e seconde classificate di ogni girone, la società terza classificata nel girone da cinque squadre (Girone 04) e miglior società terza classificate dei restanti sei gironi da quattro squadre.

**Le gare di Coppa Lombardia di C2 verranno disputate nelle serate di lunedì o martedì con orario di inizio compreso fra le 21:00 e le 22:00, ad eccezione della prima e seconda giornata dei turni eliminatori a gironi, nella quale le gare verranno disputate nei giorni di giovedì o venerdì, come da indicazioni delle società all'atto dell'iscrizione al Campionato di Serie C2.**

**Le gare avranno una durata di due tempi di 30' ciascuno.**

Nel caso di parità di punteggio fra 2 squadre al termine di ciascun girone, per determinare la squadra meglio classificata del turno eliminatorio si terrà conto nell'ordine:



- a) Esito del confronto diretto
- b) Miglior differenza reti tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone
- c) Maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone
- d) Minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone
- e) Sorteggio

Nell'ipotesi in cui più di due formazioni concludessero il turno eliminatorio a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi la squadra meglio piazzata verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa", tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- f) Punti conseguiti negli scontri diretti
- g) Differenza reti tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti
- h) Maggior numero di reti segnate negli incontri diretti
- i) Minor numero di reti subite negli incontri diretti
- j) Miglior differenza reti tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone
- k) Maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone
- l) Minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone
- m) Sorteggio

## GARE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Alla fase successiva degli ottavi di finale avranno accesso le sette squadre prime classificate di ciascun girone del turno eliminatorio, le seconde classificate di ciascun girone del turno eliminatorio, unitamente alla terza classificata del girone da cinque squadre (Girone 04) e alla miglior terza classificate nell'ambito dei restanti sei gironi da quattro squadre.

Al fine di individuare la migliore terza che acquisirà il diritto sportivo a partecipare agli ottavi di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- b) Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- c) Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- d) Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- e) Sorteggio

Successivamente si procederà a stilare una classifica generale dal 1° al 7° posto delle 7 squadre vincenti i gironi e delle sette squadre secondo classificate, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Miglior quoziente punti totalizzati/partite nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- b) Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- c) Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- d) Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone del turno eliminatorio
- e) Sorteggio

Le sedici squadre partecipanti a detta fase formeranno un tabellone che si disputerà con la formula degli ottavi di finale, con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, nel modo che segue il quale prevede che le due migliori prime dei vincenti gironi si abbinino con la terza classificata nel girone da cinque squadre (Girone 04) e la miglior terza classificate dei restanti sei gironi da quattro squadre.



Le restanti cinque prime dei vincenti gironi e la miglior seconda della classifica stilata con il metodo sopra indicato, verranno accoppiate mediante sorteggio alle restanti sei squadre seconde classificate in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.

La gara di ritorno degli ottavi di finale verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel turno eliminatorio

**In questo turno non potranno essere abbinate squadre che si sono incontrate nel turno eliminatorio.**

Per i turni ad eliminazione diretta (ottavi, quarti e semifinali) risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di reti, verificandosi ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

Per i turni successivi (quarti e semifinale) viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.

Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano entrambe disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito tramite sorteggio.

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, dopo la parità nei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno e, persistendo il risultato di parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

**Fase a gironi: 12.09.2019 – 19.09.2019 - 01.10.2019 – 15.10.2019 – 05.11.2019**

**Ottavi di finale: 26.11.2019 – 10.12.2019**

**Quarti di finale: 21.01.2020 – 04.02.2020**

**Semifinali: 25.02.2020 – 10.03.2020**

**Finale: da definirsi.**

La Società vincente la Coppa Lombardia di Calcio a Cinque Serie C2 verrà inserita al primo posto nella graduatoria prevista per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato di Serie C1 2020/2021 e si aggiudicherà la Coppa Lombardia 2019/20. Alla Società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto.

Nella manifestazione **NON** sussiste l'obbligo di inserire in distinta almeno un giovane calciatore nato a partire dall'01.01.1999 in poi.

## **REGOLAMENTO COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 SERIE D**

Le 32 squadre iscritte alla manifestazione, saranno suddivise in 8 gironi da quattro squadre, con gare di sola andata (turno eliminatorio).

Passeranno il turno le società prime e seconde classificate di ogni girone e le due migliori terze classificate dei sette gironi.

**Le gare di Coppa Lombardia di D verranno disputate nelle serate di lunedì, martedì o mercoledì con orario di inizio compreso fra le 21:00 e le 22:00, ad eccezione della prima giornata dei turni eliminatori a gironi, nella quale le gare verranno disputate nei giorni indicati dalle Società, all'atto dell'iscrizione al Campionato di Serie D.**

**Le gare avranno una durata di due tempi di 30' ciascuno.**

Nel caso di parità di punteggio fra 2 squadre al termine di ciascun girone, per determinare la squadra meglio classificata del turno eliminatorio si terrà conto nell'ordine:



- a) Esito del confronto diretto
- b) Miglior differenza reti tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone
- c) Maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone
- d) Minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone
- e) Sorteggio

Nell'ipotesi in cui più di due formazioni concludessero il turno eliminatorio a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi la squadra meglio piazzata verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa", tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) Punti conseguiti negli scontri diretti
- b) Differenza reti tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti
- c) Maggior numero di reti segnate negli incontri diretti
- d) Minor numero di reti subite negli incontri diretti
- e) Miglior differenza reti tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone
- f) Maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone
- g) Minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone
- h) Sorteggio

Le sedici squadre promosse alla fase ad eliminazione diretta si incontreranno con gare di andate e ritorno, e daranno luogo ad un tabellone che prevede che le otto prime vincenti gironi si abbinino con le otto seconde classificate. secondo lo schema riportato nel c.u. n. 9 del 4/09/19.

La gara di ritorno degli ottavi di finale verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel turno eliminatorio.

**Nelle gare degli ottavi di finale non potranno essere abbinare squadre che si sono incontrate nel turno eliminatorio.**

Per i turni ad eliminazione diretta (ottavi, quarti e semifinali) risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di reti, verificandosi ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

Per i turni successivi (quarti e semifinale) viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.

Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano entrambe disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito tramite sorteggio.

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, dopo la parità nei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno e, persistendo il risultato di parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

<b>Fase a gironi:</b>	<b>16.09.2019 – 30.09.2019 – 28.10.2019</b>
<b>Ottavi di finale:</b>	<b>18.11.2019 – 02.12.2019</b>
<b>Quarti di finale:</b>	<b>13.01.2020 – 27.01.2020</b>
<b>Semifinali:</b>	<b>17.02.2020 – 02.03.2020</b>
<b>Finale:</b>	<b><u>data e sede da definirsi.</u></b>



La Società vincente la gara di finale del Torneo Coppa Lombardia di Calcio a Cinque Serie D verrà inserita al primo posto nella graduatoria prevista per l'eventuale completamento dell'organico del campionato di serie C2 2020/2021 e si aggiudicherà il Trofeo Coppa Lombardia edizione 2019/20. Alla Società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto.

## **REGOLAMENTO COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 FEMMINILE**

Le 8 squadre iscritte alla manifestazione si incontreranno in turni ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.

**Le gare di Coppa Italia Femminile verranno disputate nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15:00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11:00, con possibilità di effettuare le gare anche durante la settimana con orario d'inizio compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00, come da indicazioni delle società all'atto dell'iscrizione al Campionato Femminile.**

**Le gare avranno una durata di due tempi di 30' ciascuno.**

Per i turni ad eliminazione diretta (quarti e semifinali) risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di reti, verificandosi ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

**Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.**

Per il turno successivo (semifinale) viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.

Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano entrambe disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito tramite sorteggio.

I giocatori che subiranno due ammonizioni, anche in gare diverse, sconteranno una giornata di squalifica.

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, dopo la parità nei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno e, persistendo il risultato di parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

<b>Quarti di finale :</b>	<b>28.09.2019 – 05.10.2019</b>
<b>Semifinali:</b>	<b>12.10.2019 – 19.10.2019</b>
<b>Finale:</b>	<b>12.01.2020</b>
<b>Sede</b>	<b>Palestra Comunale – Castenedolo (BS) Via Tenente Olivari 14</b>

La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla successiva fase Nazionale.

## **DISCIPLINA NELLE FASI REGIONALI COMUNE PER TUTTE LE CATEGORIE**

La disciplina della fase regionale del torneo di Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:

- I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L.
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma degli art. 66 comma 1 lett. b), 67,76,77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere preannunciati, anche alla controparte, con l'abbreviazione dei termini, entro le ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara e pervenire, con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. Le memorie e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il giorno prima della data fissata per la pronuncia;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo, il quale, entro le ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso, sarà tenuto a comunicare la data in cui si pronuncerà;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno essere preannunciati, con il versamento della relativa tassa, anche alla controparte entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione stessa e pervenire a mezzo pec, telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo della pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà richiedere a mezzo pec, telefax o altro mezzo idoneo, copia dei documenti, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

Il reclamante, la controparte e tutti i soggetti individuati, dal Presidente della Corte Sportiva D'Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti entro le 12.00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza.

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio a 2 giorni dal deposito del reclamo e l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello territoriale dovrà tenersi a 4 giorni dal deposito del reclamo. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 19 comma 1, C.G.S.);



## **Rinuncia a gare**

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

## **Esecuzione delle sanzioni**

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

## **Rinvio ai regolamenti federali**

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.

## 1.6 CAMPIONATI REGIONALI UNDER 19 "A" e "B" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le Società che **dispongono** del campo con impianto di illuminazione omologato possono chiedere di posticipare l'inizio delle gare dalle ore **15.00 in poi per tutta la stagione sportiva**, dandone preventiva comunicazione al C.R.L. a mezzo fax al numero 0221722233.

A) Alle gare del **Campionato Regionale UNDER 19** possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Il C.R.L. avvalendosi della facoltà prevista dal punto A/9, n. 2, lett. b - del C.U. LND n. 1 del 1/7/2019, ha disposto che per la stagione 2019/2020 è consentito impiegare\*\* fino ad un massimo di **tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000**.

B) Alle gare del **Campionato Provinciale UNDER 19** possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2000** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Il C.R.L., avvalendosi della facoltà prevista dal punto A/9, n. 3, lett. b) del C.U. LND n. 1 del 1/7/2019, ha disposto che per la stagione 2018/2019 è consentito impiegare\*\* fino ad un massimo di **4 calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000**.

C) In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Si rammenta che le sostituzioni ammesse nel Campionato Under 19 Regionale e Provinciale sono **cinque**.

**\*\*Per impiegare si intende utilizzare il calciatore nell'arco dei 90'.(se negli undici che scendono in campo all'inizio della gara ci sono i 3 (regionali) e/o 4 (provinciali) "fuori quota" non è possibile sostituirli con altri "fuori quota" perché si andrebbe ad impiegare un numero superiore a 3 e/o 4 con la conseguente sconfitta a tavolino. Naturalmente tale norma deve essere osservata anche nel caso in cui una squadra inizi la gara con meno di undici calciatori.**

Per tutte le posizioni di classifica interessate alla retrocessione, play-out e gare di spareggio per l'ammissione al campionato superiore si procederà con le modalità previste dall'art. 51 delle N.O.I.F..

Si ricorda che al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

Il completamento degli organici per entrambi i campionati avrà **luogo su richiesta delle società interessate**, corredate dal pagamento della relativa tassa di iscrizione, sulla base del possesso, nell'ordine, dei seguenti requisiti di priorità:

### **Campionato Juniores Regionale Under 19 "A"**

- società vincente la Coppa Lombardia Regionale Under 19 "B" stagione sportiva 2019/2020;
- società vincenti gare di play-off di ciascun girone del Campionato Regionale Under 19 "B" 2019/2020;





### **Campionato Juniores Regionale Under 19 "B"**

- società vincente la Coppa Lombardia Provinciale Under 19 stagione sportiva 2019/2020;
- Società perdenti le gare di spareggio per il 1° posto nei gironi del Campionato Provinciale Under 19 di ogni singola Delegazione Provinciale o Distrettuale 2019/2020;
- società che hanno vinto il campionato di 1a Categoria 2019/2020;
- società di Eccellenza che hanno partecipato al campionato provinciale Under 19 2019/2020;
- società di promozione che hanno partecipato al campionato provinciale Under 19 2019/2020.

Ai fini di cui sopra, per società di "eccellenza" e di "promozione" si intendono quelle che nella stagione sportiva 2020/2021 disputeranno, rispettivamente, il campionato di "eccellenza" e di "promozione".

Per ogni comma previsto per il completamento dell'organico, a parità di posizione tra due o più squadre, l'ulteriore priorità sarà determinata dalla miglior posizione nella graduatoria di Coppa Disciplina del Campionato Under19 Regionale e/o Provinciale 2019/2020 disputato.

Anche se in possesso di tutti i requisiti previsti, non saranno ammesse ai Campionati Regionali Juniores Under 19 "A" e "B" 2020/2021 le società che al termine del Campionato Juniores Under 19 Regionale e/o Provinciale 2019/2020:

- avranno superato i 100 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina;
- risulteranno rinunciatarie alla disputa del Campionato Regionale o Provinciale 2020/2021;
- siano state già ripescate nelle due stagioni precedenti (2017/2018 e 2018/2019);
- siano retrocesse con la squadra Under 19 Regionale nella stagione sportiva 2019/2020.

## **JUNIORES REGIONALE UNDER 19 "A"**

### **a) Articolazione**

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di **4** gironi da **16** Squadre ciascuno per un totale di **64** squadre.

**Le gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.**

**Potranno chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" della stagione sportiva 2019/2020:**

- le società classificate dal 1° al 13° posto di ciascun girone del Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" 2018/2019;
- le società n. 9 vincitrici dei rispettivi gironi del campionato Regionale Juniores Under 19 "B" 2018/2019;
- Le società retrocesse nella categoria Eccellenza al termine del Campionato Nazionale Dilettanti 2018/2019, nonché quelle ammesse a tale categoria per decisione del Consiglio Federale a seguito applicazione art.52 –titolo sportivo- comma 10 delle N.O.I.F.).

Per l'assegnazione del **Titolo Regionale** verranno effettuate **FASI FINALI**, le cui modalità di effettuazione sono riportate nella sezione play-off (punto 1.19 sezione E).

La squadra **VINCENTE** parteciperà alle successive **FINALI NAZIONALI**.

**La 15<sup>a</sup> giornata del girone di ritorno verrà disputata in data 11 aprile 2020. L'anticipo è stato previsto per poter disputare la fase finale e poter comunicare entro il 04 maggio 2020 la vincente del titolo regionale alla L.N.D per le fasi nazionali.**

### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il **15° anno di età**; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.**

**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### **d) Retrocessione nel Campionato Regionale Juniores Under 19 "B"**

Retrocederanno al Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" 2020/2021 n°12 squadre (n°3 squadre per ogni girone) così individuate:

- n°4 squadre classificate all'**ULTIMO POSTO** di ciascun girone;
- n°8 squadre provenienti dai **PLAY-OUT (due squadre per girone)**;

Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone, le cui modalità di svolgimento sono riportate nella sezione ply-out (punto 1.19 sezione E).

## **JUNIORES REGIONALE UNDER 19 "B"**

### **a) Articolazione**

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di **9** gironi da **16** Squadre ciascuno per un totale di **144** squadre.

**Le gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.**

**Potranno chiedere l'iscrizione a Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" della stagione sportiva 2019/2020:**

- le società classificate dal 2° al 13° posto di ciascun girone del Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" stagione sportiva 2018/2019;
- le 12 squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" stagione sportiva 2018/2019;
- le squadre vincenti i gironi provinciali Juniores Under 19 stagione sportiva 2018/2019

### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il **15° anno di età**; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.**



**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.**

#### **c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### **d) Ammissione al Campionato Juniores Regionale Under "A"**

Saranno promosse al Campionato Juniores Regionale Under "A" 2020/2021 le n° 9 squadre **VINCENTI** di ciascun girone.

Le squadre seconde classificate dei rispettivi 9 gironi saranno suddivise in 3 triangolari e si incontreranno fra loro in gara unica (i triangolari e il calendario saranno stabiliti da apposito sorteggio). Al termine degli incontri si permetteranno la compilazione di una graduatoria di merito per un eventuale ripescaggio al campionato UNDER 19 "A".

Le modalità di effettuazione della Fase Finale sono riportate nella sezione play-off (punto 1.19 sezione F).

#### **e) Retrocessione al Campionato Juniores Provinciale**

Retrocederanno al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2020/2021 n°36 squadre (n°4 squadre per ogni girone) così individuate:

- n°9 squadre classificate all'**ultimo posto** di ciascun girone;
- n°9 squadre classificate al **penultimo posto** di ciascun girone;
- n°18 squadre provenienti dai **Play-Out (due** squadre per girone);

Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto di ciascun girone, le cui modalità di svolgimento sono riportate nella sezione play-out (punto 1.19 sezione F).



## 1.7 CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 e 16, UNDER 15 E 14 DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

*Date Campionati SGS Stagione Sportiva 2019 – 2020 – **ANDATA***

<i>Data</i>	<b>UNDER 17 REGIONALI</b>	<b>UNDER 16 REGIONALI</b>	<b>UNDER 15 REGIONALI</b>	<b>UNDER 14 REGIONALI</b>	<b>UNDER 17 Femminile</b>	<b>Under 15 Femminile</b>	<b>All Prof Reg.</b>	<b>UNDER 14 PRO 2006</b>	<b>UNDER 13 PRO 2007</b>
domenica 8 settembre 2019	1	1	1				<b>Nessun CAMPIONATO</b>		
domenica 15 settembre 2019	2	2	2		1				
domenica 22 settembre 2019	3	3	3		2	1		1	1
domenica 29 settembre 2019	4	4	4		3	2		2	2
Domenica 6 ottobre 2019	5	5	5		4	3		3	3
domenica 13 ottobre 2019	6	6	6		5	4		4	4
domenica 20 ottobre 2019	7	7	7		6	5		5	5
domenica 27 ottobre 2019	8	8	8		7	6		6	6
domenica 3 novembre 2019	9	9	9		8	7		7	7
domenica 10 novembre 2019	10	10	10		9	8		8	8
domenica 17 novembre 2019	11	11	11		10	9		9	9
domenica 24 novembre 2019	12	12	12		11	10		10	10
domenica 1 dicembre 2019	13	13	13		12	11		11	11
domenica 8 dicembre 2019	14	14	14		13	12		12	12
domenica 15 dicembre 2019	15	15	15		14	13		13	13
domenica 22 dicembre 2019	Rec	Rec	Rec		15	Rec	Rec	Rec	

Date Campionati SGS Stagione Sportiva 2019 –2020 – **RITORNO**

Data	UNDER 17 REGIONALI	UNDER 16 REGIONALI	UNDER 15 REGIONALI	UNDER 14 REGIONALI	Under 17 Femminile	Under 15 Femminile	All Prof Reg.	UNDER 14 PRO 2006	UNDER 13 PRO 2007
domenica 12 gennaio 2020	1	1	1	1 (S.A.)			<b>Nessun CAMPIONATO</b>		
domenica 19 gennaio 2020	2	2	2	2 (S.A.)	1				
domenica 26 gennaio 2020	3	3	3	3 (S.A.)	2	1		1	1
domenica 2 febbraio 2020	4	4	4	4 (S.A.)	3	2		2	2
domenica 9 febbraio 2020	5	5	5	5 (S.A.)	4	3		3	3
domenica 16 febbraio 2020	6	6	6	6 (S.A.)	5	4		4	4
domenica 23 febbraio 2020	7	7	7	7 (S.A.)	6	5		5	5
domenica 1 marzo 2020	8	8	8	8 (S.A.)	7	6		6	6
domenica 8 marzo 2020	9	9	9	9 (S.A.)	8	7		7	7
domenica 15 marzo 2020	10	10	10	10 (S.A.)	9	8		8	8
domenica 22 marzo 2020	11	11	11	11 (S.A.)	10	9		9	9
domenica 29 marzo 2020	12	12	12	12 (S.A.)	11	10		10	10
domenica 5 aprile 2020	13	13	13	13 (S.A.)	12	11		11	11
<b>Sabato 11/4 e/o Domenica 12/4</b>	<b>Attività SOSPESA x PASQUA</b>								
domenica 19 aprile 2020	14	14	14	14 (S.A.)	13	12		12	12
domenica 26 aprile 2020	15	15	15	15 (S.A.)	14	13		13	13
domenica 3 maggio 2020					15				



## CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 "ELITE" 2019/2020

### a. ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite", per la stagione sportiva 2019/2020, è articolato in **DUE** gironi composti da **16** squadre ciascuno.

### b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2019/2020, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2003 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

### c. ALLENATORI

E' opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2019/2020, circa la conduzione tecnica delle squadre:

**"Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso." Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro inizio del campionato.**

### d. MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17, vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

### e. TEMPO DI ATTESA

**Ai sensi dell'art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite", il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.**

### f. FORMULA CAMPIONATO

L'assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17 "Elite", che permetterà alla squadra vincente di essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:

- **1° Fase** con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Allievi Regionale Under 17 "Elite";
- **2° Fase** a Semifinali a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 2 gironi e le vincenti delle gare di Play - Off;

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.



## **g. FASI FINALI**

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alle semifinali.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite" 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei **Play-Off**.

### **g.1 Play - Off**

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di **sola andata** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

#### **gare di sola andata**

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

- **2° Turno di Play - Off:**

#### **gare di sola andata**

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

**Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.**

**NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:**

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a **NOVE** punti. **(la 2^ classificata passa direttamente alla semifinale).**
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a **NOVE** punti **il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.**
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a **NOVE** punti **si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.**

### **g.2 - Gare a Eliminazione diretta**

- **SEMIFINALI:**

Le squadre vincenti il 2° turno dei Play-Off incontreranno le prime due classificate, **con gare di andata e ritorno**, secondo il seguente schema:

Vincente play-off girone "A" – Squadra 1° classificata girone "B";

Vincente play-off girone "B" – Squadra 1° classificata girone "A".

La gara di andata si disputerà **in casa della squadra vincitrice** 2° turno pay-off.

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.



Persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà direttamente a far eseguire **i calci di rigore** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17 "Elite" 2019/2020.

- **FINALE:**

Per l'assegnazione del titolo Regionale Allievi Under 17 "Elite", e la conseguente ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati **due tempi supplementari** di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

#### **h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021**

Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2020/2021, n° 4 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:

- Le società classificate al 14°, 15° e 16° posto, nella stagione sportiva 2019/2020, retrocederanno direttamente nel campionato Regionale Allievi Under 17;
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 12° e 13° posto si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno mediante il seguente abbinamento:
  - squadra classificata al 12° posto / squadra classificata al 13° posto.

**A tale preciso riguardo si conferma che la squadra classificata al 12° posto disputerà in trasferta la prima gara delle due previste.**

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è pari o superiore ai **7 punti**.

L'esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell'organico del Campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite" e per contro, per la squadra perdente, l'ulteriore retrocessione nel Campionato Regionale Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019-2020.

Si precisa, che a fronte dell'avvenuto RITIRO della propria squadra da parte della Società F.C. PAVIA 1911, nel **GIRONE A retrocederanno** alla categoria **ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 (\*3)** la Società **PERDENTE** il turno di **PLAY – OUT**, le società 14a e 15a classificate in quanto la posizione 16a spetta alla Società **F.C. PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.**

Per determinare sia la retrocessione, che l'assegnazione del titolo sportivo, in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)





ART. 51 N.O.I.F. omissis.....

6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

**Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.**

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

**NB:** Le società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 retrocedono **NON** potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

**i. PREMI**

Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo di Campione Regionale Allievi Under 17 "Elite" 2019/2020;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff

**I. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 "ELITE" 2020//2021:**

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite" 2020/2021:

- le squadre classificate dal 1° al 11° posto dei rispettivi due gironi;
- la squadra vincitrice il play-out, dei rispettivi gironi, al termine del Campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite" stagione sportiva 2019/2020;

- le 4 squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi al termine del Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2019/2020;
- le 4 squadre vincitrici i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2019/2020;
- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D.

Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra le società perdenti i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17, che hanno presentato regolare richiesta di partecipazione.

#### **m. PRECLUSIONI**

Come da allegato al Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 03 del 19/7/2019:

**NON** possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 2020/2021 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, **INCORRONO** in una sola delle seguenti preclusioni:

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2019/2020 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali Under 15;**
2. provvedimenti di cui all'articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali Under 15;**
3. condanna della Società per illecito sportivo **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali Under 15;**

**Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2020/2021.**

**A tali società sarà consentita l'iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.**

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2019/2020 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;



7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei Under 16 e Under 14 o fuori classifica. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione.
9. Inoltre, non potranno essere ammesse al Campionato Regionale le società, che incorrono nelle sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17, riportate nei paragrafi 2.1 e 2.1 del c.u. n. 1 sgs:
  - a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
  - b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
  - c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
  - d) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
  - e) esclusione della Società dal campionato;
  - f) revoca dei titoli acquisiti. \_\_

**Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati della Categoria Allievi Regionali Under 17 nella stagione sportiva 2020/2021 con conseguente partecipazione:**

**Campionato Allievi Provinciali Under 17 nella stagione sportiva 2020/2021.**

## CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2019/2020

### **a. ARTICOLAZIONE**

Il Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2019/2020 è articolato in **QUATTRO** gironi composti da **16** squadre ciascuno.

### **b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under17 stagione sportiva 2019/2020, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2003 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

### **c. ALLENATORI**

E' opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2019/2020, circa la conduzione tecnica delle squadre:

**"Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso." Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro inizio del campionato.**



#### **d. MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17, vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

#### **e. TEMPO DI ATTESA**

**Ai sensi dell'art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi Under 17, il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.**

#### **f. FORMULA CAMPIONATO**

Al termine della stagione sportiva 2019/2020 del Campionato Regionale Allievi Under 17 DUE squadre di ciascun girone saranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite" stagione sportiva 2020/2021 con le modalità sotto riportate:

- le quattro squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione diretta al campionato Regionale Allievi Under 17 "Elite" stagione sportiva 2020/2021;
- per le ulteriori quattro ammissioni si procederà con la disputa dei play-off.

Al termine della stagione sportiva 2019/2020 del Campionato Regionale Allievi Under 17 retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 quattro squadre per ciascun girone: tre direttamente e una attraverso la disputa dei play-out.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

#### **g. PLAY-OFF**

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato

Regionale Allievi Under 17 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei **Play-Off** secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

##### **gare di sola andata**

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

Al termine del 1° turno, in caso di parità di punteggio al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020 **senza la disputa dei tempi supplementari**.

Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off e verranno inserite nella graduatoria "C" **considerando la posizione di classifica del campionato e del quoziente punti**.

Le società vincenti le gare del 1° turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondi il seguente schema:

- **2° Turno di Play - Off:**

**gare di sola andata**

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

*Anche nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio, al termine dei 90' regolamentari, sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.*

**Le 4 squadre vincenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria "A" acquisendo il diritto di ammissione al Campionato Regionale Under 17 "Elite" stagione sportiva 2020/2021.**

**Le 4 squadre perdenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria "B" considerando la posizione di classifica del campionato e del quoziente punti.**

**NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:**

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a **NOVE** punti. *(la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale).*
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a **NOVE** punti *il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.*
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a **NOVE** punti *si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.*

#### **h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021**

Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2020/2021, n° 4 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:

- Le società classificate al 14°, 15° e 16° posto, nella stagione sportiva 2019/2020, retrocederanno direttamente nel campionato Provinciale Allievi Under 17;
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 12° e 13° posto si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno mediante il seguente abbinamento:
  - squadra classificata al 12° posto / squadra classificata al 13° posto.

**A tale preciso riguardo si conferma che la squadra classificata al 12° posto disputerà in trasferta la prima gara delle due previste.**

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è pari o superiore ai **7 punti**.

L'esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell'organico del Campionato Regionale Allievi Under 17 e per contro, per la squadra perdente, l'ulteriore retrocessione nel Campionato Provinciale Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019-2020.



Si precisa, che a fronte dell'avvenuto RITIRO della propria squadra da parte della Società **U.S. FLERO**, nel **GIRONE C retrocederanno** alla categoria **ALLIEVI PROVINCIALE UNDER 17**, la Società **PERDENTE** il turno di **PLAY – OUT**, le società 14a e 15a classificate in quanto la posizione 16a spetta alla Società **U.S. FLERO**.

Per determinare sia la retrocessione, che l'assegnazione al titolo sportivo, in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)

ART. 51 N.O.I.F. omissis.....

6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

**Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.**

**NB:** Le società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 retrocedono **NON** potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

#### **i. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021:**

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 2020/2021:

- Le squadre classificate dal 6° al 11° posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Allievi Under 17 2019/2020;
- Le squadre perdenti i play-off e vincenti i play-out di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Allievi Under 17 2019/2020;
- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 17 2019/20 di ciascuna Delegazione Provinciale;
- le 3 squadre meglio classificate nella fase finale per il Titolo provinciale Allievi Under 17 nella misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale di cui al punto precedente;

- Delegazione Provinciale di Bergamo nr. ...1 squadre
- Delegazione Provinciale di Brescia nr. ...1 squadre
- Delegazione Provinciale di Milano nr. ...1 squadre



Qualora una o più squadre vincenti il Titolo provinciale Allievi 17 2019/2020 o delle tre squadre meglio classificate nella fase finale per il titolo provinciale delle delegazioni sopra riportate, non potessero essere ammesse al Campionato Regionale Under 17 2020/2021, per una delle preclusioni riportate nei c.u. n. 1 e 3 del s.g.s. (vedi punto I), o per rinuncia, verranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 le società meglio classificate nella fase finale per il titolo provinciale

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, secondo i punteggi riportati nel c.u. 3 del sgs, tra le società vincenti i gironi provinciali che ne faranno richiesta.

## **I. PRECLUSIONI**

Come da allegato al Comunicato Ufficiale n. 03 del 19/7/2019:

**NON** possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 2020/2021 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, **INCORRONO** in una sola delle seguenti preclusioni:

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2019/2020 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali Under 15;**
2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali Under 15;**
3. condanna della Società per illecito sportivo **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali Under 15;**

**Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2020/2021.  
A tali società sarà consentita l'iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.**

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2019/2020 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle gare valedoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;



7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei Under 16 e Under 14 o fuori classifica. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione.
9. Inoltre, non potranno essere ammesse al Campionato Regionale le società, che incorrono nelle sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17, riportate nei paragrafi 2.1 e 2.1 del Comunicato Ufficiale n. 1 del sgs:
  - a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
  - b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
  - c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
  - d) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
  - e) esclusione della Società dal campionato;
  - f) revoca dei titoli acquisiti.\_\_\_\_

**Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati della Categoria Allievi Regionali Under 17 nella stagione sportiva 2019/2020 con conseguente partecipazione:**

- **Campionato Allievi Provinciali Under 17 nella stagione sportiva 2020/2021.**

## **TORNEO REGIONALE ALLIEVI "UNDER 16 2019/2020**

### **a. ARTICOLAZIONE**

Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2019/2020, è articolato in 4 gironi composti da 16 squadre per un totale di 64 squadre.

Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Under 16 2019/2020 verrà assegnato il XX° Trofeo Coppa Lombardia.

### **b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Under 16 per la stagione sportiva 2019/2020 è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2004 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

### **c. MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Le gare del Torneo Allievi Regionali Under 16 vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9:00.

### **d. TEMPO DI ATTESA**

**Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo Regionale Allievi Under 16, il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.**





## e. FORMULA CAMPIONATO

L'assegnazione del XIX° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Allievi Regionali Under 16* - comprende due fasi:

- **1° Fase** con la disputa di gare di *Play-Off* cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Allievi Regionali Under 16 2019/2020;
- **2° Fase** ad *Eliminazione diretta* a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 4 gironi e le vincenti delle gare di Play – Off;

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
- f) del sorteggio.

## f. FASI FINALI

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad **Eliminazione diretta**.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Allievi Regionali Under 16 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei **Play-Off**.

### **f.1 - Play - Off**

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di **sola andata** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:

#### • 1° Turno di Play - Off:

##### **gare di sola andata**

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

#### • 2° Turno di Play - Off:

##### **gare di sola andata**

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

**Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.**

**NB:** Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:

- Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. **(la 2<sup>a</sup> classificata passa direttamente ai quarti di finale).**



- Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti **il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.**
- Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti **si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.**

## **f.2 Gare a Eliminazione diretta**

### **• QUARTI DI FINALE:**

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off.

La gara si disputerà **in casa della squadra prima classificata.**

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale.

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.

**In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.**

### **• SEMIFINALI:**

Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con **gare di andata e ritorno.**

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.

Persistendo il risultato di parità, l'arbitro, **senza la disputa dei tempi supplementari**, procederà a far eseguire **i tiri di rigore** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del XX° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Allievi Regionali Under 16* 2019/2020.

### **• FINALE:**

Per l'assegnazione del XX° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Allievi Regionali Under 16* le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente l'arbitro procederà, **senza la disputa dei tempi supplementari**, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

## **g. PREMI**

Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2019/2020, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa XX° Trofeo Coppa Lombardia;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;



Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2019/2020 verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

#### **h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2020/2021**

Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 16 per la stagione sportiva 2020/2021, n° 5 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:

- Le società classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto, nella stagione sportiva 2019/2020, retrocederanno direttamente nel campionato Provinciale Allievi Under 16;
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 11° e 12° posto si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno mediante il seguente abbinamento:
  - squadra classificata al 11° posto / squadra classificata al 12° posto.

**A tale preciso riguardo si conferma che la squadra classificata al 11° posto disputerà in trasferta la prima gara delle due previste.**

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è pari o superiore ai **7 punti**.

L'esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell'organico del Campionato Regionale Allievi Under 16 e per contro, per la squadra perdente, l'ulteriore retrocessione nel Campionato Provinciale Allievi Under 16. In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019-2020.

Si precisa, che a fronte dell'avvenuto RITIRO della propria squadra da parte della Società F.C. PAVIA 1911, nel **GIRONE D retrocederanno** alla categoria **ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16** la Società **PERDENTE** il turno di **PLAY – OUT**, le società 13a, 14a e 15a classificate in quanto la posizione 16a spetta alla Società **F.C. PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.**

Per determinare sia la retrocessione, che l'assegnazione al titolo sportivo, in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)

ART.51 N.O.I.F. omissis....

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente

in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

**NB:** Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono **NON** potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

#### **i. AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2020/2021:**

Avranno diritto a partecipare al Torneo Regionale Allievi Under 16 2020/2021:

- le squadre classificate dal 1° all'10° posto di ciascun girone al termine del Torneo Regionale Allievi Under 16 stagione sportiva 2019/2020;
- Le squadre vincenti i play-out di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Allievi Under 16 2019/2020;
- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 16 2019/2020 di ciascuna Delegazione Provinciale partecipante con le proprie squadre al Torneo;
- le 9 squadre meglio classificate nei Tornei Provinciali Allievi Under 16 nella misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale di cui al punto precedente;

• Delegazione Provinciale di Bergamo	nr. ...2 squadre
• Delegazione Provinciale di Brescia	nr. ...1 squadre
• Delegazione Provinciale di Como	nr. ...1 squadre
• Delegazione Provinciale di Cremona	nr. .... squadre
• Delegazione Provinciale di Lecco	nr. .... squadre
• Delegazione Provinciale di Legnano	nr. ...1 squadre
• Delegazione Provinciale di Lodi	nr. ... squadre
• Delegazione Provinciale di Mantova	nr. .... squadre
• Delegazione Provinciale di Milano	nr.... 2 squadre
• Delegazione Provinciale di Monza	nr. ...2 squadre
• Delegazione Provinciale di Pavia	nr. .... squadre
• Delegazione Provinciale di Sondrio	nr. .... squadre
• Delegazione Provinciale di Varese	nr. .... squadre

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà prioritariamente conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente dei criteri aggiuntivi stabiliti e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.

### **CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 "ELITE" 2019-2020**

#### **a. ARTICOLAZIONE**

Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" per la stagione sportiva 2019/2020 è articolato in **DUE** gironi composti da 16 squadre ciascuno.

#### **b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2019/2020, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2005 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.



### **c. ALLENATORI**

E' opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2019/2020, in merito alla conduzione tecnica delle squadre:

**“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”**

### **d. MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

### **e. TEMPO DI ATTESA**

**Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.**

### **f. FORMULA CAMPIONATO**

L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite”, che permetterà alla squadra vincente di essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:

- **1° Fase** con la disputa di gare di *Play-Off* a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Giovanissimi Regionale Under 15 “Elite”;
- **2° Fase** ad *Eliminazione diretta* a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 2 gironi e le vincenti delle gare di Play – Off;

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
- f) del sorteggio.

### **g. FASI FINALI**

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alle semifinali.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei **Play-Off**.

#### ***g.1 - Play - Off***

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di **soldata** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

**gare di sola andata**

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

- **2° Turno di Play - Off:**

**gare di sola andata**

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

***Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.***

**NB:** Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:

- Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. ***(la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale).***
- Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti ***il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.***
- Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti ***si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.***

## ***g.2 - Gare a Eliminazione diretta***

- **SEMIFINALI:**

Le squadre vincenti il 2° turno dei Play-Off incontreranno le prime due classificate, **con gare di andata e ritorno**, secondo il seguente schema:

Vincente play-off girone "A" – Squadra 1° classificata girone "B";

Vincente play-off girone "B" – Squadra 1° classificata girone "A".

La gara di andata si disputerà ***in casa della squadra vincitrice*** il 2° turno pay-off.

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.

Persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà direttamente a far eseguire ***i calci di rigore*** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" 2019/2020.

- **FINALE:**

Per l'assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite", e la conseguente ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati ***due tempi supplementari*** di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".



## h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2020/2021

Retrocederanno al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021, n° 4 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:

- Le società classificate al 14°, 15° e 16° posto, nella stagione sportiva 2019/2020, retrocederanno direttamente nel campionato Regionale Giovanissimi Under 15;
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 12° e 13° posto si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno mediante il seguente abbinamento:

- squadra classificata al 12° posto / squadra classificata al 13° posto.

**A tale preciso riguardo si conferma che la squadra classificata al 12° posto disputerà in trasferta la prima gara delle due previste.**

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è pari o superiore ai **7 punti**.

L'esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell'organico del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" e per contro, per la squadra perdente, l'ulteriore retrocessione nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019-2020.

Si precisa, che a fronte dell'avvenuto RITIRO della propria squadra da parte della Società F.C. PAVIA 1911, nel GIRONE A **retrocederanno** alla categoria **GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 (33)** la Società **PERDENTE** il turno di **PLAY – OUT**, le società 14° e 15° classificate in quanto la posizione 16° spetta alla Società **F.C. PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.**

Per determinare sia la retrocessione, che l'assegnazione del titolo sportivo, in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)

ART.51 N.O.I.F. omissis.... ART. 51 N.O.I.F. omissis.....

6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.



### **Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.**

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

**NB:** Le società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 retrocedono **NON** potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

### **i. PREMI**

Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" 2019/2020;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

### **I. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 "ELITE" 2020//2021:**

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" 2020/2021:

- le squadre classificate dal 1° al 11° posto dei rispettivi due gironi;
- le squadre vincitrici i play-out al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" stagione sportiva 2019/2020;
- le 4 squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2019/2020;
- le 4 squadre vincitrici i play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2019/2020;
- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D.

Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra le società perdenti i play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, che hanno presentato regolare richiesta di partecipazione.

### **m. PRECLUSIONI**

Come da allegato al Comunicato Ufficiale n. 3 del 19/7/2019:

**NON** possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi 2020/2021 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, **INCORRONO** in una sola delle seguenti preclusioni:





1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2019/2020 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali Under 17;**
2. provvedimenti di cui all'articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali Under 17;**
3. condanna della Società per illecito sportivo **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali Under 17;**

**Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2020/2021.**

**A tali società sarà consentita l'iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.**

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2019/2020 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle gare valedoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei Under 16 e Under 14 o fuori classifica. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione.
9. Inoltre, non potranno essere ammesse al Campionato Regionale le società, che incorrono nelle sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15, riportate nei paragrafi 2.1 e 2.1 del Comunicato Ufficiale n. 1 del sgs:
  - a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
  - b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
  - c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
  - d) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
  - e) esclusione della Società dal campionato;
  - f) revoca dei titoli acquisiti.



Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l'esclusione dal Campionato della Categoria Giovanissimi Regionali Under 15 nella stagione sportiva 2019/2020 con conseguente partecipazione:

- Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 nella stagione sportiva 2020/2021

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2019-2020

### a. ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020 è articolato in **QUATTRO** gironi composti da 16 squadre ciascuno.

### b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2019/2020, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2005 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.

### c. ALLENATORI

E' opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2019/2020, in merito alla conduzione tecnica delle squadre:

**"Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso."**

### d. MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l'orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.

### e. TEMPO DI ATTESA

**Ai sensi dell'art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.**

### f. FORMULA CAMPIONATO

Al termine della stagione sportiva 2019/2020 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 **DUE** squadre di ciascun girone saranno ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" stagione sportiva 2020/2021 con le modalità sotto riportate:

- le **quattro** squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione diretta al campionato Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" stagione sportiva 2020/2021;
- per le **ulteriori quattro** ammissioni si procederà con la disputa dei play-off.

Al termine della stagione sportiva 2019/2020 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 **quattro** squadre per ciascun girone: tre direttamente e una attraverso la disputa dei play-out.



Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
- f) del sorteggio.

#### **g. PLAY-OFF**

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei **Play-Off** secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

##### **gare di sola andata**

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

Al termine del 1° turno, in caso di parità di punteggio al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato 2019/2020 **senza la disputa dei tempi supplementari**.

Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off e verranno inserite nella graduatoria "C" **considerando la posizione di classifica del campionato e del quoziente punti**.

Le società vincenti le gare del 1° turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondi il seguente schema:

- **2° Turno di Play - Off:**

##### **gare di sola andata**

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

Anche nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio, al termine dei 90' regolamentari, sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato **senza la disputa dei tempi supplementari**.

**Le 4 squadre vincenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria "A" acquisendo il diritto di ammissione al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 "Elite" stagione sportiva 2020/2021.**

**Le 4 squadre perdenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria "B" considerando la posizione di classifica del campionato e del quoziente punti.**

**NB:** Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:

- Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. **(la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale).**
- Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti **il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.**



- Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti **si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.**

#### **H. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2020/2021**

Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 2020/2021, n° 4 squadre per ciascun girone individuate con la seguente modalità:

- Le società classificate al 14°, 15° e 16° posto retrocederanno direttamente nel campionato Provinciale Giovanissimi Under 15;
- Le squadre, al termine della stagione sportiva, classificatesi al 12° e 13° posto si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti obbligati abbinamenti:
  - squadra classificata al 12° posto / squadra classificata al 13° posto.

**A tale preciso riguardo si conferma che la squadra classificata al 12° posto disputerà in trasferta la prima gara delle due previste.**

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è pari o superiore ai **7 punti**.

L'esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell'organico del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 e per contro, l'ulteriore retrocessione nel Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 per la stagione sportiva 2020/2021.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019-2020.

Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)

ART.51 N.O.I.F. omissis....

6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

## Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

**NB:** Le società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 retrocedono **NON** potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

### **I. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2020/2021:**

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021:

- Le squadre classificate dal 6° al 11° posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020;
  - Le squadre perdenti i play-off e vincenti i play-out di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020;
  - le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 2019/20 di ciascuna Delegazione Provinciale;
  - le 3 squadre meglio classificate nella fase finale per il Titolo provinciale Giovanissimi Under 15 nella misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale di cui al punto precedente;
- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| • Delegazione Provinciale di Bergamo | nr. ...1 squadre |
| • Delegazione Provinciale di Brescia | nr. ...1 squadre |
| • Delegazione Provinciale di Milano  | nr. ...1 squadre |

Qualora una o più squadre vincitrici il Titolo provinciale Giovanissimi Under 15 2019/2020 o delle tre squadre meglio classificate nella fase finale per il titolo provinciale delle delegazioni sopra riportate, non potessero essere ammesse al Campionato Regionale Under 15 2020/2021, per una delle preclusioni riportate nei c.u. n. 1 e 3 del s.g.s. (vedi punto m), o per rinuncia, verranno ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 le società meglio classificate nella fase finale per il titolo provinciale

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, secondo i punteggi riportati nel c.u. 3 del sgs, tra le società vincenti i gironi provinciali che ne faranno richiesta.

### **I. PRECLUSIONI**

Come da allegato al Comunicato Ufficiale n. 03 del 19/07/2019:

**NON** possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi 2020/2021 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, **INCORRONO** in una sola delle seguenti preclusioni:

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2019/2020 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali;**



2. provvedimenti di cui all'articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali**;
3. condanna della Società per illecito sportivo **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allevi Regionali**;

**Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2017/2018.**

**A tali società sarà consentita l'iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.**

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2019/2020 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle gare valedoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei Under 16 e Under 14 o fuori classifica. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione.
9. Inoltre, non potranno essere ammesse al Campionato Regionale le società, che incorrono nelle sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17, riportate nei paragrafi 2.1 e 2.1 del Comunicato Ufficiale n. 1 del sgs:
  - a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
  - b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
  - c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
  - d) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
  - e) esclusione della Società dal campionato;
  - f) revoca dei titoli acquisiti.

**Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l'esclusione dal Campionato della Categoria Giovanissimi Regionali Under 15 nella stagione sportiva 2020/2021 con conseguente partecipazione:**

**- Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 nella stagione sportiva 200/2021**



**TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 fase PRIMAVERILE 2019-2020****a. ARTICOLAZIONE**

Il Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primavera 2019/2020, è articolato in 4 gironi composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale.

Le 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale saranno ripartite tra le Delegazioni in base al numero delle squadre iscritte al Torneo:

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Delegazione Provinciale di Bergamo | nr. ...6 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Brescia | nr. ...7 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Como    | nr. ...6 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Cremona | nr. ...0 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Lecco   | nr. ...3 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Legnano | nr. ...6 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Lodi    | nr. ...3 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Mantova | nr. ...3 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Milano  | nr. ...12 squadre |
| • Delegazione Provinciale di Monza   | nr. ...7 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Pavia   | nr. ...3 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Sondrio | nr. ...0 squadre  |
| • Delegazione Provinciale di Varese  | nr. ...4 squadre  |

Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2019/2020 verrà assegnato il XX° Trofeo Coppa Lombardia.

**b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 stagione sportiva 2019/2020 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.

**c. MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l'orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.

**d. TEMPO DI ATTESA**

Ai sensi degli art. 54 com. 3 e 67 com. 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Regionale Giovanissimi Under 14 il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.

**e. FORMULA CAMPIONATO**

L'assegnazione del XX° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primavera - 2019/2020* comprende due fasi:

- 1° Fase con la disputa di gare di *Play-Off* a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Giovanissimi Regionali Under 14 Primavera 2019/2020;
- 2° Fase ad *Eliminazione diretta* a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 4 gironi e le vincenti delle gare di Play – Off;

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:



- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
- f) del sorteggio.

## **f. FASI FINALI**

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad *Eliminazione diretta*.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primavera 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei *Play-Off*.

### **f.1 - Play - Off**

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di *sola andata* sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

- **2° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

*Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.*

*NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:*

- Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 7 punti. *(la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale).*
- Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti *il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.*
- Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti *si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.*

### **f.2 - Gare a Eliminazione diretta**

- **QUARTI DI FINALE:**

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off.

La gara si disputerà *in casa della squadra prima classificata*.

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale.





Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.

*In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.*

- **SEMIFINALI:**

Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con *gare di andata e ritorno*.

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.

Persistendo il risultato di parità, l'arbitro, *senza la disputa dei tempi supplementari*, procederà a far eseguire *i tiri di rigore* secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del XX° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2019/2020*.

- **FINALE:**

Per l'assegnazione del XX° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primavera* le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente l'arbitro procederà, *senza la disputa dei tempi supplementari*, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

#### **g. PREMI**

Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primavera 2018/2019, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa XX° Trofeo Coppa Lombardia;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primavera 2019/2020 verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.



## 1.8 LIMITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE UFFICIALI DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ.

1. Alle gare dei Campionati di ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA e SECONDA CATEGORIA nonché alle altre gare dell'attività ufficiale organizzata dal Comitato Regionale Lombardia e Delegazioni Provinciali e Distrettuali dipendenti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva in corso che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
2. Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (C.U. LND n.1 del 01/7/2019), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R.L., l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

### Stagione Sportiva 2019/2020

**categorie eccellenza e promozione** obbligo di impiego  
di **1** calciatore nato dal 01.01.1999  
di **1** calciatore nato dal 01.01.2000  
di **1** calciatore nato dal 01.01.2001

**categoria prima:** obbligo di impiego  
di **2** calciatore nato dal 01.01.1997  
di **1** calciatori nati dal 01.01.1998

**categoria seconda:** obbligo di impiego  
di **2** calciatori nati dal 01.01.1996  
di **1** calciatori nati dal 01.01.1997

Tale obbligo non sussiste nei seguenti **2** casi:

**1- in caso di espulsione dal campo;**

**2- in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.**

**Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.**

L'inosservanza delle predette disposizioni è punita con la sanzione della perdita della gara, così come previsto dall'art. 10, comma 6, del codice di giustizia sportiva.

L'eventuale reclamo deve essere presentato dalle società interessate al giudice sportivo, con le modalità previste dagli articoli 53 e 67 del codice di giustizia sportiva

**Rimane inteso che, limitatamente alla categoria Eccellenza, per le competizioni a livello nazionale (spareggi tra le seconde classificate, fase finale nazionale Coppa Italia) l'obbligo di cui sopra si riduce ad un calciatore classe 2000 e ad un calciatore classe 2001.**



## 1.9 PREMIO “GIOVANI IN CAMPO” STAGIONE 2019/2020

### RISERVATO PER LE SQUADRE DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato un progetto che, anche per la stagione sportiva 2019/2020, premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente stagione sportiva. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi Campionati.

Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, **in aggiunta** a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla L.N.D.

A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione all’età, per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l’impiego **di due calciatori**, di cui uno nato dall’1/1/2000 in poi e uno nato dall’1/1/2001 in poi.

Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto tale impiego nell’obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020.

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:

- Campionato di Eccellenza:
  - 1.a classificata € **9.000,00** (Euro novemila/00);
  - 2.a classificata € **6.000,00** (Euro seimila/00);
  - 3.a classificata € **3.500,00** (Euro tremila/500);
- Campionato di Promozione:
  - 1.a classificata € **9.000,00** (Euro novemila/00);
  - 2.a classificata € **6.000,00** (Euro seimila/00);
  - 3.a classificata € **3.500,00** (Euro tremila/500).

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri ben precisi ed individuati che determinerà le Società prima, seconda e terza “classificata” in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato Regionale.

## REGOLAMENTO

### 1. CRITERI E MODALITA’ DELLA GRADUATORIA DI MERITO

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, **con esclusione delle ultime tre** (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le **eventuali gare di spareggio, play-off e play-out**.

Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest’ultima saranno annullati.

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all’impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell’illustrazione di tale progetto, **a condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara**, italiani, comunitari



ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche. C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), **siano subentrati nel corso di ogni gara** o che siano stati espulsi dall'Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.

## 2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

- **1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall'inizio della stessa;**
- **3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l'intera durata del primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;**
- **4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall'inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;**
- **6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l'intera durata della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.**

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi conteggi dell'impiego dei "giovani" calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.

## 3. BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020, **contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 indipendentemente se Regionale o Provinciale**, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.

## 4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA

Non avranno diritto al premio:

- a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2019/2020 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali dei Campionati di competenza Eccellenza e Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11;
- b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;
- c) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo e/o di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori.

Pertanto, nell'ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b) e c) si siano classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.



## 5. PREMI

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 31 dicembre 2020 soltanto dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse saranno regolarmente iscritte al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico.

In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all'intero Campionato (andata e ritorno della "regular season"), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2019/2020.

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera.

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.

### **RISERVATO PER LE SQUADRE DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA**

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ha approvato un progetto che, per la stagione sportiva 2019/2020, premierà le migliori Società dei Campionati regionali di Prima e Seconda Categoria che avranno promosso una rilevante "politica dei giovani" nell'ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente stagione sportiva. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi Campionati. Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell'ambito dei rispettivi Campionati di competenza (Prima e Seconda Categoria), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. "giovani", **in aggiunta** a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dal Comitato Regionale.

A tale proposito, si ricorda che il Comitato Regionale Lombardia, per l'attuale stagione sportiva, ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. "giovani", in relazione all'età, per le gare dei Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria, l'impiego **di tre calciatori**, di cui **uno** nato dall'1/1/1998 in poi e **due calciatori** nati dall'1/1/1997 in poi (Prima Categoria) e **di tre calciatori**, di cui **uno** nato dall'1/1/1997 in poi e **due calciatori** nati dall'1/1/1996 in poi (Seconda Categoria).

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle graduatorie regionali dei rispettivi Campionati di Prima e Seconda Categoria:

Campionato di Prima Categoria:

- 1.a classificata € **5.000,00** (Euro cinquemila/00);
- 2.a classificata € **4.000,00** (Euro quattromila/00);
- 3.a classificata € **3.000,00** (Euro tremila/00);

Campionato di Seconda Categoria:

- 1.a classificata € **4.000,00** (Euro quattromila00);
- 2.a classificata € **3.000,00** (Euro tremila/00);
- 3.a classificata € **2.000,00** (Euro duemila00).

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri ben precisi ed individuati che determineranno le Società prima, seconda e terza “classificata” in ciascun Campionato di Prima e Seconda Categoria.

## REGOLAMENTO

### 1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, **con esclusione delle ultime tre** (giornate di campionato). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le **eventuali gare di spareggio, play-off e play-out**.

Nell'ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest'ultima saranno annullati.

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all'impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell'illustrazione di tale progetto, **a condizione che vengano utilizzati dall'inizio di ogni gara**, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), **siano subentrati nel corso di ogni gara** o che siano stati espulsi dall'Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.

### 2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

- **1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall'inizio della stessa;**
- **3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l'intera durata del primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;**
- **4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall'inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;**
- **6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l'intera durata della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.**

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi conteggi dell'impiego dei “giovani” calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.

### 3. BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle Società che svolgono attività GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020, **contestualmente nelle Categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 e calcio a 5 indipendentemente se Regionale o Provinciale**, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società “gemellate” o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.



#### 4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA

Non avranno diritto al premio:

a) le Società che al termine del Campionato di Prima Categoria 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Seconda Categoria e le Società che al termine del Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Terza Categoria;

b) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo e/o di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori. Pertanto, nell'ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a) e b) si siano classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.

#### 5. PREMI

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi Campionati di Prima e Seconda Categoria, sarà corrisposto alle stesse entro il 20 luglio 2020 soltanto dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse saranno regolarmente iscritte al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico.

In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina e avendo riguardo all'intero Campionato (andata e ritorno della "regular season"), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale al termine della stagione sportiva 2019/2020.

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera.

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dal Comitato Regionale che provvederà a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.

#### 1.10 FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche dei campionati organizzati dalla L.N.D. sono formate mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata e di zero punti per la gara persa.

#### 1.11 CLASSIFICHE PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI

(Art. 51 delle N.O.I.F.)

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione in classifica è applicabile la norma di cui all'art. 51 delle Norme Organizzative Interne delle F.I.G.C.

Interpretazione dell'Art. 51 N.O.I.F.

Chiarimenti e precisazioni sulla esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 51 delle N.O.I.F. concernente la formazione delle classifiche e in particolare quegli aspetti di parità in graduatoria di due o più squadre che non consentono di stabilire, alla conclusione dei vari Campionati, l'assegnazione del titolo sportivo e di definire al tempo stesso le eventuali posizioni che, pur non costituendo di per se stesso titolo sportivo diretto, sono tuttavia rilevanti ai fini della ammissione a previste gare di PLAY-OFF O PLAY-OUT per ulteriori promozioni e/o retrocessione ai Campionati superiori e/o inferiori.



In via preliminare è opportuno premettere che lo spirito delle disposizioni di cui al già citato art. 51 è quello di risolvere, con lo svolgimento di una sola gara di spareggio, ogni situazione di parità di classifica e di evitare al tempo stesso il possibile ripetersi di numerose analoghe gare il cui svolgimento, valutato in termini temporali, potrebbe pregiudicare l'effettuazione di altre manifestazioni programmate per il periodo successivo alla conclusione dei Campionati.

Al fine, pertanto, di assicurare la necessaria uniformità di comportamento si prendono in esame di seguito quelle che, presumibilmente, potrebbero essere le **ipotesi più ricorrenti** e, si forniscono, per ciascuno dei casi, le seguenti indicazioni:

**a) Parità di classifica fra due squadre al 1° posto del relativo girone**

Le due squadre disputeranno una gara di spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; la vincente accede di diritto al campionato superiore; la perdente viene ammessa, quale seconda classificata ai "play-off".

**b) Parità di classifica fra tre o più squadre al 1° posto del relativo girone**

Anche in questo caso si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due squadre meglio classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per l'assegnazione del 1° e 2° posto e la conseguente acquisizione dei rispettivi titoli già indicati nel precedente punto a.

**c) Parità di classifica fra due o più squadre al 5° posto del relativo girone**

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

Si ritiene di precisare, per concludere, che i meccanismi di cui agli esempi sopra riportati vanno applicati, per inverso, nelle corrispondenti posizioni di classifica che interessano le retrocessioni.

**1.12 PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI REGIONALI.**

**STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.**

Si riportano qui di seguito le norme che saranno applicate al termine della stagione sportiva 2019/2020 ai fini della promozione alla categoria superiore o della retrocessione alla categoria inferiore, (vedi Comunicato n.1 della Lega Nazionale Dilettanti)

**a) CAMPIONATO di ECCELLENZA (n. 3 girone da 16 squadre)**

**PROMOZIONI**

Sono promosse al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021 le vincenti dei tre gironi del campionato di eccellenza e le vincenti gli spareggi tra le seconde classificate.





#### RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.13, fatte salve le eventuali, ulteriori retrocessioni conseguenti al maggior numero di società lombarde retrocesse in eccellenza dal campionato nazionale Serie D.

#### **b) CAMPIONATO di PROMOZIONE (n. 6 gironi da 16 squadre)**

##### PROMOZIONI

Le società che al termine della stagione sportiva 2019/2020, si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato di promozione, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di eccellenza della stagione sportiva 2020/2021.

#### RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.13

#### **c) CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA (n.12 gironi da 16 squadre)**

##### PROMOZIONI

Le società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato di 1<sup>a</sup> categoria, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di promozione della stagione sportiva 2019/2020.

#### RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.13

#### **d) CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA (n. 20 gironi da 16 squadre, n. 3 gironi "N-O-R" da 18 squadre e n. 1 girone "X" integrato da 8 squadre di 2<sup>a</sup> e 7 di 3<sup>a</sup> cat.)**

##### PROMOZIONI

Le società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato di 2<sup>a</sup> categoria, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di 1<sup>a</sup> categoria della stagione sportiva 2020/2021.

#### RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.13

#### **e) CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA**

##### PROMOZIONI

Le società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al primo posto di ciascun girone dei campionati provinciali e locali di 3<sup>a</sup> categoria acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di 2<sup>a</sup> categoria della stagione sportiva 2020/2021.

#### **f) CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE "A" (4 gironi da 16 squadre)**

#### RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.13

#### **g) CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE "B" (9 gironi da 16 squadre)**

##### PROMOZIONI

Le Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato juniores regionale "B" acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato regionale Juniores "A" della stagione sportiva 2020/2021.

## RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.13

### **h) CAMPIONATO FEMMINILE**

#### **Femminile Eccellenza (n. 1 girone da 14 squadre)**

##### PROMOZIONI

La vincente del girone unico acquisirà il titolo sportivo per l'ammissione al campionato nazionale superiore della stagione 2019/2020.

##### RETROCESSIONI

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, andranno ad occupare la **13ma e 14ma posizione** della classifica finale del girone del Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE, retrocederanno al Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE 2020/2021

#### **Femminile Promozione (n. 2 gironi: una da 13 squadre e un o da 14 squadre)**

##### PROMOZIONI

Sono promosse al "campionato femminile di Eccellenza 2020/2021 le vincenti dei 2 gironi del campionato di calcio femminile Promozione 2019/2020.

### **i) CAMPIONATO di CALCIO A 5**

#### **Serie C 1 (n. 1 girone da 14 squadre)**

##### PROMOZIONI

Vedi punto 1.4

##### RETROCESSIONI

Vedi punto 1.4

#### **Serie C 2 (n. 2 gironi uno composto da 14 squadre e uno da 15 squadre)**

##### PROMOZIONI

Vedi punto 1.4

##### RETROCESSIONI

Vedi punto 1.4

#### **Serie D (n. 4 gironi due da 11 squadre e due da 12 squadre)**

##### PROMOZIONI

Vedi punto 1.4

### **1.13 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 2019/2020.**

Di seguito si riporta la normativa completa che disciplina l'organizzazione delle gare di Play-Off e di Play-Out.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia:

- ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2019/2020 – la squadra prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di Categoria superiore;
- ha riaffermato il principio che la squadra ultima classificata di ogni girone retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore;



- in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;
- in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all'art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione, o tra le due peggio classificate se si tratta di retrocessione.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento di seguito riportato, che disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente stagione sportiva.

Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull'organizzazione dell'attività sportiva e a quanto previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute riguardo lo svolgimento di gare denominate:

### **"PLAY OFF" e "PLAY OUT"**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ne ha deliberato l'effettuazione alla conclusione dei Campionati della corrente stagione sportiva 2019/2020.

Le fasi post-campionato denominate **Play Off** consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono per la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno agli spareggi per l'ammissione alla Serie D, per le altre categorie alla compilazione di "**graduatorie di merito**" di riferimento per il completamento dell'Organico delle squadre di Categoria superiore 2020/2021 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> Categoria che si saranno collocate al 2<sup>°</sup>, 3<sup>°</sup>, 4<sup>°</sup>, 5<sup>°</sup> posto nella Classifica finale, ad eccezione del girone X di 2<sup>^</sup> categoria nella quale saranno coinvolte le squadre collocate al 2<sup>°</sup> e 3<sup>°</sup> posto.

Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa Italia di Promozione o la Coppa Lombardia di 1a, 2a e 3a categoria, si trovi ad occupare il 2<sup>°</sup>, 3<sup>°</sup>, 4<sup>°</sup> o 5<sup>°</sup> posto nella classifica definitiva del campionato, sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6<sup>°</sup> posto nel medesimo girone di appartenenza.

La Società vincente la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Lombardia di 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> Categoria, Juniores Provinciali e **Juniores Regionale Under 19 "B"**, se non retroceda al campionato inferiore, al termine del campionato 2019/2020, acquisirà il diritto di inserimento al 1<sup>°</sup> posto nella graduatoria "A" di ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l'organico di quel campionato stagione sportiva 2020/2021.

Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la Società vincente la Coppa dovesse ottenere la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out; viceversa in caso di retrocessione tale diritto si perde e la società retrocederà alla categoria inferiore.

Le gare post-campionato denominate **Play-Out**, consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono a determinare le formazioni, che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed all'individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di Categoria inferiore. In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate **al 12<sup>°</sup>, 13<sup>°</sup>, 14<sup>°</sup> 15<sup>°</sup> posto** nella Classifica finale dei Campionati regionali con esclusione del campionato di Seconda categoria dove saranno impegnate le squadre posizionate al 14<sup>°</sup> e 15<sup>°</sup> posto per i gironi a 16 squadre e al 16<sup>°</sup> e 17<sup>°</sup> posto per i gironi a 18, tranne per il girone X dove non sono previsti play-out.



Alla conclusione dei diversi Campionati, per l'ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci si dovrà attenere alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella "graduatoria generale" che viene formata tenendo conto – per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell'arco dell'intero campionato.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato;
- f) del sorteggio.

## **REGOLAMENTO** **(gare di Play-Off e di Play-Out)** **DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2<sup>a</sup> categoria e dei play-off del campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite "a cura del Comitato Regionale Lombardia" secondo quanto stabilito dall'Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell'inizio delle manifestazioni.

Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

### **NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:**

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a **9 punti**. **(la 2<sup>a</sup> classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto)**
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a **9 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata**.
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a **9 punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata**.

A partire dal 3° turno, allorché gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, il turno verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di gioco della gara di andata si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL. Sarà dichiarata vincente del 3° turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta ove persista il risultato di parità, per determinare la vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.

Negli abbinamenti **di Play-Out**, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le gare di andata saranno programmate in casa della formazione che si è trovata in peggiore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.



**Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è superiore a 6 punti.**

Nel determinare le graduatorie finali, per l'eventuale ammissione al campionato di **"eccellenza"**, **al termine del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto nell'ordine:**

- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre:

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2019-2020 con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2019/2020;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato sommato alle gare di play-off;
- del sorteggio.

Nel determinare le graduatorie, per l'eventuale ammissione ai campionati di **"promozione"**, **"1ª categoria"** **al termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell'ordine:**

- della migliore posizione di classifica nel campionato di competenza 2019/20 con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2019/2020;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato sommato alle gare di play-off;
- del sorteggio.

Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l'eventuale ammissione al campionato di **2ª categoria si terrà conto nell'ordine:**

- della migliore posizione di classifica nel campionato 2019/2020, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato 2019/2020;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato sommato alle gare di play-off;
- del sorteggio.

Nel determinare le graduatorie finali dei 3 triangolari (a-b-c), per l'eventuale ammissione al campionato **Juniores Regionale Under 19 "A"**, si terrà conto:

- dei punti conseguiti nei rispettivi triangolari;
- dei punti conseguiti nell'intero campionato 2019/2020;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato 2019/2020;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato 2019/2020;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato sommato alle gare di play-off;
- del sorteggio.

**Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.**



Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale.

### PLAY – OFF

#### **A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

*(per Società del Campionato di Eccellenza)*

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**1° turno**                      **domenica 03 maggio 2020 ore 16.00**  
**2a classificata – 5a classificata**  
**3a classificata – 4a classificata**

**Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Le società perdenti le gare del primo turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**2° turno**                      **sabato 09 maggio 2020 ore 16.00**  
**vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta**

**Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di spareggio-promozione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia.

#### **NOTA BENE**

**Nel caso che una Società di Eccellenza lombarda, occupante il 2°,3°,4° o 5° posto nella classifica finale del campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della Coppa Italia, il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.**

#### **B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

*(per Società del Campionato di Promozione )*

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**1° turno**                      **sabato 02 maggio 2020 ore 16.00**  
**2a classificata – 5a classificata**  
**3a classificata – 4a classificata**



**Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**2° turno**                      **sabato 09 maggio 2020 ore 16.00**  
*vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta*

**Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, verrà formata una graduatoria (C) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.

### 3°turno

**Gare di andata**    **sabato 16 maggio 2020 ore 16.00**  
**Gare di ritorno**   **mercoledì 20 maggio 2020 ore 16.00/20.30**

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. Le società perdenti il terzo turno formeranno la graduatoria B.

### 4°turno

Le tre società vincenti formeranno un triangolare e si incontreranno fra loro in gare di sola andata.

**1° Gara triangolare**                      **Sabato**    **23 maggio 2020 ore 16.00**  
**2° Gara triangolare**                      **Mercoledì** **27 maggio 2020 ore 16.00/20.30**  
**3° Gara triangolare**                      **Sabato**    **30 maggio 2020 ore 16.00**

Nelle gare del triangolare, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola andata senza la disputa di tempi supplementari e calci di rigore. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del triangolare. Un apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale stabilirà quali saranno le squadre che disputeranno il primo incontro.

Nel determinare le graduatorie finali, per l'eventuale ammissione al campionato di **"eccellenza" al termine del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto nell'ordine:**

- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre:

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2019-2020 con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2019/2020;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato sommato alle gare di play-off;
- del sorteggio.



### **C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020** *(per Società del Campionato di Prima Categoria)*

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**1° turno**                      **Domenica 03 maggio 2020 ore 16.00**  
*2a classificata – 5a classificata*  
*3a classificata – 4a classificata*

**Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.** Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**2° turno**                      **Domenica 10 maggio 2020 ore 16.00**  
*vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta*

**Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria verrà formata una graduatoria (graduatoria D) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.

**3° turno**  
**Gare di andata**    **domenica 17 maggio 2020 ore 16.00**  
**Gare di ritorno**   **mercoledì 20 maggio 2020 ore 16.00/20.30**

Le 12 Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. Al termine del 3° turno, per le società perdenti le gare relative a tale turno verrà formata una graduatoria (graduatoria C)

**4° turno**  
**Gare di andata**    **domenica 24 maggio 2020 ore 16.00**  
**Gare di ritorno**   **domenica 31 maggio 2020 ore 16.00**

Le 6 società vincenti il 3° turno si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l'una (A) per le società vincenti e l'altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.

### **D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020** *(per Società del Campionato di Seconda Categoria)*

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica



sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**1° turno**                    **Domenica 3 maggio 2020 ore 16.00**  
                                   **2a classificata – 5a classificata**  
                                   **3a classificata – 4a classificata**

**Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**2° turno**                    **Domenica 10 maggio 2020 ore 16.00**  
                                   **vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta**  
                                   **2a classificata – 3a classificata (girone X)**

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020

**3° turno**  
                                   **Gare di andata domenica 17 maggio 2020 ore 16.00**  
                                   **Gare di ritorno mercoledì 20 maggio 2020 ore 16.00/20.30**

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.

**4° turno**  
                                   **Gare di andata domenica 24 maggio 2020 ore 16.00**  
                                   **Gare di ritorno domenica 31 maggio 2020 ore 16.00**

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.

Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l'una (A) per le società vincenti e l'altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.

**E) STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**  
**(Play-Off e Fasi Finali Campionato Juniores Regionale A Under 19)**

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad **eliminazione diretta**.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Juniores "A" 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei **Play-Off**.

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di **sola andata** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:

**1° Turno** Mercoledì 22 aprile 2020 ore 16.00  
*2a classificata – 5a classificata*  
*3a classificata – 4a classificata*

**2° Turno** Sabato 25 aprile 2020 ore 16.00  
*Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4*

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.

**QUARTI DI FINALE:** Martedì 28 aprile 2020 ore 16.00

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off. La gara si disputerà *in casa della squadra prima classificata*.

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale.

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.

*In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.*

**SEMIFINALI:** Sabato 02 maggio 2020 ore 16.00

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con *gare di sola andata su campo neutro*.

In caso di risultato di parità al termine dei 90' regolamentari, l'arbitro procederà direttamente a far eseguire *i calci di rigore* secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del Titolo Regionale Juniores "A" 2019/2020.

**FINALE:** Martedì 05 maggio 2020 ore 20.30

Per l'assegnazione del titolo Regionale Juniores "A", e la conseguente ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 45 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati *due tempi supplementari* di 15 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

## **F) STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

### ***(play-off tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B Under 19)***

Le società seconde classificate nei 9 gironi del Campionato juniores regionale "B" saranno suddivise in 3 triangolari e si incontreranno fra loro in gara unica (i triangolari e il calendario saranno stabiliti da apposito sorteggio).

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle gare dei triangolari, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;



- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

<b>1° Gara triangolare</b>	<b>Sabato 02 maggio 2020 ore 16.00</b>
<b>2° Gara triangolare</b>	<b>Sabato 09 maggio 2020 ore 16.00</b>
<b>3° Gara triangolare</b>	<b>Sabato 16 maggio 2020 ore 16.00</b>

Al termine delle gare dei triangolari, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre del medesimo girone, per determinare la meglio posizionata si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- c) del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- d) miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato compreso le gare di play-off;
- e) del sorteggio.

Nel caso in cui una società 2<sup>a</sup> classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa Lombardia Juniores Regionali under 19 "B", sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di cui sopra, alle quali parteciperà la squadra 3<sup>a</sup> classificata nel rispettivo girone. Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le rispettive squadre Juniores Regionali Under 19 "B" il 2° posto nella classifica finale del suddetto campionato, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-off ed il loro posto sarà preso dalla squadra classificata al 3° posto nel rispettivo girone.

Al termine delle gare dei triangolari verrà formata una graduatoria A per le società vincenti, una graduatoria B per le società seconde classificate e una graduatoria C per le società terze classificate; nel determinare tali graduatorie si terrà conto nell'ordine:

- del maggior punti conseguiti nei rispettivi triangolari;
- del maggior punti conseguiti nell'intero Campionato 2019-2020;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato 2019-2020;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato 2019-2020;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" conseguito al termine del campionato compreso le gare di play-off;
- del sorteggio.

**Nel caso che le gare dei triangolari della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.**

## **G) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

*(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali)*

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**1° turno**  
**la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale**

**2a classificata – 5a classificata**  
**3a classificata – 4a classificata**

**Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. Nel caso di mancata disputa del 1° e del 2° turno (distacco tra 2<sup>a</sup> classificata e 3<sup>a</sup> classificata superiore a 9 punti) la 2<sup>a</sup> classificata verrà collocata nella graduatoria A.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**2° turno**  
**vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta**

**Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria verrà formata una graduatoria A per le società vincenti le gare relative a tale turno. Esaurita la graduatoria A per i ripescaggi in Seconda categoria, gli eventuali ulteriori posti vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico di Seconda categoria.

#### **H) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2019/2020** **(per Società del Campionato di Promozione Femminile)**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione femminile acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2020/2021.

Le **seconde, terze, quarte e quinte** classificate di ogni girone disputeranno i Play-Off. Tutte le gare di Play Off saranno gestite "a cura del Comitato Regionale Lombardia" secondo quanto stabilito dall'Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell'inizio delle manifestazioni.

Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

#### **NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:**

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è pari o superiore a **9 punti**. **(la 2<sup>a</sup> classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto).**
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è pari o superiore a 9 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è pari o superiore a 9 punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**1° turno unico**                      **Domenica 03 Maggio 2020 alle ore 16,00**  
**2a classificata – 5a classificata**  
**3a classificata – 4a classificata**



**Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

**2° turno unico**                      **Domenica 10 Maggio 2020 alle ore 16,00**  
***vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta***

**Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2019/2020.**

Al termine del 2° turno, verrà formata una graduatoria (graduatoria B) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.

**3°turno Andata**                      **Domenica 17 Maggio 2020 alle ore 16,00**  
**Ritorno**                              **Domenica 24 Maggio 2020 alle ore 16,00**

Le due società vincenti i play-off dei rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.

Al termine del 3° turno, la società vincente e quella perdente saranno inserite in una graduatoria (graduatoria A) che verrà utilizzata nel caso di ulteriore completamento organico del Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2020-2021.

## PLAY-OUT

### **A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

#### **Campionato di Eccellenza**

Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Promozione.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

**gare di andata domenica 03 maggio 2020 ore 16.00**  
**gare di ritorno domenica 10 maggio 2020 ore 16.00**

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;

**A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° e 13° posto disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.**

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una/due Società nell'organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di una/due Società nel Campionato di Promozione.



In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.

## **B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

### **Campionato di Promozione**

Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Prima Categoria.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

**gare di andata domenica 05 maggio 2019 ore 16.00**

**gare di ritorno domenica 12 maggio 2019 ore 16.00**

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;

**A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° e 13° posto disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.**

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una o due Società nell'organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o due Società nel Campionato di Prima Categoria.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.

## **C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

### **Campionato di Prima Categoria**

Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Seconda Categoria.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14 e 15° posto si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

**gare di andata domenica 03 maggio 2020 ore 16.00**

**gare di ritorno domenica 10 maggio 2020 ore 16.00**

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;

**A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12°, 13° posto disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.**

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una o due Società nell'organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o due Società nel Campionato di Seconda Categoria.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini



della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.

#### **D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

##### **Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.**

Le società classificate al 16° posto (18° posto gironi N-O-R) nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza Categoria.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14° e 15° posto (16° e 17° gironi N-O-R) in ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

**gare di andata domenica 03 maggio 2020 ore 16.00**  
**gare di ritorno domenica 10 maggio 2020 ore 16.00**

##### **gironi N-O-R**

- squadra classificata al 16° posto contro squadra classificata al 17° posto;

##### **gironi X**

- non previsti;

##### **tutti gli altri**

- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;

**A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 14° e 16° posto disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.**

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una Società nell'organico di Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una Società nel Campionato di Terza Categoria.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.

#### **E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

##### **Campionati Regionali Juniores Under 19 "A"**

Le società classificate 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei Campionati juniores regionali Under 19 "B".

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

**Juniores Regionali Under 19 A**  
**Andata sabato 02 maggio 2020 ore 16.00**  
**Ritorno sabato 09 maggio 2020 ore 16.00**

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;

**A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.**

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell'organico del Campionato Reg. Juniores "A" e per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nei Campionati Juniores Regionali Under 19 "B".



In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le rispettive squadre Juniores Regionali Under 19 "A" il 12°, 13°, 14° o 15°, posto nella classifica finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-out che verranno disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in classifica.

**Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.**

## **F) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

### **Campionati Regionali Juniores Under 19 "B"**

Le società classificate al 15° e 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei Campionati Juniores Provinciali Under 19.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

#### **Juniores Regionali B**

**Andata sabato 02 maggio 2020 ore 16.00**

**Ritorno sabato 09 maggio 2020 ore 16.00**

- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto;
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto;

**A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.**

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell'organico del Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nei Campionati Juniores provinciali Under 19.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le rispettive squadre Juniores Regionali "B" il 11°, 12°, 13° o 14°, posto nella classifica finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-out che verranno disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in classifica.

**Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.**





## 1.14 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

### **(C.U. LND n. 1 del 1/7/2019)**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

**(visto che nelle passate stagioni sono sorte difficoltà di interpretazione, per priorità si intende che la società di categoria superiore ha diritto di mantenere l'orario ufficiale mentre quella di categoria inferiore in caso di concomitanza deve variare l'orario di gara).**

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniore – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi-Under 17;
- Campionato Nazionale Giovanissimi-Under 15;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale "Juniore – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniore" femminile;
- Campionato Regionale Allievi- Under 17;
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi-Under 15;
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 19";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria-Over 30";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniore – Under 19";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

### Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Under 19 Maschile;
- Campionato Under 19 Femminile.



### **1.15 RECUPERI GARE**

Com'è noto, i Comitati e le Delegazioni possono far recuperare anche in giorni feriali le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo. (Regolamento LND art. 30 comma 4)

**La data del recupero verrà stabilita con decisione inappellabile da questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Lombardia ha disposto le seguenti eccezioni obbligate:**

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

**Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo 1.14 "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente opuscolo e alle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:**

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva d'Appello, sarà attesa la decisione della Corte Sportiva d'Appello territoriale medesima, ma non quella eventuale della Corte Sportiva d'Appello nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

### **1.16 MODALITA' PROSECUZIONE GARE INTERROTTE**

Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, **in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.**

**In tal senso, la prosecuzione delle gare interrotte avviene, secondo le disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento della Lnd, con le seguenti modalità:**

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
  - i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;



- i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
- i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
- possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
- le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
- nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

Il CRL o le Delegazioni Provinciali o i Distretti stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di sette giorni, prelievi coattivi in occasioni di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di gioco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure play-off e play-out i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., e dal C.G.S. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione.

### **1.17 DIRITTI VARIAZIONI GARE CAMPIONATI UFFICIALI**

Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara devono tassativamente essere inviate all'Ufficio Programmazione gare del CRL entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la disputa della gara stessa. In caso di richieste successive rispetto al termine sopraindicato, verrà addebitato un diritto fisso di Euro 20,00 alla Società tardivamente richiedente.

Nel caso la richiesta sia avanzata per dichiarata esigenza di entrambe le Società, l'importo sarà addebitato a ciascuna nella misura del 50%

Qualora gli spostamenti gare siano dovuti a causa concomitanza gare di categoria superiore i diritti sopra evidenziati non verranno applicati.

### **1.18 INDENNIZZI DI TRASFERTA**

La società ospitante non ha l'obbligo di corrispondere l'indennizzo di trasferta alla società ospite.

Nel caso di interruzione di una gara durante il secondo tempo, il rimborso delle spese avrà luogo mediante il riparto dell'incasso della gara di recupero secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale.

Pertanto non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute in occasione di gare sospese o non disputate.

Nel caso di mancato arrivo dell'arbitro designato, solo la società in trasferta potrà chiedere al Comitato regionale un contributo a titolo di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.



### **1.19 POTERI DEL C.R.L. E DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E RICHIESTE DI SPOSTAMENTO CAMPI DI GIUOCO E/O DI VARIAZIONE DELLE DATE E DEGLI ORARI UFFICIALI DI GARA.**

Considerato che le variazioni dell'ora di inizio di singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendari e le variazioni del campo di gioco oltre a provocare al CRL e alle Delegazioni Prov e Distr. non poche difficoltà di carattere organizzativo (esempio designazioni arbitrali), e che spesso si rileva che le richieste avanzate sono risultate immotivate o artificiose, allo scopo di assicurare la massima garanzia di regolarità dei Campionati, si avverte che saranno tassativamente applicate le disposizioni stabilite dall'art. 30 Regolamento della L.N.D. che prevede:

1. che il C.R.L. e le Delegazioni Prov. e Distr. possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l'inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco;
2. che per l'inversione di turni di calendario o per la variazione del campo di gioco le richieste delle Società devono pervenire al CRL o alla Del. Prov. o Distr. almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara;
3. che le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal CRL o dalla Del. Prov. o Distr. Le relative richieste, da presentare, anche a mezzo fax, da parte di entrambe le Società interessate, devono pervenire al competente Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara;
4. che il CRL o le Del. Prov. o Distr possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della **impraticabilità del campo di gioco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse.**
5. che il CRL o le Del. Prov. o Distr hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalla squadra ospitante e che, in caso di falsa comunicazione, i Comitati deferiscono le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti Organi della Giustizia Sportiva;
6. che nelle ultime **2** giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi e posticipi delle gare rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi.

In questo caso, comunque, il comitato di competenza si riserva la facoltà di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.



## **1.20 SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA (C.U. L.N.D. N.1 DEL 4/7/2019)**

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" - nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva - al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.

Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F..



## 2. ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (C.U. LND n. 1 dell'1/7/2019)

### 2.1 AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

### 2.2 AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

<u>Campionato Nazionale Serie D</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 2.000,00
<u>Campionato Nazionale "Juniore - Under 19"</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 1.500,00
<u>Campionati Nazionali Femminili</u>	
a) <u>Campionato Nazionale Serie C</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 1.000,00
<u>Campionati Nazionali Calcio a Cinque</u>	
a) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 15.000,00
b) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 7.500,00
c) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 4.000,00
d) <u>Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 1.000,00
e) <u>Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 4.000,00
f) <u>Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"</u>	
SERIE A	€. 15.000,00
SERIE A2	€. 7.500,00
SERIE B	€. 3.000,00
FEMM. A/A2	€. 3.000,00
UNDER 19	€. 1.000,00
g) <u>Campionato Under 21 Calcio a Cinque – Fase Nazionale</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 750,00
<u>Campionati Regionali e Provinciali</u>	
<u>Campionato di Eccellenza</u>	
<u>Campionato di Promozione</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 600,00
<u>Campionato di 1<sup>o</sup> Categoria</u>	
1 <sup>o</sup> rinuncia	€. 300,00



<u>Campionati di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Categoria</u>	
<u>Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21"</u>	
<u>Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 19"</u>	
<u>Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria-Over 30"</u>	
<u>Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria-Over 35"</u>	
<u>Campionato Regionale e Provinciale "Juniore – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)</u>	
<u>Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile</u>	
<u>Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	€. 200,00
<u>Attività Amatori</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	€. 100,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2020 e nell'anno solare 2021.

### **2.3 AMMENDE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI UNDER 19 E/O ALLIEVI E GIOVANISSIMI**

Si ricorda che alle **Società di Eccellenza e Promozione** è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniore – Under 19". (punto A/2, A/3 – lett. h, g c.u. n. 1 del 1-07-19 Lnd).

Alle Società che **non partecipano** con proprie squadre al **Campionato Regionale o Provinciale "Juniore"** o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € **5.000,00, per le società di eccellenza**, e di € **4.000,00 per le società di promozione**, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

Per le **Società di 1<sup>a</sup> Categoria** è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniore Under 19". (punto A/4– lettera g c.u. Lnd n. 1 del 1-07-19 ).



Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà **addebitato** un importo variabile **fino ad un massimo di € 1.500,00** quale **concorso alle spese** sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

## **2.4 TASSE PER RICORSI**

### A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazion.	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Camp. Reg. e Prov.	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00

### B) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Camp. Reg. e Prov.	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00

### C) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

### D) Ricorsi innanzi alla Corte Federale di Appello

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

### E) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00





F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare (art.86 C.G.S.)	€ 500,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale ( art. 94 C.G.S.)	€ 50,00
H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campio. Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Camp. Reg. e Prov.	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale -Sezione tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campion. Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Camp. Reg. e Prov.	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Camp Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Reg. e Prov.	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Camp Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.	
L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell' Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionalisti	€ 31,00
M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva	€ 250,00
N) Ricorsi innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile	€ 100,00



## 2.5 TASSE DI TESSERAMENTO E ISCRIZIONE

A) Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali Stagione sportiva 2019/2020 c.u. c.r.l n. 1 del 01-07-2019

CAMPIONATI E TORNEI	DIRITTI DI ISCRIZIONE	TASSA ASSOCIATIVA	ACCONTO SPESE	TOTALE DOVUTO
Campionato eccellenza	€ 2.400,00	€ 300,00	€ 2.850,00	€ 5.550,00
Campionato promozione	€ 1.700,00	€ 300,00	€ 2.450,00	€ 4.450,00
Campionato 1° categoria	€ 1.200,00	€ 300,00	€ 1.350,00	€ 2.850,00
Campionato 2° categoria	€ 800,00	€ 300,00	€ 1.050,00	€ 2.150,00
Campionato Reg. Juniores Under 19	€ 750,00		€ 300,00	€ 1.050,00
Campionato 3° categoria	€ 550,00	€ 300,00	€ 800,00	€ 1.650,00
Campionato 3° categoria-under 21	€ 550,00	€ 300,00	€ 800,00	€ 1.650,00
Campionato 3° categoria-under 19	€ 550,00	€ 300,00	€ 800,00	€ 1.650,00
Campionato 3° categoria-under 21 riserv.	€ 550,00		€ 200,00	€ 750,00
Campionato provinciale Juniores Under 19	€ 550,00		€ 200,00	€ 750,00
Campionato calcio femminile Eccellenza (serie C)	€ 600,00	€ 300,00	€ 650,00	€ 1.550,00
Campionato calcio femminile Promozione (serie D)	€ 350,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 850,00
Campionato femminile juniors	€ 250,00		€ 100,00	€ 350,00
Campionato calcio a 5 - serie C1	€ 650,00	€ 300,00	€ 900,00	€ 1.850,00
Campionato calcio a 5 - serie C2	€ 500,00	€ 300,00	€ 750,00	€ 1.550,00
Campionato calcio a 5 - serie D	€ 400,00	€ 300,00	€ 750,00	€ 1.450,00
Campionato Regionale calcio a 5 femminile	€ 450,00	€ 300,00	€ 100,00	€ 850,00
Campionato Under "Under 21" Calcio a Cinque maschile	€ 300,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 550,00
Campionato Under "Under 21" Calcio a Cinque femminile	€ 250,00		€ 100,00	€ 350,00
Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile	€ 250,00		€ 100,00	€ 350,00
Torneo amatori	€ 350,00	€ 300,00	€ 700,00	€ 1.350,00
Torneo Coppa Lombardia	€ 200,00			€ 200,00
Torneo Coppa Lombardia Juniores	€ 100,00			€ 100,00
Torneo Coppa Lombardia femminile Eccellenza (serie D)	€ 100,00			€ 100,00
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie C2	€ 100,00			€ 100,00
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D	0			0

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati.



Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "Pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria, alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018/2019 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

### **CALCIO FEMMINILE**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, **per la prima volta**, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

### **CALCIO a CINQUE**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020 nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque



Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio Femminile

### **B) Tasse di tesseramento**

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 100,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° tesseramento)	€ 350,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile	€ 15,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, Lega Pro, "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€ 6,00
(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "piccoli amici" e "primi calci"	€ 6,00
- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 80,00
- Tessera riconoscimento calciatori	€ 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore)	€ 3,00

### **2.6 STAMPATI FEDERALI**

#### **Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali**

- Lega Nazionale Professionisti serie A e B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

#### **Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020– Divisione Calcio Femminile**

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B	€ 21,00
- Dirigenti società	€ 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 6.000,00
- Serie B	€ 3.000,00
- Campionato Primavera Serie A	€ 1.000,00



Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti	€ 10,52
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 10,52
- Piccoli Amici e Primi calci	€ 3,83
- Dirigenti società	€ 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,75

**Tasse di iscrizione ai campionati giovanili:**

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 17 - Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettanti	€ 310,00
- Società di Puro Settore	€ 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettanti	€ 260,00
- Società di Puro Settore	€ 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

**Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.**

**Tassa di affiliazione (art. 15, comma 2 - N.O.I.F.)**

La tassa che si versa solo all'atto del primo anno di affiliazione per la stagione 2019/2020 è stata fissata:

- Per tutte le società delle Leghe	€ 65,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica	€ 20,00

**Tassa annuale di associazione (art. 15/6 - N.O.I.F.)**

La tassa annuale di associazione, che le società devono versare alla L.N.D., per la stagione sportiva 2019/2020, è stata fissata in € 300,00

La tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico per le Società Federali per la stagione sportiva 2019/2020 è stata fissata in € 30,00

**2.7 TARIFFE PER L'OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEI RELATIVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE**

Si riportano qui di seguito le tariffe per l'omologazione dei campi di calcio e dei relativi, eventuali impianti di illuminazione; omologazione necessaria per la disputa sui campi stessi di gare ufficiali di competenza della L.N.D. e/o del S.G. e S. della F.I.G.C.:

**omologazione richiesta da società affiliate alla F.I.G.C.**

**omologazione richiesta da altri soggetti**

**• Per l'omologazione di un campo di calcio:**

€ 250,00	ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 370,00
€ 120,00	per ogni sopralluogo successivo al primo, ove l'omologazione richieda più sopralluoghi	€ 175,00
€ 120,00	per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 175,00

**• Per l'omologazione dell'impianto di illuminazione di un campo di calcio**

€ 80,00	ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 200,00
€ 40,00	per ogni sopralluogo successivo al primo, ove l'omologazione richieda più sopralluoghi	€ 100,00
€ 40,00	per ogni impianto di illuminazione successivo al primo, ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Nel caso che la Società presenti l'autocertificazione per l'impianto di illuminazione la tariffa è fissata in € 50,00.



## **2.8 UTILIZZO E ONERI DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE**

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uso emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2019/2020, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

**Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.**

**Di seguito si pubblica alcune note riepilogative in merito all'omologazione e riomologazione dei campi in erba artificiale**

### **- OMOLOGAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE**

ultimati i lavori e la posa del manto, il proprietario dell'impianto o chi per esso deve presentare istanza di omologazione (mod. 6) alla "Ind servizi laboratorio impianti sportivi erba artificiale" che rilascerà l'autorizzazione di utilizzo del campo fino all'emissione del certificato di omologazione per le attività della f.i.g.c.

**viene abolita** la tassa di euro 1.500,00+iva per la disputa di gare ufficiali nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione all'utilizzo e l'emissione del certificato di omologazione.

### **- RIOMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE**

qualora la società richiedente la riomologa produca una autocertificazione in cui dichiara che il campo viene utilizzato in via esclusiva per la propria attività dovrà depositare in duplice copia: istanza di riomologazione (mod.6a), modulo con i dati per la fatturazione, oltre all'autocertificazione di cui sopra su carta intestata della società. una copia andrà inviata alla "Ind servizi laboratorio impianti sportivi erba artificiale", l'altra all'ufficio segreteria del c.r.l. che provvederà a completarlo ed a inviarlo agli uffici amministrativi della l.n.d. per l'emissione della fattura di euro **2.000,00+iva**.

se una società ha già ricevuto la fattura per la riomologa del campo di euro 4000+iva o avesse già provveduto a bonificare alla l.n.d. servizi euro 4.000,00+iva per la riomologazione del campo utilizzato in via esclusiva dalle proprie squadre, per ottenere il rimborso di euro 2.000,00 dovrà inviare alla segreteria del c.r.l. la richiesta di rimborso corredata dalla fattura emessa a suo carico, dalla copia del bonifico effettuato e dalla dichiarazione su carta intestata della società dell'utilizzo esclusivo dell'impianto in erba artificiale.

### **- ISTANZA DI DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE**

qualora l'ente proprietario od il gestore dell'impianto in erba artificiale non sia in grado alla scadenza dell'omologazione di provvedere alla sostituzione del manto in quanto non più riomologabile, potrà chiedere, per una sola stagione sportiva, la deroga all'utilizzo del campo (mod.7) versando la somma di euro 1.500,00 con l'impegno a provvedere alla scadenza della deroga al rifacimento del campo. qualora, per qualsivoglia motivo, venisse disatteso il suddetto impegno da parte del comune/società sportiva, il campo verrà declassato a campo non fruibile per le gare della f.i.g.c.



## **2.9 PREMIO COPPA DISCIPLINA**

Alla società vincente il premio Coppa Disciplina sarà concesso un contributo dell'importo pari alla tassa d'iscrizione al campionato regionale da disputarsi nella stagione 2018/2019.

Tale contributo sarà riconosciuto ad una sola società per ciascun campionato (campionati di eccellenza, di promozione, di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, regionale "Juniores Under 19", calcio femminile Eccellenza e Promozione, Calcio a 5 Serie C1, C2 e D, risultante la prima assoluta nella speciale graduatoria, indipendentemente dal numero dei gironi nel quale è articolato il campionato. Per i campionati organizzati in ambito provinciale o locale, con esclusione della attività amatori (campionato di 3<sup>a</sup> categoria, "Juniores Under 19" provinciale), il premio sarà riconosciuto ad una sola società per ciascun campionato, risultata prima nella speciale graduatoria, indipendentemente dal numero dei gironi nel quale è articolato il campionato provinciale o distrettuale.

In caso di più squadre classificate al primo posto nella speciale graduatoria, il premio verrà ripartito fra le squadre stesse.

## **2.10 REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA LND STAGIONE 2019/2020**

Il C.R. Lombardia mette in palio per la stagione sportiva 2018/2019 un premio denominato "Coppa Disciplina" per i campionati di eccellenza, promozione, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, regionale Juniores Under 19, campionato femminile e di calcio a cinque.

Per i campionati di 3<sup>a</sup> categoria, Juniores Under 19 e Under 21 provinciale, sarà assegnata una Coppa per ciascun campionato indetto da ogni comitato provinciale e locale.

Il premio suddetto sarà assegnato alla società la cui squadra, in base alla seguente tabella, avrà totalizzato, al termine del campionato, il minor numero di punti di penalizzazione.

### **Provvedimenti a carico dei calciatori**

AM	per ogni ammonizione	punti	0,15
E	per ogni gara di squalifica	punti	0,75
F	per ogni settimana di squalifica,	punti	0,75
	Per squalifiche superiori a 1 anno	punti	120,00

### **Provvedimenti a carico dei tecnici**

AT	Per ogni ammonizione	punti	0,15
DT	Per ogni ammonizione e diffida	punti	0,45
ET	Fino a 15 giorni di squalifica	punti	1,15
	Fino ad un mese di squalifica	punti	3,00
	Per ogni squalifica superiore a 1 anno	punti	120,00

### **Provvedimenti a carico dei dirigenti**

DA	Per ogni ammonizione	punti	1,00
DD	per ogni ammonizione e diffida	punti	2,00
G	Per ogni inibizione fino ad un mese	punti	4,00
	Per ogni mese di inibizione	punti	4,00
	Per ogni inibizione superiore a 1 anno	punti	120,00

### **Provvedimenti a carico della Società**

AS	Ammonizione alla Società	punti	2,00
AD	Ammonizione con diffida alla Società	punti	4,00





**Ammende**

C	Fino a € 51,00	punti	1,00
	Oltre € 51,00 fino € 103,00	punti	2,00
	Oltre € 103,00 fino € 206,00	punti	4,00
	Oltre € 206,00 fino € 310,00	punti	6,00
	Oltre € 310,00 fino € 413,00	punti	8,00
	Oltre € 413,00 fino € 516,00	punti	10,00
	Oltre € 516,00 fino € 775,00	punti	25,00
	Oltre € 775,00 fino € 1.033,00	punti	40,00
	Oltre € 1.033,00 fino € 1.291,00	punti	60,00
	Oltre € 1.291,00 fino € 1.549,00	punti	80,00
	Oltre € 1.549,00	punti	100,01

**Squalifica del campo**

H	Per ogni giornata di squalifica	punti	10,00
	Per squalifiche da 5 a 6 giornate	punti	60,00
	Per squalifiche oltre le 6 giornate	punti	120,00
	Per ogni settimana di squalifica	punti	10,00
	Per squalifiche da 3 a 4 settimane	punti	40,00
	Per squalifiche da 5 a 6 settimane	punti	60,00
	Per squalifiche da 7 a 9 settimane	punti	80,00
	Per squalifiche superiori a 9 settimane	punti	120,00
J	Per ogni gara a porte chiuse	punti	5,00

**Penalizzazione in classifica**

K	Per ogni punto di penalizzazione	punti	10,00
	Oltre i 9 punti di penalizzazione	punti	120,00

**Applicazione art. 12 C.G.S. (perdita della gara)**

L	Generica	punti	10,00
---	----------	-------	-------

**Cod. violazione**

Rinuncia al proseguimento della gara	H60	punti	10,00
Mancata presentazione in campo	H12	punti	10,00
Mancanza numero minimo calciatori in campo	H32	punti	10,00
Violazione art. 12 comma 1 e 2 C.G.S.	I 58	punti	10,00
Impiego calciatori squalificati art.34 N.O.I.F.	I 50	punti	10,00
Impiego calciatori non tesserati.	I 22	punti	10,00

N	Esclusione dal campionato o retrocessione All'ultimo posto in classifica	punti	999,00
---	---	-------	--------

Non partecipano alla classifica della Coppa Disciplina le Società:

- ritirate dal campionato di competenza;
  - punite con la retrocessione all'ultimo posto in classifica o con la non assegnazione del titolo di campione o di vincente di girone o con la revoca del diritto alla promozione.
- Quando per una stessa gara o infrazione disciplinare, vengano comminate sanzioni diverse, esse si cumulano.



## 2.11 REGOLAMENTO CLASSIFICA DISCIPLINA SGS STAGIONE 2019/2020

Per Campionati previsti per le categorie Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

<b>a) <u>A carico di calciatori</u></b>		
– 1 <sup>a</sup> Ammonizione	punti	0,40
– 2 <sup>a</sup> Ammonizione	punti	0,60
– dalla 3 <sup>a</sup> Ammonizione e per le successive	punti	0,50
– Squalifiche:		
a) per una giornata di gara	punti	2
b) per ogni giornata di gara oltre la prima	punti	1
c) da due a sei mesi	punti	15
d) da più di sei mesi a un anno	punti	25
e) da più di un anno a tre anni	punti	40
f) da più di tre anni a cinque anni	punti	50
<b>b) <u>A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati</u></b>		
– Ammonizione	punti	1
– Ammonizione con diffida	punti	1,50
– Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):		
a) per una settimana	punti	3
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti	2
c) da più di tre mesi sino a sei mesi	punti	30
d) da più di sei mesi a nove mesi	punti	40
e) da più di nove mesi ad un anno	punti	50
f) da più di un anno a tre anni	punti	70
g) da più di tre anni a cinque anni	punti	80
<b>c) <u>A carico di Società</u></b>		
– Ammonizione	punti	1
– Squalifica del campo:		
a) per una gara	punti	10
b) per due gare	punti	20
c) per tre gare	punti	30
– Penalizzazioni:		
a) di un punto in classifica	punti	10
b) di due punti	punti	15
c) di tre punti	punti	20
– Applicazione art. 10 del C.G.S., commi 1,3,4,6:	punti	10
– Ammende:		
a) fino a € 25,00	punti	0,50
b) da più di € 25,00 a € 51,00	punti	1,5
c) da più di € 51,00 a € 103,00	punti	3
d) da più di € 103,00 a € 258,00	punti	10
e) da più di € 258,00 a € 516,00	punti	20
f) da più di € 516,00 in poi	punti	30



**d) Esclusioni dalla classifica del "Premio Disciplina"**

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del "Premio Disciplina":

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) Squalifica del campo per oltre 6 gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le 6 gare;
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) Condanna della Società per illecito sportivo;
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) Esclusione della Società dal campionato;
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Under 17 o Under 15 unicamente la squadra Under 17 o Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, nella "Sezione 2 - Attività Giovanile Agonistica" per quanto attiene i Criteri di Esclusione e Non Ammissione ai Campionati Regionali).

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

**AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINA**

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

**a) Rinunce a gare**

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	515,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00

NB. - A norma dell'Art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la seconda volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell'Art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino e siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a 10 volte la misura prevista per la prima rinuncia.

**b) Indennizzi**

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

## 3. ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE

### 3.1 UTILIZZO INDISTINTO DI PIU' CAMPI – PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ed episodi legati alla mancata disputa di una gara con conseguenti inevitabili provvedimenti disciplinari a carico degli inadempienti, si consiglia alle società che siano state autorizzate ad utilizzare indistintamente più campi di giuoco di attenersi alla seguente procedura:

1. esporre nello/negli spogliatoio/i del Direttore di Gara la documentazione attestante l'autorizzazione alla disputa della gara indistintamente su più campi. Tale documentazione si identifica con la seconda pagina (Elenco campi da gioco) del calendario relativo alla competizione in programma oppure con frontespizio e pagina del comunicato ufficiale all'interno del quale è stata pubblicata l'autorizzazione all'uso di più campi indistintamente;
2. il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ospitante, all'arrivo del Direttore di Gara, comunicherà al medesimo il campo sul quale verrà disputata la partita. Se tale campo verrà ritenuto praticabile dal Direttore di Gara la partita avrà regolarmente luogo sullo stesso, viceversa, se l'Arbitro giudicherà impraticabile il campo indicato al suo arrivo la gara dovrà necessariamente svolgersi sull'altro campo autorizzato, sempre fatte salve le condizioni di praticabilità riconosciute tali dall'Arbitro.
3. Nel caso particolare in cui la società sia stata autorizzata all'uso indistinto di tre diversi campi di giuoco, sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale indicare all'Arbitro l'ordine dei campi su cui disputare la partita fermo restando le condizioni indicate al punto 2.

Vale la pena sottolineare che qualora la società ospitante negasse la propria disponibilità a far disputare la partita sul campo indicato idoneo dall'Arbitro a seguito dell'espletamento della procedura di cui ai punti 2 e 3 (per poterlo magari preservare per gare ritenute più importanti), la società stessa verrà considerata rinunciataria alla gara con tutte le conseguenze del caso.

Lo stesso dicasi qualora il diniego all'utilizzo del campo arrivasse direttamente dall'Ente proprietario dell'impianto.

Per ultimo, qualora nei giorni precedenti la gara dovessero verificarsi fatti o situazioni che potrebbero pregiudicare l'utilizzo dell'unico o di uno dei campi indistintamente autorizzati per la disputa della stessa, le Società sono pregate di darne immediata comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale per le valutazioni del caso.

### **IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO (Regola n. 1 - Decisioni Ufficiali FIGC)**

1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

### 3.2 SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l'obbligo di **rimuovere la neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di Campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara.**

Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l'obbligo di sgombero della neve, la società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo alternativo ed idoneo. **La mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà, necessariamente, la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico delle Società inadempienti.**



### **3.3 SEGNATURA TERRENI DI GIOCO**

Nel diffidare dell'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle Società che le "Disposizioni di carattere generale sul campo di gioco Decisioni ufficiali della F.I.G.C. regola 1 delle Regole del Gioco del Calcio" al punto prescrive:

"Le linee devono essere bianche, tracciate con gesso o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."

Le Società, e per esse il Presidente, sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni causati dall'impiego di materiali corrosivi.

### **3.4 ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI**

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni indossando la tuta della società di appartenenza.

#### **L'AREA TECNICA**

Si ricorda che, in accordo con il Comitato Regionale Lombardo dell'A.I.A., il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha deliberato di suggerire alle proprie Società di procedere alla segnatura dell'**Area tecnica** sui propri campi di gioco.

**La disposizione non è obbligatoria, ma la mancata osservanza non consentirà ai tecnici delle squadre impegnate in gara di alzarsi dalla panchina, limitando – di fatto – la loro opera.**

L'Area tecnica è quel rettangolo di terreno, posizionato sul "campo per destinazione", limitrofo al campo di gioco, antistante le panchine per il personale di inquadramento tecnico e per i calciatori di riserva, che si estende – lateralmente - un metro per parte oltre le panchine e - in avanti - fino ad un metro dalla linea laterale.

Nell'Area tecnica così individuata, una sola persona è autorizzata a dare istruzioni tecniche. Tale persona deve ritornare al suo posto dopo avere fornito i suoi suggerimenti.

L'allenatore e gli altri dirigenti non devono uscire dall'Area tecnica salvo casi particolari quali, ad esempio, l'intervento – su autorizzazione dell'arbitro - del massaggiatore o del medico sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato.

Va ricordato che l'allenatore e le altre persone presenti nell'Area tecnica devono ovviamente mantenere un comportamento corretto e responsabile.

#### **DIVIETO DI FUMARE NELL'AREA TECNICA**

Si rammenta che con il C.U. n. 121/A della FIGC, pubblicato in Roma il 6 ottobre 2004, il Presidente federale- preso atto della introduzione, nell'ambito delle competizioni U.E.F.A., del divieto di fumare nell'area tecnica durante le gare – ha sancito il divieto di fumare nell'area tecnica del campo di gioco, durante lo svolgimento le gare.

L'inosservanza di detto divieto integra responsabilità disciplinare.

### **3.5 PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

Si comunica che da domenica 25 agosto 2019 con l'inizio della stagione sportiva (Coppa Italia e Coppa Lombardia) sarà in funzione il servizio "Pronto A.I.A.", allo scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell'arbitro designato.

Pertanto, nel caso in cui l'arbitro designato non si sia presentato quando mancano **30 minuti** all'orario fissato per l'inizio della gara, le società sono invitate a chiamare il "Pronto A.I.A." che provvederà ad inviare un altro arbitro.

**Per attivare il "Pronto A.I.A." occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri:**

**02 / 217 22 408**

**02 / 217 22 410**

.....

**349/4107063 (per tutte le gare del sabato)**

Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: **eccellenza, promozione, prima e seconda categoria, juniores regionali, calcio femminile serie C, D e juniores, terza categoria (n. di telefono comunicato dalle rispettive delegazioni provinciali), allievi e giovanissimi Regionali A, allievi e giovanissimi A e B professionisti e giovanissimi reg. femminile regionali.**

**Nelle Gare di calcio a 5 i numeri da utilizzare sono i seguenti:**

Serie C1	n° <b>338-4598799</b>
Serie C2	
Under 21	
Femminile	

Serie D	n° <b>345-0561775</b>
Under 17	
Under 15	

Sono, pertanto, esclusi da tale servizio i campionati organizzati dai comitati provinciali e locali, salvo diverse intese raggiunte dai comitati stessi con le sezioni arbitri della zona che verranno pubblicate sui rispettivi comunicati ufficiali.

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il servizio "Pronto A.I.A."; l'uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente censurato. Tale soluzione è stata decisa dal Consiglio Direttivo del C.R.L. all'evidente scopo di evitare alle Società i disagi e i costi che devono affrontare per il recupero di gare, da effettuare con tutta probabilità in giornate infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell'arbitro designato.

**Una volta attivato il "Pronto A.I.A." ed avuta assicurazione dall'Organo Tecnico regionale dell'invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l'arrivo di quest'ultimo, anche se l'attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito del comma 1 dell'art.67 delle N.O.I.F.** Spetterà poi all'arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all'ora del suo arrivo, stabilire se dare o meno inizio alla gara.

### **3.6 SANZIONI ATTI DI VIOLENZA AI DANNI DEGLI ARBITRI**

Comunicato 104/a Figc del 17/12/2014

Si ricorda alle le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una



somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara sotto riportati potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

<b>CAMPIONATI</b>	<b>COSTO MEDIO GARA</b>
CAMPIONATO DI SERIE D	€ 700
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	€ 210
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	€ 200
CAMPIONATO DI I CATEGORIA	€ 70
CAMPIONATO DI II CATEGORIA	€ 60
CAMPIONATO DI III CATEGORIA	€ 55
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALE	€ 90
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI	€ 60
CAMPIONATO ALLIVI REGIONALI	€ 40
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI	€ 35
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI	€ 35
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI	€ 35
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	€ 150
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE	€ 100
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE	€ 60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE	€ 40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5	€ 1.000
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5	€ 600
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5	€ 400
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€ 200
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5	€ 60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5	€ 50
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€ 40
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5	€ 40
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5	€ 40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE	€ 200
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE	€ 50

### **3.7 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER LA PREVENZIONE DI FATTI VIOLENTI**

Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a loro carico in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori e di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

**NB.** Di norma tale avvertimento va comunicato al pubblico a mezzo radio. Nel caso non esistesse impianto radiofonico, tale avviso va diffuso a mezzo manifesti esposti agli ingressi dello stadio o volantini da distribuire agli spettatori.

### **3.8 TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE (Art.62 N.O.I.F.)**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

#### Art. 62 NOIF

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
- 2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verificino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di





nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonchè di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.
9. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.
11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.



12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
13. Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.
14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

### **3.9 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ OSPITANTE**

Si ricorda che la Società ospitante è oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza può essere chiamata a rifondere i danni patiti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di furti ai danni delle Società ospitate e dell'arbitro.

### **3.10 DANNI PROVOCATI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA.**

La Commissione Accertamenti Danni, presa visione delle norme concernenti l'argomento indicato in epigrafe emanate dalla Commissione Centrale Paritetica, ha inteso apportare le seguenti integrazioni e modifiche:

**a) Gli arbitri ed i suoi assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo devono chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso ove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso; **in tal contesto è fatto obbligo al dirigente incaricato dalla società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando per iscritto (utilizzando l'apposito modulo distribuito alle società) eventuali danni preesistenti;****

**b) Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'arbitro o dei suoi assistenti farli constatare al responsabile della società ospitante, **denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità)**, e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;**

**c) Entro quindici giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro stesso dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al C.R. Lombardia - L.N.D., inviandone copia al CRA Regionale.**

**d) Allo scopo di ottenere una quantificazione conservativa dei danni lamentati, l'arbitro, nei quindici giorni successivi all'avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale, nel quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento, e comunque in ogni caso prima della riparazione dell'autovettura danneggiata, dovrà mettere la stessa a disposizione dei Componenti della Commissione Accertamenti Danni.**



**La documentazione di cui ai punti a), b) e c) così raccolta dal C.R. Lombardia - L.N.D.,** sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile, la quale, entro quindici dal ricevimento, **può contestare**, motivando, sia l'entità del danno sia il danno stesso. La mancata contestazione nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà quindi al rimborso del danno subito. **In caso di contestazioni tra le parti, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Accertamenti Danni, sulla base della perizia (di cui al punto d) preventivamente eseguita.**

**Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.**

### **3.11 RITARDO NELLA PRESENTAZIONE IN CAMPO DELLE SQUADRE**

#### ***Tempo d'attesa***

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Nel caso di ritardo, fatte salvo le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

Nelle ultime due giornate di ciascun Campionato il termine di presentazione in campo delle squadre è ridotto a 15 minuti.

Si rammenta che l'art. 55 delle N.O.I.F. prevede che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva d'Appello territoriale in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi a tali Organi di Giustizia è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

### **3.12 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE GARE UFFICIALI - VERIFICA POSIZIONE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI**

Nel corso dell'attività ufficiale pervengono agli uffici regionali e periferici numerose richieste telefoniche tese ad ottenere informazioni circa la posizione di tesseramento di calciatori che hanno preso parte a gare ufficiali, al fine di conoscere se tali atleti potevano essere legittimamente utilizzati.

Al contempo, alcune Società continuano a manifestare impropriamente le proprie doglianze circa l'impossibilità di verificare la posizione di tesseramento dei calciatori delle squadre avversarie, disconoscendo di fatto i dettati normativi al riguardo.

Rammentando che gli uffici della F.I.G.C. non sono legittimati a rilasciare notizie circa la posizione di tesseramento di atleti appartenenti ad altre Società subordinate ad ipotesi di reclamo innanzi agli Organi Disciplinari, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

#### **"ART. 61 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA**

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o il tabulato dei tesserati stampato dall'Area della propria Società, unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente



addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnato al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

**4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.**

**5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria o della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento allegando copia della distinta di presentazione del tesseramento regolarmente vidimata dal C.R.L. se depositata o copia della ricevuta della raccomandata se spedita.**

**6. Il possesso di tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società."**

### **3.13 IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI**

(C.U. LND n. 1 del 1/7/2019)

Ai sensi dell'art. 71 delle N.O.I.F. l'identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro deve avvenire in uno dei seguenti modi:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Inoltre si precisa che il calciatore non ancora registrato nei tabulati della propria Società, può prendere parte alla gara, purché la Società stessa abbia inoltrato con firma digitale, **entro il giorno precedente la gara**, regolare richiesta di trasferimento.



Con nota n. 952.1/GG/ Segr. del 10/12/2002 la F.I.G.C. ha comunicato che la patente di guida, rilasciata nel nuovo formato plastificato introdotto dal D.M. 07/10/99, può essere utilizzata ai fini della identificazione personale del relativo titolare. (art. 71 N.O.I.F.)

## ELENCO GIOCATORI DA PRESENTARE ALL'ARBITRO

Si ricorda a tutte le società, che nell' elenco dei giocatori da presentare all' arbitro prima dell'inizio di ogni gara, dovranno essere riportati **giorno, mese ed anno di nascita dei giocatori impegnati categoria e girone di appartenenza.**

Si rammenta inoltre, qui di seguito, la norma riguardante l'obbligatorietà dell'indicazione in distinta della **qualifica dell'assistente all'arbitro, cioè se dirigente o giocatore:**

- nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero della tessera rilasciata dal C.R.L. con la qualifica di "dirigente ufficiale".
- nel caso sia un giocatore si dovranno riportare tutti i dati anagrafici.

### 3.14 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO (Art. 66 N.O.I.F.)

(C.U. LND n. 1 del 1/7/2019)

- Per le gare organizzate in ambito **nazionale** sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (FACOLTATIVO).

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

- Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (FACOLTATIVO).



Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.



Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

**La nuova norma, art. 66 delle N.O.I.F prevede che, l'allenatore eventualmente assente nelle gare delle categorie per le quali è prevista l'obbligatorietà della presenza di un tecnico abilitato, non può essere sostituito da un dirigente delle società interessata al quale, pertanto, è impedito l'accesso in panchina in sostituzione del tecnico in quanto soggetto in tal senso non qualificato.**

### **3.15 SOSTITUZIONE CALCIATORI**

(C.U. n.1 LND del 1/7/2019) Art. 74 noif

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nessuna modifica anche per il futsal e per la Serie A di calcio femminile su precisa indicazione dell' IFAB.

Si precisa che:

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **TRE** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **CINQUE** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. (anche per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali le sostituzioni ammesse sono cinque)
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire **SETTE** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di **9 calciatori**, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate **nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti**, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/20 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un **massimo di 9 calciatori/calciatrici**, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.



Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

**Dalla stagione sportiva 2017/2018, con l'intento di ridurre eventuali errori nella trascrizione sul referto di gara dei numeri di calciatori sostituiti, nelle categorie Eccellenza e Promozione il dirigente accompagnatore ufficiale prima di effettuare la sostituzione provvederà a consegnare all'assistente di gara il tagliando (vedi allegato al comunicato ufficiale) riportante il numero di maglia del giocatore sostituito e di quello entrante.**

### **3.16 STAMPATI DA CONSEGNARE ALL'ARBITRO**

Le società devono consegnare al direttore di gara i seguenti stampati:

a) gli stampati per l'indicazione dei calciatori sostituiti, ammoniti ed espulsi

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima o al termine della stessa. Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il diritto - dovere di chiedere copia del modello all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare vari inconvenienti come: errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le società **dovranno prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni**, con riferimento specifico **ai calciatori "giovani"**, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

**Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché, la squadra ospitante, a consegnare i modelli in questione in triplice copia al direttore di gara.**

**Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara - conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", siano redatte in modo chiaro e compilate on line, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei**





**dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara.**

### **3.17 RICHIESTE INFORMAZIONE ALLE SEGRETERIE ED AGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI**

Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali e Normative Regionali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lombardia non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa che indipendentemente dal parere espresso, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena autonomia di giudizio.

In ogni caso i comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

### **3.18 REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Si ricorda che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I. segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A partire dal 1° Luglio 2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I..

Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro C.O.N.I." in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDP (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I..".

I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:

1. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito del documento all' Agenzia delle Entrate che deve apparire sui fogli caricati).

I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le procedure in essere già note alle Società:

1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3. Codice fiscale e/o partita IVA della Società;

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.



Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

**Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2019/2020, attraverso la rituale procedura telematica.**

Si invitano tutte le società ad entrare nella piattaforma del registro 2.0 del CONI per controllare l'avvenuto rinnovo dell'affiliazione tramite stampa della dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui venisse segnalata l'impossibilità di stampare la dichiarazione causa un errore inerente al **Legale Rappresentante** (il Presidente non corrisponde con il Legale Rappresentante oppure l'organismo non ha inviato il Presidente del consiglio societario), vi invitiamo a controllare la corrispondenza tra quanto

1. **presente nell'organigramma societario**
2. **registrato all'Agenzia delle Entrate**
3. **inserito nel registro 2.0. CONI**

Nel caso di disparità tra i primi due punti ed il terzo inoltrare documentazione come richiesto nella circolare n° 69 lnd del 25.05.2018.

- organigramma societario
- dichiarazione di attribuzione del C.F. dell'Agenzia delle Entrate in cui appaia il nome del Legale Rappresentante
- carta d'identità del Legale Rappresentante

alla mail [organismisportivi@coni.it](mailto:organismisportivi@coni.it) o [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it) con richiesta di correzione dati. Nel caso di disparità tra i primi 2 punti dovete provvedere prima all'allineamento e successivamente procedere come sopra indicato. Ricevuta la risposta dal CONI di avvenuta correzione bisognerà attendere il consueto passaggio di dati tra FIGC e CONI tramite flusso dati (visionabile dal portale CONI) dopo il quale, in caso di corretta corrispondenza di tutti i 3 punti, sarà possibile stampare la dichiarazione sostitutiva.

Sul sito del coni all'indirizzo <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html> viene fornita una guida pratica per l'accesso all'area riservata alle associazioni sportive sportive.



## 4 RICHIAMO A NORME REGOLAMENTARI

### 4.1 ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE "PERSONALI"

Tutte le Società **hanno l'obbligo** di munire i "Dirigenti Ufficiali" delle squadre della particolare tessera personale che è titolo valido per l'accesso ai terreni di gioco.

Le Tessere per Dirigenti Ufficiali sono personali ed abilitano ad entrare nel recinto di gioco unicamente la persona indicata (VALE A DIRE L'ACCOMPAGNATORE UFFICIALE, L'ADDETTO ALL'ARBITRO SE PREVISTO, IL MASSAGGIATORE, IL MEDICO SOCIALE SE NON IN POSSESSO DELLA TESSERA DELLA F.M.S., L'ASSISTENTE DI PARTE, E PER LE SOCIETÀ DOVE NON VIGE L'OBLIGO DELL'ALLENATORE "ABILITATO" ANCHE IL DIRIGENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI TECNICO).

Si rammenta che possono richiedere l'emissione della tessera personale solo le persone che sono comprese nell'Organigramma che le Società presentano al Comitato Regionale all'atto della iscrizione ai Campionati e variazioni seguenti.

### 4.2 NOMINA E TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETÀ

La società è tenuta a registrare tutti i propri dirigenti nell'organigramma societario e firmare digitalmente la documentazione conforme per la loro ratifica (foglio organigramma prodotto nella propria area riservata con firme dei dirigenti).

Si comunica, che per le variazioni di organigramma occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni sotto indicate:

1. compilare la variazione di organigramma dalla propria area riservata del sito del comitato scrivente, nella sezione "organigramma" selezionare "gestione organigramma", una volta effettuata e confermata la variazione stampare la "VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA" da sez. stampe ed apporre le firme in originale e timbro;
2. allegare verbale di consiglio dove autorizza l'integrazione, modifica di incarico o le dimissioni dei soggetti;
3. firmare elettronicamente i documenti sottoscritti sopra citati.

N.B. Le pratiche che perverranno in modo irregolare saranno respinte e si dovranno correggerle per poi essere rificate digitalmente.

**Tessere dirigenti ufficiali: Per poter procedere alla emissione delle suddette tessere, i dirigenti dovranno risultare presenti e ratificati nell'organigramma. In caso di presentazione di pratiche di emissione tessera dirigente ufficiale di un dirigente non ratificato (visibile in gestione organigramma) le stesse non potranno essere evase.**

### PROCEDURA PER CAMBIO DI PRESIDENTE (Rappresentante Legale)

In caso di cambio presidenza la società dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

- Entrare nella propria area riservata "Gestione Organigramma", inserire le dimissioni e stampare il conseguente foglio "Variazione Corrente Organigramma" che dovrà essere debitamente firmato dal Presidente dimissionario, timbrato e firmato da un delegato alla firma (oppure dal nuovo Rappresentante Legale).

Tale documento unitamente ad un verbale di assemblea che riporti le motivazioni del cambio di presidenza (deve essere indicato anche il nuovo presidente eletto) redatto su carta intestata, timbrato e firmato dovrà essere dematerializzato e firmato elettronicamente nella apposita sezione "Documenti da firmare" -> "Variazione Organigramma".



- Contemporaneamente alla firma elettronica del documento (variazione organigramma + verbale di assemblea) il medesimo dovrà essere inoltrato allo Sportello Unico tramite mail ([societacr1@lnd.it](mailto:societacr1@lnd.it)).
- Esplicitati i dovuti controlli verrà inoltrata una mail di risposta con le indicazioni su come completare il cambio di presidenza (inserimento nuovo Legale Rappresentante). Per eventuali chiarimenti in merito rivolgersi direttamente allo Sportello Unico.

### **4.3 COLLABORATORI UFFICIALI DELL'ARBITRO (ASSISTENTI DI PARTE)**

Constatato che molte Società incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 10 comma 6, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, per la partecipazione a gare ufficiali di soggetti, facenti le funzioni di collaboratori dell'arbitro, non tesserati, si rammenta che l'art. 63 punto 2) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. stabilisce che:

..omissis..

#### **Assistenti di parte dell'arbitro**

Quando non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali dell'arbitro, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Non possono fungere da assistente di parte tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.

All'arbitro non è consentito sostituire i propri assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.

Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara, partecipare al gioco del calcio come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purchè non sia stato espulso.

E' inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C., colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente di parte fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, a pena di inasprimento della stessa e con conseguente perdita della gara.

### **4.4 TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI**

Le tessere plastificate di riconoscimento dei calciatori hanno validità quadriennale a partire dalla data di rilascio.

Si informano le Società che qualora l'Arbitro, in occasione delle gare, riscontrasse che una tessera plastificata di riconoscimento di un calciatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.

#### **Trasferimento di calciatore ad altra Società.**

La Società cedente dovrà fornire alla Società cessionaria la tessera plastificata di riconoscimento del calciatore interessato.

#### **Calciatore svincolato.**

La tessera plastificata di riconoscimento deve essere resa al calciatore interessato, il quale provvederà a consegnarla alla eventuale nuova Società.

Nell'ipotesi che la Società non abbia più contatti con il calciatore svincolato si invita ad inviare la tessera al Comitato Regionale.



## **4.5 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI**

### **Nuova procedura di richiesta organizzazione torneo / amichevole L.N.D.**

A seguito delle nuove procedure introdotte dalla L.N.D. per richiedere l'autorizzazione di un Torneo L.N.D. o Amichevole bisognerà attenersi alle seguenti indicazioni:

#### **RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TORNEI L.N.D.:**

La richiesta di tornei / amichevoli L.N.D. dovrà avvenire tramite la compilazione del **“Modulo di richiesta organizzazione Torneo / Amichevole”** scaricabile dalla sezione **“modulistica”** del sito C.R.L.. Tale modulo deve essere correttamente compilato in ogni sua parte, in caso di dati mancanti la richiesta non verrà accettata (dati societari, codice campo delle gare, orari e date).

Alla richiesta di autorizzazione sopra citata si deve allegare n° 3 copie del regolamento (fac-simile presente nella sezione **“modulistica”** > **“Regolamento tornei L.N.D.”**) da stampare su carta intestata della società. **E' OBBLIGATORIO A FINE REGOLAMENTO INDICARE NOME, COGNOME E NUMERO DI TELEFONO DI UN RESPONSABILE E UN NUMERO DI FAX.**

Il modulo di richiesta e il regolamento devono pervenire 30 gg prima della data di inizio torneo (60 gg per quelli internazionali) allo **SPORTELLINO UNICO DEL C.R.L.**, debitamente compilati, timbrati e firmati, in modo da poterne effettuare la registrazione.

Effettuata la registrazione dal C.R.L., verrà redatto un preventivo del torneo (tassa approvazione, spese arbitrali e spese funzionamento) che sarà inviato al fax. indicato dalla società richiedente l'approvazione. Entro 5 gg dal ricevimento, in caso di accettazione del preventivo per confermare la richiesta del torneo si dovrà procedere al pagamento, senza il quale non potrà essere concessa l'autorizzazione e la designazione degli arbitri. Il pagamento dovrà essere effettuato presentando il preventivo ricevuto allo Sportello Unico o c/o le Delegazioni di competenza con le consuete modalità. Per importi inferiori a € 500,00 il pagamento potrà essere effettuato con contanti e/o assegni bancari, per importi superiori con assegno circolare intestato alla **LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

#### **RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AMICHEVOLI L.N.D.:**

Per le amichevoli si dovrà utilizzare il **“Modulo di richiesta organizzazione Torneo / amichevole”** inviandolo come per i tornei, ma con un tempo di 8 gg di preavviso rispetto quello fissato per la disputa della gara e la spesa del preventivo sarà addebitata sul conto della società. La conferma dell'avvenuta designazione verrà inoltrata al fax. da segnalare all'atto della richiesta.

#### **Variazione gare tornei L.N.D. e S.G.S.**

**Causa le nuove procedure informatiche le variazioni alle gare di un torneo già autorizzato (data, ora o squadre) devono pervenire all'ufficio di competenza tramite fax, con le seguenti modalità:**

**Posticipo gara:** 5 giorni prima rispetto la data originaria della gara.

**Anticipo gara:** 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara.

Le richieste non pervenute entro tale scadenza non potranno essere prese in esame.

**N.B.** Nelle richieste di variazione oltre alla denominazione del torneo si deve segnalare il numero di riferimento dello stesso riportato sul preventivo.



Si ricorda che la copertura assicurativa per giocatori e tecnici è riconosciuta solo se la gara è stata autorizzata dal Comitato competente e diretta da arbitro federale.

In caso contrario, la responsabilità ricade sul presidente della società, così come i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

Con l'occasione si fa presente di avere concordato con l'Organo Tecnico (C.R.A.) l'invio di Direttori di gara a carattere vicinorio, ai fini di contenere le spese.

Inoltre si ricorda che eventuali espulsioni di calciatori in gare amichevoli non comporta la squalifica automatica.

### **Partecipazione a tornei non autorizzati dalla F.I.G.C.**

Si ricorda che è vietato a società e giocatori associati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi disciplinari; si ricorda, altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in occasione di manifestazioni non autorizzate dagli organi federali, non possono fruire del risarcimento previsto per i tesserati.

Tornei con squadre di società d'altra Lega - Gare amichevoli e tornei con squadre estere (Art.34, 4° comma, e 35 regol. Lega Nazionale Dilettanti).

### **4.6 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI E TORNEI S.G.S.**

Per le gare Amichevoli e Tornei S.G.S (dove è richiesto l'arbitro) valgono le medesime disposizioni come per quelli L.N.D. (vedi punto 4.5.), fatto salvo il metodo di presentazione:

- a carattere Internazionale entro 70 giorni prima della data di inizio c/o C.R.L. ufficio Tornei S.G.S..
- a carattere Nazionale entro 60 giorni prima della data di inizio c/o C.R.L. ufficio Tornei S.G.S.
- a carattere Regionale entro 40 giorni prima della data di inizio c/o C.R.L. ufficio Tornei S.G.S.
- a carattere Provinciale e Locale entro 30 giorni prima della data di inizio c/o le Delegazioni di competenza.

Si precisa che la documentazione relativa ai tornei Internazionali, Nazionale e Regionali posso essere consegnati c/o le delegazioni di appartenenza che provvederanno a trasmetterle al C.R.L. ufficio Tornei S.G.S..

Le richieste non pervenute entro tale scadenza non potranno essere prese in esame. Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati sull'apposito modulo e che sarà addebitato il costo di euro 10 per ogni richiesta (sono esclusi gli spostamenti dovuti a gare di spareggi, play off, play out e finali).

Si consiglia alle società, prima di redigere i regolamenti dei tornei, di consultare il sito del C.R. Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. Nazionale. Tutta la documentazione necessaria per l'autorizzazione dei tornei dovrà essere redatta in N. 3 copie, regolamento, calendario ed eventuale modulo di pagamento per le sole categorie esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e modulo di presentazione dei tornei. Per ogni eventuale chiarimento contattare l'ufficio tornei al N. 0221722306 nel pomeriggio. La non osservanza delle predette norme non consentirà l'autorizzazione allo svolgimento di tornei o gare amichevoli.



## **4.7 SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DI AMMONIZIONI RIPORTATE**

(art. 9, comma 5 - Codice di Giustizia Sportiva)

Omissis....

5) I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorchè conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla **quinta** ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla **quinta** ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla **quarta** ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6) Ai fini dell'applicabilità del precedente comma, l'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

7) Al tesserato espulso dal campo (**entro il termine della gara**), nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva salvo che questi ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

### **E' doveroso precisare che: (art. 137 C.G.S.)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, commi 6 e 7, il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

**2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" e nei campionati nazionali, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo.** Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.

Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
- b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
- c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
- d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.



#### **4.8 ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

(art. 19 - Codice di Giustizia Sportiva)

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.

2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.

3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva.

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.

7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7.

8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.





**Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.**

### **Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici (art. 21 C.G.S.)**

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2.

2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

**Si precisa che non si considera scontata la squalifica qualora la gara viene disputata contro una squadra "fuori classifica" vedi sentenza Alta Corte Giustizia n. 12 del 2011 dove si precisa: "per scontare la squalifica occorre che sussista un rischio sportivo, vale a dire che l'avversaria non sia una squadra fuori classifica".**

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

7. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuovacategoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono



essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

10. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.

**Le società che desiderano verificare la situazione disciplinare dei propri tesserati per controllare eventuali sanzioni subite nella scorsa stagione e non ancora scontate dovranno entrare nell'area società e interrogare il link "Giustizia sportiva" e poi "riepilogo disciplinare". Il sistema mostrerà tutti i calciatori della società richiedente con le sanzioni subite nella stagione sportiva 2018/2019.**

**Se la società vuole conoscere eventuali sanzioni dei nuovi giocatori acquisiti per la stagione sportiva 2019/2020 potrà interrogare il sistema, sempre nella sezione "Giustizia sportiva" e poi scegliendo "altra società", immettendo il nome o la matricola della società di provenienza del nuovo calciatore per visionare le eventuali sanzioni oltre la stagione sportiva trascorsa.**

#### **Esecuzione della sanzione della squalifica del campo (art. 20 C.G.S.)**

1. La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva per motivi di particolare rilievo.

2. La sanzione della squalifica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.

3. La sanzione della squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è conclusa con un risultato valido agli effetti della classifica.

#### **4.9 PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI - INVIO COMUNICATI UFFICIALI**

Si ritiene doveroso rammentare a tutte le Società interessate che la pubblicazione delle decisioni, ai sensi dell'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., avviene mediante l'affissione dei Comunicati Ufficiali negli albi riservati a tale scopo, presso la sede del Comitato Regionale Lombardia – Via Pitteri 95/2 – 20134 Milano, dei Comitati Provinciali e Locali competenti per territorio, presso le rispettive sedi e che le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione; **inoltre si puntualizza che le sanzioni riguardanti le squalifiche dei tesserati per recidiva in ammonizione sono operanti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 21, comma 1, C.G.S.).**

Si ricorda che già a partire dalla stagione sportiva 2005/2006 non sono più inviati, a mezzo posta prioritaria, i Comunicati Ufficiali in formato cartaceo, ma pubblicato sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

Resta inteso che è sempre valido il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo preposto.



#### **4.10 RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE**

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lombardia;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento e eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione ed affissione della rettifica all'albo del C.R. Lombardia tramite Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Lombardia ha disposto quanto segue:

**per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:**

**24/12/1978 - Rossi Luigi - aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: nato il 24/12/1978;**

**25/09/1979 - Rossi Luigi - aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: nato il 25/09/1979;**

- le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano *pervenute* al C.R. Lombardia - anche a mezzo telefax - entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;
- per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telefax, ad uno dei recapiti indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali, ferma restando la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

#### **4.11 SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

(C.U. LND n. 1 del 1/7/2019)

Per la stagione sportiva **2019/2020** sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

##### **Art. 72/5 delle N.O.I.F. – Tenuta di gioco dei calciatori.**

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.



E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

### **Art. 52 del regolamento della L.N.D.- I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.**

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C. nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.

4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazioni per:

- a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori o di altri tesserati;
- b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo;
- c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori o altri tesserati;
- d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro;

5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati e le Divisioni, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.

6. Le Società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.

Si ricorda che il Presidente Federale, con deliberazione del 27 luglio 2004, ha deciso, fra l'altro:

- a) di estendere lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 centimetri quadrati per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S. e di poter inserire all'interno dello stesso fino a due marchi pubblicitari per le Leghe professionistiche e fino a tre marchi per la L.N.D. ed il S.G.S.;
- b) di consentire, in alternativa, di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di 75 centimetri quadrati, mantenendo, in tal caso, l'estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da giuoco in 200 centimetri quadrati, con la possibilità di apposizione di un solo marchio pubblicitario all'interno di detto spazio per le Leghe professionistiche e di soli due marchi pubblicitari per la L.N.D. ed il S.G.S.;
- c) di subordinare la possibilità di opzione per la soluzione sub a) o sub b) alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo della Lega competente o del S.G.S.



#### **4.12. CAMBIO DELLE MAGLIE E PERSONALIZZAZIONE MAGLIE DI GIOCO**

Qualora i giocatori indossino divise di giuoco di colori confondibili, spetta alla squadra della società ospitante cambiare la propria divisa. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Nel caso di gara in campo neutro ed ove necessari, cambia la divisa la squadra prima nominata.

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 1 del primo luglio 2017 (punto n.19), ha disciplinato la facoltà di utilizzare per l'intera stagione, per i calciatori e le calciatrici dei campionati che verranno menzionati, maglie da gioco personalizzate. Le linee guida contenute nell'importante circolare riguardano le gare dei campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali oltre ai campionati giovanili Juniores dell'imminente stagione (in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F). Per maglia personalizzata si intende la facoltà di indossare durante le gare dell'intero campionato uno stesso numero (scelto non necessariamente in modo progressivo) e non l'uso del cognome come avviene invece nei campionati professionistici. Per usufruire di questa possibilità, facoltativa e sperimentale, le società dovranno osservare le disposizioni che seguono:

- ***Termini per la presentazione della numerazione personalizzata***

Ogni società è tenuta ad assegnare un numero di maglia ai propri calciatori in organico, depositando l'elenco delle numerazioni al Comitato Regionale Lombardia a mezzo e-mail (affarigeneralicrl@Ind.it) entro il 25/8/2019 alle ore 12 per quanto riguarda le gare del turno di Coppa Italia/Lombardia 2019/2020; entro il 6/9/2019 ore 12 per la prima gara di campionato. Gli elenchi verranno pubblicati dalla Segreteria sul Comunicato Ufficiale del C.R.L. insieme ai vari aggiornamenti.

Disposizioni (La mancata osservanza delle quali, comporterà i provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva).

- Il calciatore dovrà mantenere il numero assegnatogli, e presente nell'elenco, sino al termine della stagione sportiva o, comunque, sino a quando dovesse trasferirsi ad altra società.
- L'attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti criteri: la numerazione per i portieri sarà obbligatoriamente: 1, 12, 22; gli eventuali altri portieri, oltre ai tre con la numerazione obbligatoria, dovranno seguire la numerazione successiva all'ultimo numero di maglia assegnato ad un giocatore di movimento.
- La numerazione per i calciatori di movimento - in funzione del numero di tesserati - non è necessariamente progressiva e potrà arrivare fino al numero 99. Ogni nuova attribuzione di numero ad altro calciatore precedentemente non utilizzato, sia esso nuovo tesserato o infortunato, ivi compresi quelli in organico alle squadre giovanili (Juniores e Allievi) deve essere comunicata al Comitato, sempre a mezzo e-mail entro le ore 12,00 del giovedì precedente la gara e nell'ipotesi di gare infrasettimanali entro le ore 12,00 del lunedì precedente la gara.

#### **4.13. MIGLIORE FORMAZIONE (NOIF art. 48 comma 3)**

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella miglior formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L'inosservanza di detta disposizione comporta, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 e 8, comma 1, lett. b), del C.G.S.



#### **4.14 FUSIONI E SCISSIONI - CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE**

(artt. 17, 18 e 20 NOIF – Circolare LND n. 39 del 29/4/2003 - Circolare LND Prot. Segr./CT/MC/mde/4549 dell'8/6/2004)

##### **Art. 17 N.O.I.F.**

###### **Denominazione Sociale**

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

##### **Art. 18 N.O.I.F.**

###### **Sede sociale**

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

**L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**

**3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.**

**Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.**

**4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.**

**5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:**

**a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;**

**b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;**

**c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.**



## Art. 19 N.O.I.F.

### Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi ed ubicati, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, necessariamente nella Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:
  - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
  - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra società.

## Art. 20 N.O.I.F.

### Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C.. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.



3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al





conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

- c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

## Art. 52 N.O.I.F.

### Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.



4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO 7. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società: a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato; b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

### **Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 NOIF)**

“Per ottenere l'affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla LND** devono entrare nel sito [www.Ind.it](http://www.Ind.it) Comitato Regionale Lombardia- sezione modulistica- e scaricare la relativa modulistica e presentarla debitamente compilata in ogni parte in duplice copia al Comitato Regionale Lombardia (Via R. Pitteri 95/2 - 20134 Milano):

**Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati.**



#### A) TIPOLOGIA (SIGLA) E DENOMINAZIONE SOCIALE

- la tipologia (sigla) della Società deve sempre precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 della Legge 289/2002:

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica  
 A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica  
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica  
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistica  
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistica  
 F.C.D. = Football Club Dilettantistica  
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica  
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica  
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica  
 POL. D. = Polisportiva Dilettantistica  
 Etc.

N.B. La "tipologia" della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;

**Prima di redigere gli atti, le costituendi società sono invitate a contattare il Comitato Regionale (Via fax all'Uff. Tesseramenti 02/21722231 o via e-mail tesseramentocr@Ind.it) per ottenere un parere preventivo all'utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

La parola "Nuova", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con "Nuova XXXX");

La parola "Rinascita", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con "Rinascita XXXX");

#### b) Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

- ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito)
- STATUTO SOCIALE redatto in data recente

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al "sito" qui sotto riportato: ([www.crlombardia.it](http://www.crlombardia.it)) nella sezione "servizi-modulistica"

### c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

### d) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell'importo di:

**E. 65,00** per le Società della Lega Nazionale Dilettanti;

**E. 25,00** per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica

(salvo conferma da parte della Federazione)

## 4.15 CAMBIO DI TIPOLOGIA SOCIALE

Per il cambio di tipologia sociale da parte delle società della L.N.D. e del S.G.S., occorre seguire la seguente procedura:

A) Le società di persone, le associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per le società ed associazioni di "puro settore giovanile) a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale e fino al 5 luglio successivo domanda per il cambio di denominazione sociale corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizione dettate dagli art. 2498 e segg. del codice civile e dallo statuto sociale della società.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole società o associazioni.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

B) Le società cooperative che intendono assumere la forma giuridica di società di capitali, società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute devono fornire alla F.I.G.C. – Segreteria Federale – richiesta scritta e motivata entro e non oltre il 15 aprile di ciascuna stagione sportiva.

Detta domanda deve contenere, fra l'altro, la richiesta di trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati delle società cooperative in capo alla costituente società di capitali, società di persone, associazioni riconosciute e non riconosciute.

Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva le predette società cooperative, ottenuto il nulla osta della F.I.G.C., devono deliberare la messa in liquidazione.

Sarà inoltre necessario costituire i nuovi enti, che dovranno ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. in osservanza a quanto dispone l'art. 15, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.



Ottenuta l'affiliazione alla F.I.G.C., i nuovi enti, aspiranti al titolo delle società in liquidazione, dovranno accollarsi tutti i debiti di queste ultime.

Alla medesima procedura sono sottoposte le società di persone, le società riconosciute e non che intendono diventare società cooperative, nonché le società di persone che intendono assumere la veste giuridica di associazioni riconosciute o non riconosciute e queste ultime che aspirano a diventare società di persone.

C) Le società di capitale che intendono assumere la forma giuridica di società di persone, di società cooperative, di società riconosciute e non riconosciute, devono far pervenire alla F.I.G.C. – Segreteria Federale – richiesta scritta e motivata, entro e non oltre il 15 aprile di ciascuna stagione sportiva.

Detta domanda deve contenere, fra l'altro, la richiesta di trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati delle società di capitali in capo alle costituende società di persone, società cooperative, associazioni riconosciute e non riconosciute.

Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva le predette società di capitali, ottenuto il nulla osta della F.I.G.C., devono deliberare la messa in liquidazione ai sensi del codice civile.

Sarà inoltre necessario costituire i nuovi soggetti giuridici nella forma desiderata (società di persone, società cooperative, associazioni riconosciute e non) e affiliarli alla F.I.G.C. in osservanza a quanto dispone l'art.15, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.

Ottenuta l'affiliazione alla F.I.G.C., i nuovi enti, aspiranti al titolo delle società in liquidazione, dovranno accollarsi tutti i debiti di queste ultime.

D) In alternativa alla procedura di cui sopra e, sempre che i notai ricevano l'atto, le società di capitali potranno, al termine dell'attività ufficiale annuale, deliberare la trasformazione nei nuovi enti giuridici (società di persone, società cooperative, associazioni riconosciute e non).

In tal caso le società dovranno inviare alla F.I.G.C. copia autentica del verbale di trasformazione e dello statuto, ai fini del mutamento della denominazione sociale.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società dovranno fornire immediata prova alla F.I.G.C.

#### **4.16 MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Le squadre che non si presentano in campo nei termini previsti dai regolamenti, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dalle norme federali, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

Il riconoscimento della sussistenza della causa di forza maggiore compete soltanto agli Organi della Giustizia Sportiva.

#### **4.17 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA**

A seguito della modifica dell'articolo 53 comma 5 delle N.O.I.F., dalla stagione sportiva 2019/2020 l'esclusione di una squadra dal campionato non sarà più stabilita alla quarta rinuncia a partecipare o portare a termine una manifestazione sportiva alla quale la squadra risulta iscritta, bensì alla seconda rinuncia.

Si ricorda come il comma 6 stabilisca che, oltre a non aver preso parte ad una gara o a non portarla a termine, anche il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.



Secondo il comma 5 bis del medesimo articolo, anche le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al campionato ai sensi del regolamento della LND non disputino due gare, sono escluse dal campionato stesso. La mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (se provata) non costituisce rinuncia.

#### **4.18 GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI**

Le società partecipanti ai campionati di 2a categoria di 3a categoria, di 3a categoria - Under 21 Riserve e Juniores provinciali sono assegnate alle Delegazioni Provinciali e locali dai competenti Comitati Regionali.

L'assegnazione di società a Comitati Regionali diversi da quello di appartenenza per ragioni geografiche è, invece, di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, alla quale dovranno pervenire le richieste motivate delle società ed il parere dei due comitati regionali interessati.

#### **4.19 CONFLITTI SULLA LEGITTIMITÀ E LA TITOLARITÀ DELLE CARICHE SOCIALI.**

Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l'individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza della L.N.D., cui il Comitato o la Divisione competente ha l'obbligo di riferire, può deliberare la non ammissione della società al campionato di competenza.

#### **4.20 DISPONIBILITÀ CAMPI DI GIUOCO COMUNALI**

Alcuni Comuni avrebbero demandato a loro incaricati il compito di stabilire la praticabilità o meno dei terreni di giuoco di loro proprietà.

#### **Al riguardo occorre tener presente che solo l'arbitro può giudicare la praticabilità o meno di un terreno di giuoco.**

Pertanto, nel caso in cui un soggetto diverso dall'arbitro non consenta lo svolgimento di una gara per inagibilità del campo di giuoco, la società che ha fornito al comitato competente la disponibilità del campo stesso verrà sanzionata con la perdita della gara indebitamente non disputata.

#### **4.21 RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA PER I CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ VERIFICATISI DURANTE L'ATTIVITÀ CALCISTICA SVOLTA NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

L'eventuale richiesta di intervento deve essere redatta su carta intestata della società richiedente, firmata dal presidente pro-tempore, indirizzata alla L.N.D. – Commissione Assistenza, Piazzale Flaminio, 9 – Roma e deve indicare fra l'altro:

- i fatti che hanno causato l'evento;
- i danni fisici causati, comprovati dalla fotocopia della relativa documentazione (cartella ospedaliera, certificato di morte, ecc.);
- le conseguenze dell'evento in relazione alla situazione economica della famiglia;
- i famigliari aventi diritto di usufruire dell'intervento del fondo.

La suddetta richiesta deve essere presentata al Comitato regionale, che la trasmetterà, poi, alla segreteria della L.N.D. con il parere di competenza.



#### **4.22. FASE NAZIONALE DI CAMPIONATI E TORNEI - INCUMULABILITÀ DI ALCUNE SANZIONI DISCIPLINARI INFLITTE A TESSERATI DURANTE LA FASE REGIONALE.**

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che le sanzioni dell'ammonizione, inflitte dall'Organo disciplinare competente in relazione a gare della fase nazionale di Coppa Italia, del campionato "Juniors Under 19", non sono cumulabili con le ammonizioni eventualmente irrogate nella fase regionale di ciascuna delle citate competizioni.

Nella fase nazionale, invece, dovranno essere scontate le squalifiche e le inibizioni residue dalla precedente fase regionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia (art. 21 comma 2 del C.G.S.).

I provvedimenti disciplinari relativi alle suddette manifestazioni saranno resi noti mediante pubblicazione sul comunicato ufficiale della L.N.D.

#### **4.23 EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI FEDERALI, VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **- ART. 30 STATUTO F.I.G.C.**

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi



ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.





## 5. TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

### 5.1 PROCEDURA ON LINE E RICARICA PORTAFOGLIO

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate esclusivamente per via telematica (firma digitale) entro i termini stabiliti.

**Premesso che prima di effettuare il tesseramento e' necessario provvedere alla ricarica del portafoglio** a partire dal 10 Luglio 2018 oltre al pagamento agli sportelli del C.R.L. e delle Delegazioni Provinciali è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite **pagamenti elettronici**, ossia a mezzo:

- MAV Light bancario
- **MAV Light Sisal Pay**
- Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- **Bonifico MyBank.**

I **MAV Light**, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli sportelli postali). La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro. Il MAV Light non può essere pagato presso gli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la Società dispone il pagamento, ovvero:

- In caso di **MAV pagato ad uno sportello bancario**, le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo **entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento (MODALITA'RACCOMANDATA)**.
- In caso di **MAV pagato presso una ricevitoria SISAL**, la LND riceverà l'accredito mediamente **entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento**.

**La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).**

**Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale)** = questo sistema di pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società.

**MyBank** è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di *online banking* della propria banca o un *app* da *smartphone* o *tablet*. Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio *home banking* per effettuare materialmente la transazione. Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-esp-aderenti/>). La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza l'approvazione del beneficiario. **Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della Società è immediata. La commissione applicata è pari a circa 1,50% sull'importo della ricarica.**

Il C.R.L. e le **Delegazioni provinciali e locali** rimangono a disposizione per effettuare la ricarica dei portafogli (iscrizioni e tesseramento) attraverso presentazione di assegno circolare e bancomat/carta di credito.



Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento

- Entrare nell'Area Società con proprie credenziali
- **"Tesseramento Dilettanti" / "Settore Giovanile"**
- Scegliere per esempio: **"Aggiornamento di Posizione" / "Nuovo Tesseramento"**
- Completare la pratica con tutti i dati
- Salvare definitivo e Stampare
- Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un unico file in **PDF** contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
- **"Firma Elettronica"**
- **"Documenti da Firmare"**
- Scegliere **"Tesseramento Dilettanti"** / **"Tesseramento SGS"**
- Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- **"Scegli File"**
- Caricare il documento in formato **PDF**
- Cliccare **"Avvia"** ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati. Cancellare cliccando sul **"cestino in rosso"** tutti gli eventuali allegati che non sono più necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di tesseramento creato in PDF
- Procedere con la **"firma elettronica"** vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante **"Codice Fiscale"** e **"Pin"** del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla **"Firma Elettronica"** e cliccare su **"Firma i documenti selezionati"**. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

## DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE "INVIATI" AL COMITATO/ DELEGAZIONE

**N.B.** Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica). Per le Società che tesserano **stranieri di competenza del Comitato**, non sarà più inviata la lettera di autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e **non dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore straniero solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori)**. Per gli **stranieri di competenza della F.I.G.C.**, rimane la procedura cartacea.

### Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Annullamento Pratiche

Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale / locale, devono farne richiesta per FAX all'Ufficio Tesseramento Regionale (02/21722231 o via e-mail tesseramentocr@lnd.it) ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell'atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567) ed allegando documento identificativo (carta d'identità) del Presidente della Società richiedente l'annullamento.

Le richieste sprovviste di tali informazioni non saranno evase.



## Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Validità delle Pratiche

La procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento abbia una validità temporale:

- la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione;
  - la pratica SGS può essere depositata, per la convalida, entro 90 giorni dalla data di creazione;
- Trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall'archivio della Società. Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze.

## 5.2 TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

### 1. VARIAZIONI DI TESSERAMENTO

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

#### a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., **fino a venerdì 29 maggio 2020 (ore 19.00)**.

#### b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

**da lunedì 1° luglio 2019 a martedì 31 marzo 2020 (ore 19.00)**

**Si ricorda che la data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica), entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.**

#### c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti"

art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 comma 3 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, C e richiedere il conseguente tesseramento:

**- da lunedì 1° luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.**

**- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica**

**- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica**

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

### 2. TRASFERIMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

**a) da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)**



### **b) da lunedì 2° dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

**Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica** entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati e può impiegare l'atleta dal giorno successivo all'apposizione della firma elettronica.

**N.B.** Si consiglia di controllare lo stato delle pratiche per eventuali *segnalazioni di errori* dei trasferimenti i quali dovranno essere tassativamente ricaricate e firmate entro la scadenza del 23/12.

**Nessun trasferimento, pur creato entro la scadenza ma firmato elettronicamente successivamente (dal 24/12 in poi) verrà ritenuto valido.**

### **PROCEDURA TRASFERIMENTI CON FIRMA ELETTRONICA**

Per semplicità è riportata la procedura di invio dei trasferimenti mediante Firma Elettronica.

- Entrare nell'Area Società con proprie credenziali

#### **a) Creare la pratica**

- Selezionare il *menù* "**Tesseramento Dilettanti**"
- Scegliere il tipo di trasferimento: "**Trasferimento definitivo**" o "**Trasferimento temporaneo**"
- Completare la pratica con tutti i dati
- Salvare definitivo e Stampare
- Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto
- La società Cessionaria una volta timbrato e firmato dovrà scansionarlo creando un **PDF**

#### **b) Inoltro a mezzo Firma Elettronica**

Procedura da effettuarsi a cura della società Cessionaria ed entro i termini stabiliti.

- Selezionare il *menù* "**Firma Elettronica**" quindi "**Documenti da Firmare**"
- Scegliere "**Tesseramento Dilettanti**"
- Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- "**Scegli File**"
- Caricare il documento in formato **PDF**
- Cliccare "**Avvia**" ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
- Procedere con la "**firma elettronica**" vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare inserendo nella parte sottostante "**Codice Fiscale**" e "**Pin**" del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla "Firma Elettronica" e cliccare su "**Firma i documenti selezionati**". Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

**DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE "INVIATI"  
AL COMITATO/DELEGAZIONE**



### **3. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ DI SERIE A, B, C**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

***a) da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)***

***b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)***

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

### **4. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE" DA SOCIETÀ DI SERIE A, B E C A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B e C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

***a) da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)***

***b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)***

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

### **5. RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO – ART.103BIS NOIF**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art.103bis, comma 2, delle N.O.I.F.

### **6. RICHIESTA DI TESSERAMENTO CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO PER QUALSIASI RAGIONE IL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

***da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)***

Le richieste di tesseramento devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista **non può** essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi **almeno 30 giorni** da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## 7. CALCIATORI STRANIERI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE ESTERA

### a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 gennaio 2020, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo status ed il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies, i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies

Un calciatore tesserato come professionista **non può** essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi **almeno 30 giorni** da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro **venerdì 31 gennaio 2020**, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché tesserare, entro **martedì 31 marzo 2020**, calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all' art. 40 quater comma 2 delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

Un calciatore tesserato come professionista **non può** essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi **almeno 30 giorni** da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## 8. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DALLE NORME REGOLAMENTARI

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

### a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:



a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 11° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19,00)
- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

#### **b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)

(vale la data del deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopra indicati)

**Liste di svincolo suppletive:**

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

(vale la data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopra indicati)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

#### **c) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale serie D, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

#### **d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)**

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro **20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2020 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2019.

## 9) TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

### **Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)**

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

**- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00).**

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data **dal 12 dicembre 2019**.

## 10) TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

### **Art.118 N.O.I.F Variazione di Attività.**

1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, **(dal 1 luglio 2019 al 13 settembre 2019 per la stagione 2019/2020)** tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.
2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.
3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.
4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.
5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter.
6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall'esercente la potestà genitoriale, non che dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento.

Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.

7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati





### **5.3 TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI**

Dalla stagione 2019/2020 la F.I.G.C. ha predisposto per le società affiliate una propria piattaforma online per il disbrigo delle pratiche di competenza della F.I.G.C. che si aggiunge al portale società della LND.

Le pratiche gestite sulla piattaforma FIGC all'indirizzo **portaleservizi.figc.it** sono:

- nuovi stranieri maggiorenni mai tesserati nè all' estero nè in Italia
- nuovi stranieri maggiorenni già tesserati all' estero
- calciatori italiani tesserati precedentemente per Federazione estera
- primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti legge di bilancio 2018
- primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti art.19 FIFA
- rientri da Federazione estera
- deroghe calciatori stranieri minori di 16 anni con residenza fuori regione

Per autenticarsi al portale sarà sufficiente accedere al sito **portaleservizi.figc.it**, inserire la matricola della società come UTENTE e cliccare "attiva utenza LND"; automaticamente verrà spedita all'indirizzo e-mail del rappresentante legale della società la password temporanea per effettuare il primo accesso che potrà essere subito personalizzata.


Di seguito si riportano i contatti dell'Ufficio tesseramento Centrale della F.I.G.C. al quale è possibile rivolgersi per problematiche relative alle pratiche di competenza o per supporto tecnico relativo al nuovo portale.

Per pratiche SGS: [commissioneminori@figc.it](mailto:commissioneminori@figc.it)

Per pratiche Dilettanti: [tesseramento@figc.it](mailto:tesseramento@figc.it)

Per supporto tecnico portale: [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)





### CONTATTI UTILI TESSERAMENTO

*Si prega di contattare gli uffici sotto indicati in base alla competenza della pratica*

**PRATICHE DI COMPETENZA C.R.L.**

0221722206 - 0221722207  
 tesseramentocr@lnd.it  
 tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

**PRATICHE DI COMPETENZA FIGC**

**PRIMO TESSERAMENTO MAGGIORENNI STRANIERI**  
 tesseramento@figc.it

**PRIMO TESSERAMENTO MINORENNI STRANIERI (LEGGE BILANCIO - ART.19 FIFA - ETC)**  
 commissioneminori@figc.it

**SGS PER DEROGHE (RESIDENZA FUORI REGIONE)**  
 deroghe.sgs@figc.it

**PROBLEMATICHE TECNICHE NUOVO PORTALE FIGC**  
 supportotecnico@figc.it

**NELLA MAIL INDICARE SEMPRE UN NUMERO PER ESSERE RICONTATTATI**

Variazione di "status" per calciatori extracomunitari e comunitari TESSERATI ATTUALMENTE PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza acquisita a Stagione Sportiva in corso.

La richiesta di variazione status tesseramento **deve essere spedita** tramite e-mail tesseramentocr@lnd.it **entro il 31 Marzo 2020:**

- Certificato di cittadinanza italiana

**Successivamente si dovrà procedere al regolare tesseramento inviandolo con la modalità della "firma elettronica".**



## TESSERAMENTO STRANIERI

### **VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI MAGGIORENNI**

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione,

#### **PER LA PRIMA VOLTA**

della "Richiesta di tesseramento alla FIGC" in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

**STATUS 7: Calciatori o calciatrici extracomunitari GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni / Primo tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2019/2020.**

#### **SE NE POSSONO TESSERARE ED IMPIEGARE FINO AD UN MASSIMO DI 2 CALCIATORI**

La richiesta di tesseramento **deve essere inviata in firma elettronica (entro il 30 Gennaio 2020) e saranno gestiti e visibili solo dall'ufficio tesseramento di Roma sede centrale.**

**I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).**

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento. L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Centrale. Ad autorizzazione ottenuta, l'atleta Extracomunitario acquisirà lo **status 7**

**Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione da parte del competente Ufficio federale.**

#### **Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":**

- Permesso di soggiorno del calciatore o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano;
- Fotocopia di un documento di identità;
- Dichiarazione calciatore riportante il nome della Società estera e la Federazione calcistica di appartenenza della Società in cui il calciatore militava all'estero;
- Certificato di Residenza o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati.

**STATUS 20: Calciatori o calciatrici comunitari GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni / Primo tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2019/2020.**

#### **NON ESISTE UN LIMITE DI CALCIATORI DA TESSERARE**

La richiesta di tesseramento **deve essere inviata in firma elettronica (entro il 30 Gennaio 2020) e saranno gestiti e visibili solo dall'ufficio tesseramento di Roma sede centrale.**

**I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).**



La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento. L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Centrale. Ad autorizzazione ottenuta, l'atleta Extracomunitario acquisirà lo **status 20**.

**Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.**

**Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":**

- Fotocopia di un documento di identità;
- Dichiarazione calciatore riportante il nome della Società estera e la Federazione calcistica di appartenenza della Società in cui il calciatore militava all'estero;
- Certificato di Residenza o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati

**STATUS 71 - STATUS 70: Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO MAGGIORENNI / Primo tesseramento nella Stagione Sportiva 2019/2020.**

La richiesta di tesseramento **deve essere inviata in firma elettronica (entro il 31 Marzo 2020) e saranno gestiti e visibili solo dall'ufficio tesseramento di Roma sede centrale**

**I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).**

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento. L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Centrale.

Una Società può tesserare ed impiegare un **numero illimitato di calciatori di questa tipologia**. Il tesseramento avrà durata annuale nel caso l'atleta Extracomunitario abbia il permesso di soggiorno LIMITATO. In caso di permesso di soggiorno ILLIMITATO la durata del vincolo sarà pluriennale. (vale per gli extracomunitari status 71).

**Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI" (status 71):**

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano;
- Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati;
- Fotocopia di un documento di identità;
- Dichiarazione di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere.

**Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI" (status 70):**

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati;
- Fotocopia di un documento di identità;
- Dichiarazione di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere.

**RIENTRO IN ITALIA DI CALCIATORI ITALIANI TESSERATI PRECEDENTEMENTE PER FEDERAZIONE ESTERA CON ANAGRAFICA PRESENTE IN ARCHIVIO FIGC**

La richiesta di tesseramento **deve essere inviata in firma elettronica e saranno gestiti e visibili solo dall'ufficio tesseramento di Roma sede centrale per i maggiorenni entro il 31 marzo 20, per i minorenni entro il 31 maggio 20.**



**Documenti da allegare alla “richiesta di tesseramento”:**

- Certificato di cittadinanza italiana;
- Certificato di residenza in corso di validità;
- Copia di documento d'identità;
- Dichiarazione dell'atleta che dovrà indicare il nome esatto della Società Estera e della Federazione Calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza. Segnalando anche se è stato convocato o meno in Rappresentative o Nazionali Estere.

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento. L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Centrale.

**VADEMECUM PER IL RINNOVI DEL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI MAGGIORENNI**

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero **maggiorenne** che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate Stagioni Sportive **in favore di Società affiliata alla L.N.D.**, con la sottoscrizione di una “richiesta di aggiornamento”.

**RINNOVO A CURA DEL CR LOMBARDIA**

della “Richiesta di tesseramento alla FIGC” in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

**STATUS 7: Calciatori o calciatrici extracomunitari GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni.**

**SE NE POSSONO TESSERARE ED IMPIEGARE FINO AD UN MASSIMO DI 2 CALCIATORI**

La richiesta di tesseramento **deve essere inviata entro il 30/01/20 in firma elettronica e saranno gestiti e visibili solo dal CR Lombardia**

**I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).**

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società direttamente dalla loro area società Pratiche aperte o controllando il tabulato calciatori.**

**Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:**

- Permesso di soggiorno del calciatore o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano
- Fotocopia di un documento di identità
- Certificato di Residenza o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati.

**STATUS 20: Calciatori o calciatrici Comunitari GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO – maggiorenni vincolo annuale**

**SE NE POSSONO TESSERARE IN UN NUMERO ILLIMITATO**



La richiesta di tesseramento **deve essere inviata entro il 30/01/20 in firma elettronica e saranno gestiti e visibili solo Dal CR Lombardia**

I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società direttamente dalla loro area società Pratiche aperte o controllando il tabulato calciatori**

**Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI" (status 20):**

- Fotocopia di un documento di identità
- Certificato di Residenza o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati

**STATUS 71 e 70: RINNOVO Calciatori e calciatrici Extracomunitari e comunitari MAI TESSERATI ALL'ESTERO MAGGIORENNI**

**SE NE POSSONO TESSERARE IN UN NUMERO ILLIMITATO**

La richiesta di tesseramento **deve essere inviata in firma elettronica (entro il 31 Marzo 2020) e saranno gestiti e visibili solo Dal CR Lombardia**

I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società direttamente dalla loro area società Pratiche aperte o controllando il tabulato calciatori**

Una Società può tesserare ed impiegare un **numero illimitato di calciatori di questa tipologia**. Il tesseramento avrà durata annuale nel caso l'atleta Extracomunitario abbia il permesso di soggiorno LIMITATO. In caso di permesso di soggiorno ILLIMITATO la durata del vincolo sarà pluriennale. (vale per gli status 71).

**Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI" (status 71):**

- Permesso di soggiorno del calciatore o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano
- Fotocopia di un documento di identità
- Certificato di Residenza o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati

**Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI" (status 70):**

- Fotocopia di un documento di identità
- Certificato di Residenza o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati



## STATUS 80 – CALCIATORI STRANIERI CON VINCOLO PLURIENNALE

La richiesta di tesseramento, **deve essere inviata con firma elettronica**. Si ritiene utile ricordare che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80” possono essere trasferiti ed anche svincolati.

**Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:**

### **Calciatori extracomunitari**

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità

### **Calciatori comunitari**

- Certificato di residenza in corso di validità

La data di trasmissione con firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Si ricorda alle società di controllare SEMPRE il tabulato calciatori per verificare l’avvenuto tesseramento dell’atleta.**

### **Calciatori Italiani nati all’estero e MAI TESSERATI per Federazione estera primo tesseramento F.I.G.C.**

La richiesta di tesseramento **deve essere inviata con firma elettronica entro il 31 Marzo 2020** se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; **entro il 31 Maggio 2020** se l’atleta è minorenne

### **Documenti da allegare alla “richiesta di tesseramento”:**

- Certificato di cittadinanza italiana
- Certificato di residenza in corso di validità
- Copia di documento d’identità
- Attestazione dell’atleta che dovrà dichiarare di non essere mai stato tesserato in Società appartenenti a Federazioni Estere

La data di trasmissione con firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Si ricorda alle società di controllare SEMPRE il tabulato calciatori per verificare l’avvenuto tesseramento dell’atleta.**

## **VADEMECUM PER IL PRIMO E RINNOVO TESSERAMENTO DI EXTRACOMUNITARI (status 68) e COMUNITARI (status 67) MINORENNI**

Per la stagione sportiva 2019/2020 la richiesta di tesseramento di stranieri minorenni extracomunitari e comunitari deve essere inviata con firma elettronica seguendo le direttive della **Legge Ius Soli Sportivo** (utilizzando portale Ind), o della **Legge di Bilancio 2018**, oppure ottemperando alle **norme dell’art. 19 regolamento FIFA** (portaleservizi.figc.it).

### **A) TESSERAMENTO CON LEGGE IUS SOLI SPORTIVO**

Si applica ai minori non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età e la richiesta sarà gestita ed autorizzata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza della società.

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società direttamente dalla loro area società Pratiche aperte o controllando il tabulato calciatori.**

#### **Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento con IUS SOLI:**

- Calciatori non italiani minori sotto i 10 anni di età:
  - certificato contestuale di residenza e stato di famiglia
- Calciatori non italiani minori con più di 10 anni:
  - Certificato storico di residenza (no autocertificazioni);
  - Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (no autocertificazioni).

#### **B) TESSERAMENTO CON LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27/12/2017**

La legge di bilancio 2018 si applica a tutti i calciatori e calciatrici minorenni sopra i 10 anni, non italiani, che siano iscritti da almeno un anno, **(vanno consegnati i certificati di iscrizione delle ultime due stagioni scolastiche precedenti e quello per la stagione in corso)** alla data del tesseramento, ad una qualsiasi classe dell'Ordinamento Scolastico Italiano. Le richieste di tesseramento per giocatori all'estero inviate con firma elettronica saranno gestite dalla Delegazione Provinciale di appartenenza della società richiedente e autorizzate dal CRL.

Le richieste di primo tesseramento sia per i giocatori **mai tesserati** sia per i giocatori **già tesserati** all'estero saranno gestite e autorizzate esclusivamente dall'ufficio tesseramento centrale di Roma attraverso il **protaleservizi.figc.it**.

La data di invio in firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società direttamente dalla loro area società Pratiche aperte o controllando il tabulato calciatori**

#### **Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento con Legge di Bilancio 2018:**

- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia,
- Certificato rilasciato da Istituto Scolastico pubblico/paritario attestante l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti la richiesta di tesseramento;
- Documento identificativo del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all'estero

In caso di calciatore in affidamento vanno aggiunti i seguenti documenti:

- Provvedimento dell'Autorità giudiziaria relativo alla nomina del tutore
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore

#### **C) TESSERAMENTO CON ART. 19 REGOLAMENTO FIFA**

*L'art. 19 FIFA vale per tutti i calciatori che non rientrano negli altri due casi (IUS SOLI e Legge di Bilancio 2018).*






**L'art. 19 prevede il tesseramento con le sotto indicate eccezioni:**

- ART. 19.2 A (il calciatore si trasferisce al seguito dei genitori per motivi non legati al calcio)
- ART. 19.2 B (il calciatore ha 16/18 anni e il trasferimento avviene all'interno della UE/EEE)
- ART. 19.2 C (il calciatore vive in una località ubicata in una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all'interno della federazione confinante si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine)
- ECCEZIONE GIURISPRUDENZIALE (il calciatore risiede da più di 5 anni sul territorio italiano)

Tutti i documenti relativi alle varie eccezioni e necessari per il tesseramento appaiono sulla schermata del tesseramento on line con le specifiche per ogni caso previsto per ogni eccezione.

Il tesseramento, sia nel caso in cui il giocatore sia precedentemente stato tesserato all'estero oppure che non abbia mai giocato all'estero, deve essere dematerializzato e sarà di competenza dell'ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. Roma.

## SCHEMA RIASSUNTIVO



Si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero minorenni che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle passate stagioni sportive, acquisendo lo "status 68" (straniero extracomunitario SGS) e "status 67" (straniero comunitario SGS) del RINNOVO DEL TESSERAMENTO in favore di Società affiliata alla L.N.D., con la sottoscrizione di una richiesta di aggiornamento:

- LO STATUS 68 DIVENTERÀ 71 E SI DOVRÀ ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

**Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento":**

**a) SE MINORENNE (SENZA IUS SOLI SPORTIVA):**

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della ricevuta postale di richiesta di rinnovo**
- Permesso di soggiorno dei genitori in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della ricevuta postale di richiesta di rinnovo.**
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità

**b) SE MINORENNE: (CON IUS SOLI SPORTIVA – già richiesta anno precedente)**

- contestuale (residenza famiglia)

La data di trasmissione con firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Si ricorda alle società di controllare SEMPRE il tabulato calciatori per verificare l'avvenuto tesseramento dell'atleta.**

**SE IL TESSERAMENTO VIENE RICHiesto COME LEGGE DI BILANCIO BISOGNA ALLEGARE I DOCUMENTI GIÀ PRECEDENTEMENTE SPECIFICATI**

- LO STATUS 67 DIVENTERÀ STATUS 70 ALLEGANDO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

**Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento":**

**a) SE MINORENNE (SENZA IUS SOLI SPORTIVA):**

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

**b) SE MINORENNE: (CON IUS SOLI SPORTIVA – già richiesta anno precedente):**

- contestuale (residenza famiglia).

La data di trasmissione con firma elettronica della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

**Si ricorda alle società di controllare SEMPRE il tabulato calciatori per verificare l'avvenuto tesseramento dell'atleta.**

**Se il tesseramento viene richiesto come Legge di Bilancio bisogna allegare i documenti già precedentemente specificati.**

#### **5.4 PRECISAZIONI VARIE SUI TESSERAMENTI**

- 1) Le Società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di **8** calciatori nella medesima stagione sportiva (Art. 42 Regolamento della LND);
- 2) Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, **per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. (art. 95 comma 2 N.O.I.F.)**  
**(il calciatore può fare 3 passaggi ma potrà giocare solo in due società)**



- 3) Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione (Art. 42 Regolamento della LND);
- 4) Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori (Art. 40/2 NOIF);
- 5) Alla luce del combinato disposto degli art. 40, comma 2, delle NOIF e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, non appare possibile che un allenatore-calciatore dilettante, esonerato come allenatore da una società dilettantistica a campionato iniziato, sottoscriva, nella stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come calciatore per altra società dilettantistica (Circolare della LND n° 12 Prot. 1827 del 4.11.2003);
- 6) **Nel trasferimento del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento attraverso la firma elettronica, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito attraverso la firma elettronica (Art. 39/5 NOIF)**
- 7) Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. **Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una Società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra Società.** (a fronte di primo tesseramento o aggiornamento di posizione è ammesso come secondo passaggio anche il trasferimento definitivo).
- 8) Il trasferimento temporaneo ha durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. (Art. 101/1 NOIF).
- 9) Viene confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.
- 10) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" o "giovani dilettanti" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (23 dicembre 2019 - ore 19,00) (Art. 101/5 NOIF).  
**Se detta facoltà viene esercitata entro venerdì 30 novembre 2019 ore 19,00**, con accordo formalizzato dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore) ed inviato con firma elettronica, seguendo la procedura della firma digitale, l'atleta potrà essere ulteriormente trasferito ad altra Società dall' 2 al 23 dicembre 2019 (Art. 100 c.2).
- 11) La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti (23 dicembre 2019 - ore 19,00); gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, solo con firma elettronica. Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato attraverso la firma elettronica



entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (30 novembre 2019).

**Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica (dal 02/01/20 al 31/01/20), sia a favore di società dilettantistica (dal 02/12/19 al 23/12/19). Art. 103 bis, comma 5, NOIF.**

Si precisa che la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporale da una società Dilettantistica a Società Professionistica nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive deve essere formalizzato entro il 31.01.20.

- 12) Le "Liste di svincolo", una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l'inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale. (Art. 107/3 NOIF).
- 13) I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
- a) certificato di idoneità specifica dell'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
  - b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. (Art. 34/3 NOIF)

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dall' art.10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva (perdita della gara).

### **5.5 REVOCA DEL TESSERAMENTO (ART. 42 N.O.I.F.)**

Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:

- a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione delle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F., la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
- b) per inidoneità fisica del calciatore a termini dell'art. 43, comma 5, delle N.O.I.F.; in tal caso la revoca ha effetto immediato;
- c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

### **5.6 LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI**

La materia è regolata dall'art. 40 delle N.O.I.F., che qui di seguito si trascrive:

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta a nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.



2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.
3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella **regione sede della società** per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del SGS e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- 3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 Novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del SGS. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 Settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.
4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società (*..a parte il caso del tesseramento militare.. ed ora anche della Variazione di Attività..*). In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal CGS.
5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.
6. Possono essere tesserati i calciatori **residenti** in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.
7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe Professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.
8. 9. 10. 11. ABROGATI
12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.



## **5.7 TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI**

### **TESSERAMENTO testo tratto dal C.U. n° 17 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019/2020**

#### **a) Disposizioni generali**

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

#### **A.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”**

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa **tra i 5 anni** anagraficamente compiuti e **gli 8 anni non compiuti** al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo **“Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.**

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

#### **A.2 “Giovani”:**

Categorie: **Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”**

- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti**  
prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi**  
prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
- Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal calciatore o dalla calciatrice, dagli esercenti la potestà genitoriale (**sufficiente un solo genitore se il tesseramento ha durata annuale**) e dal Presidente della Società.
- Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:
  - certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare.



- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA (AGONISTICA dal compimento del 12° anno di età) di ciascun calciatore.

### A.3 "Giovani dilettanti"

I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".

### A.4 "Giovani di serie"

I calciatori "giovani", appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all' art. 33 delle N.O.I.F..

### A.5 "Giovani" stranieri

Le Società **di puro** Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o **altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità**) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra regione).

Per il loro tesseramento si rimanda al punto 5.3.

### **Deroga per la Partecipazione di Giovani Calciatrici alle Categorie Giovanissimi - Esordienti E Pulcini**

Si rammenta alle Società interessate che potrà venire concessa deroga alle calciatrici di un anno superiore a quello della categoria Giovanissimi o Esordienti o Pulcini ( CU N.1 SGS), purché, allegato all'istanza, presentino una dichiarazione firmata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, come il fac-simile allegato n. 4 al C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale (**il tutto da inviare al Comitato Regionale Lombardia che inoltrerà la richiesta al S.G.S Nazionale**).

## **5.8 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI**

### **Raduni Giovani Calciatori**

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2007 e non per i nati nel 2008) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.



Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

**Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendono organizzare Raduni di selezione, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione per il tramite del C.R.L., al Settore Giovanile e Scolastico, della F.I.G.C. che provvederà a concedere la relativa autorizzazione. I requisiti richiesti sono:**

- **Possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Sciola di Calcio";**
- **Presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;**
- **Situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.**

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.





Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

### Provini presso le società

#### **(giovani calciatori sottoposti a prova)**

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

- 1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2008) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- 2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2019) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;



- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale nazionale;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

**Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2018/2019 mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2019, con le informazioni necessarie di cui sopra.**

**Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera stagione sportiva.**

## **CENTRI ESTIVI**

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell’Attività Giovanile e Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:

- luogo,
- periodo
- tipologia del Centro organizzato
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
- Indicazione del Referente Organizzativo

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.

Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra il termine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo (che per convenzione viene determinato



dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l’attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.

- 2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest’ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.
- 3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

### **OPEN DAY**

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli “OPEN DAY”, si precisa che in occasione attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell’evento partecipanti.



QUESTO MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO DALLA SOCIETA' RICHIEDENTE  
(su carta intestata)

**AL C.R.L. – Ufficio del S.G.S. ALMENO 10 GIORNI PRIMA DEL GIORNO  
DI EFFETTUAZIONE DEL RADUNO. (vedi C.U. N° 1 S.G.S. Nazionale)**

IL C.R LOMBARDIA RILASCERA' L'AUTORIZZAZIONE  
PUBBLICANDOLA SUL COMUNICATO UFFICIALE

CARTA INTESTATA SOCIETA'

Spett.le

F.I.G.C.

Settore giovanile e Scolastico

ROMA

e.p.c. Spett.

F.I.G.C.

Settore giovanile e Scolastico

Coordinamento Regionale Lombardia

Via Pitteri 95/2

20134 – Milano

Mail: lombardia.sgs@figc.it

**OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PROVINI**

Con la presente siamo a richiede di poter svolgere per la stagione sportiva 2019-2020 provini presso la nostra società e/o in collaborazione con altre società secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale n1 stagione sportiva 2019-2020

**Si attesta:**

- che la scrivente società è in possesso dei requisiti per il riconoscimento di scuola calcio;
- che al momento del provino sarà presente un tecnico in possesso di regolare qualifica federale;
- che i tecnici e dirigenti della società richiedente hanno una situazione disciplinare adeguata;
- che al momento del provino sarà presente un esperto di aspetti socio-relazionali, a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport, psicopedagogista).

Si dichiara inoltre che la nostra società si impegna a rispettare le procedure riportate nel comunicato ufficiale n. 1 stagione sportiva 2019-2020 in merito alle comunicazioni da fornire alla F.I.G.C. per l'effettuazione dei provini.

**Note:**

---

TIMBRO SOCIETA' e FIRMA RESPONSABILE



## 5.9 PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI PER SOCIETÀ LND E DI PURO S.G.S.

Di seguito, come per la Stagione Sportiva 2019/2020, la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici e la L.N.D. ha confermato la procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche di tesseramento dei tecnici da parte delle Società L.N.D. e S.G.S.

Il servizio è accessibile attraverso una specifica area funzionale sul portale web LND dedicata al tesseramento dei tecnici utilizzabile sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online, **fatta esclusione della nuova procedura di dematerializzazione (la consegna dovrà essere effettuata brevi manu presso le delegazioni provinciali e/o sportello unico del C.R.L.)**.

In sintesi:

- Le società non necessitano di moduli cartacei da compilare, ma possono utilizzare una nuova funzione di **“creazione pratica di tesseramento”** che consente loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente on-line.
- Oltre al modulo principale, è possibile scaricare quello relativo all’Accordo Economico degli allenatori (obbligatorio per chi allena prime squadre) per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.
- Una volta compilata la pratica, la Società procede con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i 4 moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società dovrà **consegnarli brevi manu in modo da ritirare immediatamente le copie di propria competenza** al Comitato Regionale/Delegazione Provinciale di competenza **allegando il bollettino di avvenuto pagamento all’albo del settore tecnico effettuato dall’allenatore medesimo**.
- Il Comitato Regionale/Delegazione Provinciale provvede alla validazione ed all’inoltro del plico al Settore Tecnico.
- Dopo la validazione da parte del Comitato Regionale/Delegazione Provinciale, il nominativo del tecnico **sarà inserito automaticamente nell’organico della Società che potrà stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando**.
- La Società può controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”, similmente a quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.
- Nel momento in cui il Settore Tecnico perfezionerà il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, e il tecnico verrà registrato nell’organigramma societario.

**La procedura prevede soltanto il tesseramento, escluse dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste che restano disponibili sia nel sito del Settore Tecnico che dalla sezione “tesseramento tecnici” della propria area società:**

- Modulo per esonero
- Modulo per revoca esonero
- Modulo per dimissioni
- Modulo per revoca dimissioni
- Modulo per variazioni incarico
- Modulo per sospensione dai ruoli
- Modulo per riammissione nei ruoli
- Modulo per variazione di indirizzo
- Modulo per variazione dei contatti



## 6 LO SVINCOLO

### 6.1 LISTE DI SVINCOLO

#### PROCEDURA SVINCOLI CON FIRMA ELETTRONICA

Per semplicità è riportata la procedura di invio **SVINCOLI** mediante *Firma Elettronica*.

- Entrare nell'Area Società con proprie credenziali

#### a) Creare la pratica

- Selezionare il *menù* "**SVINCOLI**"
- Scegliere il tipo di svincolo: "**Registrazione Svincoli DILETTANTI**" o "**Registrazione Svincoli SGS**"
- Selezionare tutti i calciatori da svincolare e solo alla fine cliccare su "**Rendi definitivo**" (**si ricorda che questo passaggio chiude la lista di svincolo e non è più possibile riaprirla. Si potrà crearne una nuova solo esclusivamente con l'inserimento di ulteriori nominativi**).
- Stampare
- Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansarlo creando un file **PDF**.

#### b) Inoltro a mezzo Firma Elettronica

- Selezionare il *menù* "**Firma Elettronica**" quindi "**Documenti da Firmare**"
- Scegliere "**Svincoli Dilettanti**" o "**Svincoli SGS**"
- Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- "**Scegli File**"
- Caricare il documento in formato **PDF**
- Cliccare "**Avvia**" ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
- Procedere con la "**firma elettronica**" vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare inserendo nella parte sottostante "**Codice Fiscale**" e "**Pin**" del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla "Firma Elettronica" e cliccare su "**Firma i documenti selezionati**". Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

**DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE "INVIATI"  
AL COMITATO/DELEGAZIONE**



## Avvertenze

Si rammenta che le liste di svincolo resteranno aperte dal 01/07/2019 al 15/07/2019 (1° periodo) e dal 2/12/2019 al 13/12/2019 (2° periodo); **dovranno essere inoltrate con firma elettronica entro e non oltre il 15/07/2019 e/o 11/12/2019 (ore 19.00). Nessuna lista di svincolo, pur creata entro la scadenza ma inviata successivamente verrà ritenuta valida.**

**Si raccomanda alle società la massima attenzione, in quanto le liste di svincolo una volta rese definitive possono essere modificate esclusivamente con l'aggiunta di nuovi nominativi. Quindi la società potrà crearne un'altra, sempre nel rispetto dei determini, ma senza avere la possibilità di eliminare nominativi convalidati nella lista in precedenza resa definitiva.**

**Si pubblica, di seguito, a stralcio, l'art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"):**

1. ... omissis ... L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, **purché non ricompreso nel periodo di svincolo**, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta, denominato "aggiornamento della posizione di tesseramento", è sottoscritto anche dagli esercenti la potestà genitoriale, qualora il calciatore sia minore di età...
2. ... omissis ... (Il Comitato) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare.
3. **Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l'inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio federale.**
4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l'inclusione, o la non inclusione, negli elenchi di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale Nazionale, nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. **Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo**, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".
7. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla-osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

## 6.2 SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

**L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso LA FIRMA DIGITALE ELETTRONICA. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:**



1. Le società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare (si considera depositato quando il documento è stato firmato digitalmente), a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

***Il trasferimento definitivo del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell'accordo, rende inefficace l'accordo medesimo.***

Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipulazione e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2020.

**Il C.R. Lombardia provvederà allo svincolo a far data dal 1° luglio 2020.**

### **6.3 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO**

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall'art. 32-bis delle N.O.I.F..

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.  
...omissis...
2. Svincolo del calciatore a regime.  
A partire dal 15 giugno tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.  
**Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d'ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.**  
Pertanto, ai fini del tesseramento, sia con la stessa Società che con una nuova Società dilettantistica, non è necessario ripresentare una richiesta di svincolo, ma occorre la semplice sottoscrizione del modulo "Aggiornamento Posizione di Tesseramento".
4. Modalità di richiesta di svincolo.  
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio.  
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:
  - a) al Comitato Regionale o Divisione competente;
  - b) alla Società sportiva di appartenenza.
5. A chi inviare la richiesta.  
La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa.





## 6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – Tribunale Federale Sez. Tesseramenti – Via Campania, 47 – 00198 ROMA, con le modalità previste dal CGS.

### **6.4 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE**

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, **ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva**, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **entro il 15 giugno** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società **deve proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.**
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti.



7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Si ricorda che, a seguito di recenti decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC - Sezione Tesseramenti (si veda il COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – s.s. 2018/2019) relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF), riteniamo fondamentale ricordare – **a tutela delle Società** – che questa tipologia di svincolo (calciatore dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva.

Ne consegue che se la Società non è d'accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni dell'atleta anche nella seconda parte della stagione sportiva, **(si riporta in tal senso il testo riguardante la sentenza di cui al c.u. sopracitato: “È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all'impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l'intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso”), dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore. Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, darà il benessere al Comitato Regionale per svincolare d'autorità il calciatore.**

Dalle sentenze della Corte sportiva di Appello Federale (ex C.A.F.) sull'argomento si ricavano alcuni principi generali per la corretta applicazione della disciplina:

- è escluso che l'inattività del calciatore possa costituire la base per la concessione dello svincolo d'autorità quando questa sia da collegare alla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità sportiva, nonostante almeno due e inviti della Società (nella specie il calciatore ammetteva che, in risposta alle sollecitazioni della Società cui hanno fatto seguito le regolari contestazioni dell'inadempienza, aveva provveduto a fornire la prescritta certificazione ben oltre i termini);
- **la norma, pur non precisando formalmente i limiti di utilizzo dei calciatori, deve essere interpretata secondo le sue effettive finalità che sono quelle, da una parte, di scongiurare l'inerzia agonistica e, dall'altra, di evitare la sopravvenienza di un vincolo mantenuto in essere soltanto formalmente e a scopo meramente strumentale.** Le circostanze secondo cui un calciatore venga impiegato dalla Società di appartenenza soltanto in quattro gare casalinghe, a campionato ormai avviato e soltanto per pochi minuti finali denotano una chiara finalità strumentale per mantenere in vita il vincolo soltanto formalmente e vanificare il diritto del calciatore allo svincolo;
- prendere parte ad una gara significa disputa effettiva, “partecipazione” equivale ad “utilizzo” e, pertanto non è sufficiente l'inserimento del nominativo del calciatore sulla “distinta” delle gare e dell'eventuale presenza in panchina se poi, di fatto, il calciatore non ha partecipato alla gara;
- le convocazioni, così come le contestazioni, inviate al calciatore debbono dare la certezza sulla loro provenienza e quindi sull'effettiva volontà della Società; in caso contrario vanno considerate come giuridicamente inesistenti, e quindi niente affatto idonee a contestare il diritto del giocatore allo svincolo, pertanto la convocazione e la relativa contestazione che non rechino la firma del Presidente della Società, ma solo il suo cognome dattiloscritto, e sia sfornito del bollo sociale, anche se vergata su carta intestata al sodalizio, non dà alcuna certezza sulla sua provenienza, ed è quindi giuridicamente inesistente;



- la necessità di studio addotta dal calciatore per giustificare la sua mancata partecipazione alle gare per ottenere lo svincolo non rientra tra le ipotesi contemplate dalle NOIF, né possono rientrarvi per via interpretativa.
- l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (indicato dal comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F.) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica.

## **6.5 SVINCOLO PER INATTIVITA' DELLA SOCIETA'**

### **Svincolo per inattività della società (art. 110 delle N.O.I.F.)**

Nel caso in cui la società non prende parte al Campionato di competenza o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità.

**In tali ipotesi, qualora il calciatore:**

- a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente;**
- b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.**

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del campionato cui partecipa la prima squadra della società inattiva.

Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre con lettera raccomandata diretta alla società ed inviata in copia anche al comitato competente di essere inclusi in "liste di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al comitato.

Il comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le Parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 delle N.O.I.F. e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al comitato regionale competente. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione del reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.



I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri campionati. I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti di calciatori "giovani" e delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

### **6.6 SVINCOLO PER CAMBIAMENTO DI RESIDENZA (art. 111 delle N.O.I.F.)**

Il calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante" che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendosi in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sarà trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

Il calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale Nazionale Sez. - Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

### **6.7 SVINCOLO S.G.S. - da norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili**

C.U. N. 17 S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020)

#### **A) SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA DELLA F.I.G.C. (Art. 42/1/C Delle N.O.I.F.)**

Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale che ne valuterà di volta in volta l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere trasmessa dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare:

- 1) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- 2) alla Società per la quale il calciatore è tesserato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico



L'opposizione non effettuata da parte della Società entro 8 gg (lavorativi) dal ricevimento della raccomandata contenente la richiesta di revoca è considerata adesione.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

## **B) SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE "giovane" tesseramento annuale**

- 1) Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Si ricorda che la domanda dovrà pervenire nel periodo di tempo compreso tra il lunedì successivo la 4 giornata al venerdì successivo alla 6 gara.

- 2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

**RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI CARTELLINO IN ORIGINALE SARANNO RESPINTE D'AUTORITÀ.**

## **C) SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle NOIF)**

(Comma 6) – I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali della LND con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

## **D) SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)**

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento dell'attività presso la Società titolare del tesseramento.



Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

### **E) REVOCA DELLA TESSERA FIGC "PICCOLI AMICI" e "PRIMI CALCI"**

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" e "Primi Calci" che hanno la Tessera FIGC emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiedere l'immediata revoca presentando allo "Sportello Unico" emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modulo.

## **6.8 RIEPILOGO SCADENZE TESSERAMENTI / SVINCOLI S.S. 2019/2020**

### **TESSERAMENTO CALCIATORI L.N.D.**

Giovani Dilettanti dal 01/07/2019 al 29/05/2020 (ore 19.00)

Non Professionisti dal 01/07/2019 al 31/03/2020 (ore 19.00)

### **TRASFERIMENTO DI CALCIATORI TRA SOCIETA' L.N.D.**

dal 01/07/2019 al 13/09/2019 (ore 19.00)

dal 01/12/2019 al 23/12/2019 (ore 19.00)

### **TRASFERIMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" DA SOCIETA' L.N.D. A SOCIETA' DI SERIE A, B, C:**

dal 01/07/2019 al 02/09/2019 (ore 20.00)

dal 02/01/2020 al 31/01/2020 (ore 20.00)

### **TRASFERIMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE" DA SOCIETA' DI SERIE A, B, C A SOCIETA' DI L.N.D.**

dal 01/07/2019 al 02/09/2019 (ore 20.00)

dal 02/01/2020 al 31/01/2020 (ore 20.00)

### **STIPULAZIONE RAPPORTO PROFESSIONISTICO DI CALCIATORI "NON PROFESSIONISTI" – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di A, B, C e richiedere il conseguente tesseramento:

dal 01/07/2019 al 31/07/2019 (ore 20.00) autonoma sottoscrizione- Art. 113 N.O.I.F.

dal 01/08/2019 al 02/09/2019 (ore 12.00) con consenso della società dilettantistica

dal 02/01/2020 al 31/01/2020 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica

### **TESSERAMENTO L.N.D. PER CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO PER QUALSIASI RAGIONE IL RAPPORTO CONTRATTUALE**

dal 01/07/2019 al 31/01/2020 (ore 20.00)

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **TESSERAMENTO STRANIERI – art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. (due calciatori stranieri provenienti o pervenuto da Federazioni estere, i quali però non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche)**

dal 01/07/2019 al 31/01/2020

### **TESSERAMENTO ITALIANI – art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F. (i calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista)**

dal 01/07/2019 al 31/01/2020



Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

**TESSERAMENTO ITALIANI – art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F. (i calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere)**  
dal 01/07/2019 al 30/03/2020

**LISTE DI SVINCOLO – art. 107 N.O.I.F.**

dal 01/07/2019 al 15/07/2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

**Liste di svincolo suppletive per calciatori “giovani” (vincolo annuale) e per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” (vincolo pluriennale)**

dal 02/12/2019 al 11/12/2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste -apposizione della firma elettronica -sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 12/12/2019

**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON CALCIATORI “PROFESSIONISTI” - ART. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

dal 01/07/2019 al 02/09/2019 (ore 20.00) autonoma sottoscrizione

dal 02/01/2019 al 31/01/2020 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica

**SVINCOLO PER ACCORDO – art. 108 N.O.I.F.**

dal 01/07/2019 al 15/06/2020 (ore 19.00)

Gli organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 01/07/2020

**SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE – art. 109 N.O.I.F.**

da fine attività agonistica al 15/06/2020

**SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO – art. 32/bis N.O.I.F.**

dal 15 Giugno 2020 al 15 Luglio 2020

**RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO CALCIATORI “NON PROFESSIONISTI” E “GIOVANI DILETTANTI” – art. 103/bis N.O.I.F.**

- Dal 1 settembre fino al 30 novembre 2019 (ore 19.00) (oggetto di ulteriore trasferimento sia temporaneo che definitivo, verso altra società)

- fino al 23 dicembre 2019 (ore 19.00) (senza la possibilità di ulteriore trasferimento)

**TRASFORMAZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO A DEFINITIVO art. 101 N.O.I.F.**

Tra dilettanti dal 01-07-19 al 13-09-19 (ore 19.00)

dal 01-12-19 al 23-12-19 (ore 19.00)

Tra dilettanti e professionisti dal 01/07/2019 al 02/09/2019 (ore 20)

dal 02/01/2020 al 31/01/2020 (ore 20)

**VARIAZIONI DI ATTIVITA' - art. 118 N.O.I.F.**

dal 01/07/2019 al 13/09/2019 (ore 19.00)

## 7 LA GIUSTIZIA SPORTIVA

### 7.1 GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Organo della Giustizia Sportiva così individuati dalla normativa in esame:

- Giudici Sportivi,
- Corte Sportiva d'Appello,
- Tribunale Federale,
- Corte Federale d'Appello,
- Procura Federale,
- e gli altri organi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

### 7.2 MAGGIORI NOVITA' INERENTI LA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

#### **RICORSO E RECLAMO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Si ricorda che il 12 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC, le cui norme risultano già operative e delle quali pertanto dovrà tenersi conto sin dalla Stagione Sportiva 2019/2020. Il cambiamento di maggior rilevanza per quanto attiene l'aspetto pratico riguarda la modifica dei termini per i ricorsi alla Giustizia Sportiva di primo e secondo grado.

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO E ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE.**

Per l'Art. 53 comma 1 CGS tutti gli atti del procedimento dovranno essere comunicati a mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (quella ufficiale comunicata in sede di iscrizione ai Campionati). Fino al 30 giugno 2020 le affiliate LND potranno utilizzare anche le precedenti modalità (fax, posta celere o corriere, etc. etc), ma dal 1-07-2020 la PEC diverrà unico sistema di introduzione del giudizio.

Il Comitato Regionale Lombardia sta pertanto valutando la creazione di una casella PEC per ciascuna società affiliata per la stagione 2020/2021.

#### **TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.**

Art. 67 c. I CGS. Il ricorso deve essere sempre preannunciato con dichiarazione depositata (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS con modalità sopra descritte) e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (corredata dalla tassa di reclamo, a pena della improcedibilità) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara. La disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il preannuncio alla controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio all'eventuale controinteressato (ad es.: squadra avversaria in caso di ricorso che influisce sul risultato).

Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso previsto dal comma 5 dell'articolo 67 vale a dire con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d) cioè per le posizioni irregolari dei calciatori, e solamente nelle gare di play-off e play-out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Art. 67 c. IV CGS. Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco (art.65 c. 1 lett. c) deve essere preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all'arbitro prima dell'inizio della gara, se l'irregolarità è sussistente prima dell'inizio della gara; con





riserva verbale formulata dal capitano all'arbitro, se l'irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali.

Art. 67 c. Il CGS. Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate, (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la segreteria del Giudice Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara. Anche in questo caso la disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il ricorso alla controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio all'eventuale controinteressato, ove previsto. Si ricorda che il mancato deposito delle motivazioni di ricorso comporta la mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo.

Art. 67 c. VI CGS. A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria degli Organi di GS.

Art. 61097 v. VII CGS. La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

### **TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE.**

Art. 76 c. Il CGS. Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione (corredata dalla tassa di reclamo) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare. Va allegata anche la prova di invio del preannuncio anche all'eventuale controinteressato (ad es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato).

Art. 76 c. III CGS. Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso l'organo di giustizia con le modalità descritte in apertura) presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul ricorso da parte della Corte Sportiva d'Appello.

Art. 76 C. V CGS. Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si fonda la pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono poi essere depositate (e valga sempre il discorso relativo al materiale deposito entro il termine) presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei documenti richiesti.

Art. 77 c. I CGS. Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d'appello fisserà l'udienza. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria.

Art. 77 c. II CGS. La data d'udienza è molto importante, in quanto l'eventuale controparte o controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per la pronuncia.

### **7.3 LA PROCEDURA DEL RECLAMO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO**

I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.

**Il Giudice sportivo nazionale** è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

**I Giudici sportivi territoriali** sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali. I Giudici sportivi giudicano, in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:



- a) **ai fatti**, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova, rapporti degli ufficiali di gara, eventuali supplementi, o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) **alla regolarità** dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
- c) **alla regolarità del campo di gioco**, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
- d) **alla posizione irregolare dei calciatori**, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I procedimenti sono instaurati:
  - 1) **d'ufficio** e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
  - 2) **su ricorso del soggetto** interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

Non è ammesso il reclamo di una terza società.

Il ricorso deve essere preceduto da **preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

Il **ricorso**, contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, deve essere depositato, **a mezzo di posta elettronica certificata**, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di **TRE giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara.

In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare eccetto per i ricorsi che riguardino la posizione irregolare dei calciatori.

Il preannuncio di reclamo non è obbligatorio (art. 67 comma 5 del CGS) per reclami **avverso la posizione irregolare** (per squalifica e/o tesseramento) di calciatori, tecnici e/o assistenti di parte (art. 65 comma 1, lett. d) **impiegati nelle sole gare di play-off e play-out**. Per queste gare il ricorso, unitamente alla tassa di reclamo, deve essere presentato, con posta elettronica certificata, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Il ricorso che abbia come oggetto di contestazione la regolarità del campo di gioco (porte, misure del terreno di giuoco, etc.), deve essere preceduto da specifica **riserva scritta** presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.

Se l'incontro si disputa di sabato, il termine per l'invio del preannuncio di reclamo scade alla mezzanotte del lunedì successivo, se non festivo.

**Nelle gare di play-off e play-out, così nelle ultime giornate di campionato ovvero nelle gare spareggio** (spareggi seconde classificate Eccellenza, fase finale Juniores) **e nelle gare di Coppa**, è disposta, con provvedimento Federale, **l'abbreviazione dei termini**, di conseguenza il ricorso, con le relative motivazioni, deve essere presentato entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara e preannunciato con la relativa tassa di reclamo, entro le ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara.

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia dandone comunicazione agli interessati, individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, ha facoltà di adottare ogni provvedimento idoneo a



preservarne provvisoriamente gli interessi. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante ed i soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia. Tra le facoltà del Giudice sportivo, inoltre, rientra quella di disporre audizioni quando lo ritenga necessario ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, deve informarne gli interessati, in ogni caso pronuncia senza udienza.

Il ricorso va redatto su carta intestata, in assenza, su un foglio sul quale sia apposto il timbro della società, in ogni caso, in maniera tale che non vi siano dubbi sulla riconducibilità del gravame alla società reclamante.

Le ragioni per le quali si presenta reclamo devono essere chiare e le richieste formulate in modo non generico. Non sarebbe sufficiente asserire "ricorriamo contro la regolarità della gara": bisogna specificare il motivo per il quale la si ritiene irregolare.

Il reclamo deve essere sottoscritto dal presidente della società o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza.

Il presidente, il vice o il delegato inibiti non sono autorizzati a firmare un reclamo per conto della società.

I reclami devono essere corredati dalla prescritta tassa, nella misura annualmente fissata, o, nel caso in cui reclamante sia una società, dalla richiesta di addebito della stessa sul proprio conto presso il Comitato.

La tassa è dovuta anche per il solo preannuncio pur se non seguito dall'effettiva presentazione del reclamo.

Se il reclamo è accolto, totalmente o parzialmente, la tassa viene restituita, se respinto o dichiarato inammissibile, viene invece incamerata.

Con il nuovo codice di CGS sia il preannuncio che le motivazioni del reclamo devono essere inviate, contestualmente, all'eventuale controparte, allorché cioè il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito. L'attestazione che provi l'invio alla controparte devono essere allegare al preannuncio e al reclamo. Se una società notifica regolarmente copia del preannuncio e del gravame alla controparte, ma si dimentica di allegarne la ricevuta, il giudice sportivo dichiarerà inammissibile il reclamo per irregolarità nel contraddittorio, tuttavia l'interessata potrà rivolgersi con successo alla Corte sportiva di Appello Territoriale allegando questa volta la ricevuta e quindi dimostrando che si è trattato di omissione puramente formale.

La detta omissione non comporta l'inammissibilità del reclamo per irregolarità nel contraddittorio se la società controparte si costituisce egualmente in giudizio, fornendo con ciò la prova di essere stata messa in concreta condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

### **La riserva scritta**

Il ricorso al Giudice Sportivo deve - a pena di inammissibilità - essere preceduto da una riserva scritta da presentare all'arbitro solo quando si reclama contro le caratteristiche e le misure del campo di gioco (compresa la segnatura), delle porte e del pallone. Gli eventuali reclami saranno dichiarati inammissibili dal Giudice Sportivo se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima della gara.

Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto, alla presenza dei capitani, facendone immediata annotazione nel cartoncino di gara e riportandone poi tutti i particolari nel referto.

La riserva scritta va presentata anche quando la squadra ospite si trovi a dover giocare in campo diverso da quello dichiarato ed abitualmente usato dalla società ospitante.

In tutti gli altri casi un reclamo non ha bisogno del supporto della riserva scritta.



### **E' inutile fare ricorso:**

- a) per avere un giocatore avversario disputato due gare nello stesso giorno: l'infrazione comporterà solamente la squalifica per lo stesso giocatore e l'inibizione per il suo dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) per la sostituzione dell'arbitro designato per la gara, se essa è avvenuta nel rispetto dell'art. 67 delle NOIF;
- c) per l'utilizzazione contemporanea in campo del primo e del secondo portiere, essendo consentita, nel corso della gara, la sostituzione di cinque giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto;
- d) contro le decisioni "amministrative", cioè organizzative, della Lega o del Comitato. L'accoglimento del reclamo contro l'errore tecnico dell'arbitro porta alla ripetizione della gara.

Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti.

Tuttavia non sempre l'errore tecnico dell'arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell'incontro: l'Organo giudicante dovrà valutarne l'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara.

Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell'errore dell'arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell'ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

A titolo esemplificativo, dette ipotesi possono riguardare, oltre all'errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell'arbitro a proseguire nella direzione dell'incontro.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all'arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addebito può muoversi alla parte e pertanto il reclamo produrrà l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di giudizio, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara.

### **Non è possibile inoltrare reclamo in ordine a:**

- a) decisione del direttore di gara di non dare inizio all'incontro per impraticabilità del campo;
- b) circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;
- c) errori di segnalazioni commessi da assistenti.



Ci sono casi nei quali il reclamo può portare all'aggiudicazione della gara a favore di una delle due squadre:

- a) fatti, normalmente posti in essere dal pubblico, che, a giudizio del Giudice Sportivo, abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro per intimidazione dell'arbitro e dei giocatori di una delle due squadre;
- b) sospensione definitiva della gara, decretata dall'arbitro, per fatti imputabili all'altra squadra;
- c) ritardata presentazione in campo dell'altra squadra. Il tempo di attesa è pari ad un tempo di gioco, salvo espressa riduzione;
- d) mancata eliminazione o correzione, da parte della squadra ospitante, di eventuali irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, per le quali è consentita e richiesta la riserva scritta o verbale all'arbitro.

In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della società ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.

### **Reclamo per posizione irregolare di un giocatore**

La competenza, dalla stagione sportiva 2008/2009, è del Giudice Sportivo.

Si ha posizione irregolare di un giocatore per problemi relativi al suo tesseramento a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per squalifica non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determinano l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque. (art. 10 comma 7 CGS).

La presenza in campo di un giocatore che abbia maturato nella precedente gara la quinta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il valore costitutivo della declaratoria del Giudice Sportivo Territoriale.

La presenza in panchina di un allenatore squalificato non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società né potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Si ricordi che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare.

Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione fra coppa e campionato.



Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo conterà in prima squadra.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una squalifica a tempo e da una squalifica per una giornata di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato automaticamente squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del Giudice Sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate.

L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una gara nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata: dovrà stare fuori nel primo incontro ufficiale successivo.

Se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro.

Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono perentori ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

### **IMPORTANTE: Di seguito si riporta Art. 21 C.G.S. comma 6-7**

Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

## **7.4 I PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

### **Corte Sportiva di Appello Territoriale (art.75 CGS)**

La Corte sportiva di appello a livello territoriale è composta dagli stessi componenti del Tribunale federale a livello territoriale. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale presiede la Corte sportiva di appello a livello territoriale.



La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica con la partecipazione di tre componenti;

La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

Sono legittimate a ricorrere le società punite dal Giudice Sportivo territoriale, nonché i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un ricorso della sua società.

### **Il reclamo è improponibile nei seguenti casi:**

- ammonizioni e squalifiche a giocatori sino a 2 giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a 15 giorni;
- inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad 1 mese;
- squalifiche di campo non superiori ad 1 giornata di gara;
- ammende non superiori a:
  - € 50,00 per le società di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
  - € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Per le sanzioni pecuniarie potranno esserci adeguamenti all'inizio della stagione sportiva. La presentazione di un reclamo contro una squalifica non ne interrompe l'esecutività, pertanto il giocatore sanzionato non dovrà essere utilizzato sino all'eventuale decisione che lo riqualifichi.

**Al termine della gara, l'arbitro riconsegna ai dirigenti delle due squadre le copie delle rispettive liste di gara ove sono annotate le sanzioni, ammonizioni ed espulsioni, comminate ai giocatori in quell'incontro. Ciò anche al fine di rilevare subito eventuali errori di persona. Trattasi tuttavia di documento non ufficiale: non può essere citato come prova nel caso che il referto ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, decidendo nel merito, potrebbe anche aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

Secondo la nuova formulazione, anche il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

L'attestazione della notifica alla controparte deve essere allegata al preannuncio e al reclamo, altrimenti la Corte Sportiva di Appello Territoriale ne dichiarerà l'inammissibilità per irregolarità nel contraddittorio.

Il reclamo, completo delle motivazioni e contenente le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro CINQUE giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Quando l'impugnazione riguardi una decisione del Giudice sportivo su procedimento instaurato con reclamo, non possono essere ammesse le domande nuove rispetto agli

elementi indicati nelle difese di primo grado. Possono, invero, prodursi nuovi documenti, purché siano indispensabili ai fini del decidere, indicati analiticamente nel reclamo ed inderogabilmente comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia di primo grado. La richiesta degli atti dovrà essere inoltrata unitamente al preannuncio. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

La controparte, qualora lo desideri, può richiedere copia dei documenti entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio di reclamo e può come gli altri soggetti ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, far pervenire memorie e documenti entro 4 giorni prima della data fissata per l'udienza.

E' possibile prendere visione od estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali e di essere ascoltati di persona o attraverso un proprio rappresentante. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta nel preannuncio del reclamo. Per essere sentiti le parti devono farne esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

Tutte le parti, avendone fatto richiesta, hanno diritto di essere direttamente ascoltate dalla Corte Sportiva di Appello territoriale o di essere rappresentate e difese da una persona di fiducia: è necessario fornire questo rappresentante di apposita delega.

Non è consentito il contraddittorio ovvero il confronto tra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.

Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito. In contrasto con i principi del giusto processo e del divieto di reformatio in peius, la Corte, qualora lo ritenga, può aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Qualora ritenga sussistenti motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

Diversamente, qualora ritenga che il Giudice sportivo territoriale non abbia provveduto a decidere su tutte le domande propostegli, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non abbia motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Qualora ritenga insussistente l'eventuale inammissibilità o improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo, l'art. 139 C.G.S. prevede un termine più ampio, di trenta giorni, per la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

Non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia, quando siano precise, univoche e non contraddittorie, unicamente le risultanze degli atti ufficiali.





Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione, quindi solamente se a totale sua discolpa.

La tassa, la cui entità è fissata ogni anno sportivo dalla FIGC, deve essere allegata al reclamo ovvero, nel caso in cui reclamante sia una società, ne deve essere richiesto l'addebito sul proprio conto presso il Comitato.

Un presidente inibito può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vicepresidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato all'inizio dell'anno.

Non è previsto l'istituto della rappresentanza processuale: il reclamo deve essere sottoscritto dall'interessato e non da un suo "legale".

Un reclamo dichiarato inammissibile non può più essere riproposto nel grado successivo di giustizia.

E' inammissibile il reclamo redatto senza motivazione od in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza.

Una società o un singolo tesserato possono non dare seguito al preannuncio di reclamo ovvero, dopo averlo presentato, rinziarvi. Ciò comporta la perdita della tassa versata ed è impossibile nei casi di:

- procedimenti di illecito sportivo;
- reclami per posizione irregolare di calciatori.

Contro le decisioni "amministrative" e cioè non disciplinari, ma organizzative dei Comitati, quali il rinvio d'ufficio di una giornata di campionato, ad esempio per neve, la composizione dei gironi del campionato, il criterio dei cosiddetti "ripescaggi", non esiste la possibilità di presentare reclamo agli organi di giustizia sportiva. Sarebbe pertanto inutile presentare reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato respinto un reclamo perché vertente su tali materie.

Si tenga presente che, in caso di partite interessate dall'abbreviazione dei termini, tali scadenze si riducono notevolmente:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza.



## **7.5 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE**

Anche la competenza del Tribunale Federale, organo collegiale, resta inalterata nella nuova formulazione e comprende tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, in particolare, è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali;
- b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.

Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
- b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

È compito del Presidente del Tribunale federale definire preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e dell'ordine del giorno. Ove necessario, si avvale della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inciso prevalentemente sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione.

Il Presidente del Tribunale federale una volta accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, ha un nuovo termine da rispettare: deve fissare l'udienza di discussione entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento e l'udienza, in ogni caso, deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento.

Il termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale è stato ridotto da venti giorni liberi a quindici giorni liberi salvo un termine ancora più breve qualora il Presidente ritenga sussistano giusti motivi.

Gli atti del procedimento restano depositati presso la segreteria fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro tale termine, l'interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Entro il termine di tre giorni prima dell'udienza le parti possono, inoltre, presentare memorie, istanze, documenti e quanto ritengono utile ai fini difensivi.



## 7.6 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, **organo di secondo grado** per i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, la competenza si estende alle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.

Rientrano nella competenza della Corte federale di appello i procedimenti per revisione e revocazione, i giudizi sorti in seguito a reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale.

Su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all'esame di altri organi di giustizia sportiva su istanza del Presidente federale ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

La Corte federale di appello **si articola in quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive**. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite cui sono devoluti gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica.

Il Presidente della Corte, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Ciascuna sezione, inoltre, qualora rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite.

Il procedimento può essere avviato mediante reclamo della parte, della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, ma anche con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, su segnalazione del Presidente dell'AIA. Dinanzi la Corte Federale d'Appello viene sancito l'obbligo della difesa tecnica.

Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso.

Il Presidente dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma la decisione in tutto o in parte, decidendo nel merito con facoltà di aggravare le sanzioni irrogate.



Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni da tale termine o trenta quando la decisione impugnata sia relativa a procedimento nanti il Tribunale Federale territoriale ai sensi dell'art. 139 comma 2.

L'art. 104 C.G.S. prevede l'intervento del terzo all'interno del procedimento davanti alla Corte Federale di Appello. La condizione si realizza quando il terzo sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale, potenzialmente lesa o pregiudicata. L'atto di intervento deve essere depositato entro cinque giorni dalla data dell'udienza e deve specificamente indicare l'interesse che lo giustifica. In ogni caso, il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

## **7.7 NOVITÀ IN TEMA DI INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE**

La Procura Federale, nel procedimento sportivo, esercita le funzioni inquirenti e requirenti con la sola esclusione delle violazioni in materia antidoping, competenza esclusiva degli organi del CONI.

Il Procuratore federale ha il compito di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.

A tal fine, iscrive nel registro, appositamente istituito, le notizie di fatti o atti rilevanti, in quanto compatibili, inderogabilmente entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.

Il termine per la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.

Il Procuratore federale, su istanza motivata, può chiedere una proroga alla Procura generale dello sport che può autorizzarla per ulteriori quaranta giorni e, solo in casi eccezionali, la Procura generale dello sport può concedere una ulteriore proroga non superiore a venti giorni.

Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Altra novità concerne l'obbligo in capo alla Procura Federale, in caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, di comunicare alla stessa che è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. Tale informativa deve avvenire con l'atto di convocazione.

La violazione di questa disposizione comporta l'inutilizzabilità degli atti eventualmente assunti.



## 8 PREMIO DI PREPARAZIONE PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, PREMIO ALLA CARRIERA

### 8.1 PREMIO DI PREPARAZIONE (art. 96 noif)

#### 1) Diritto al premio di preparazione.

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le **ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti** e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi **cinque anni**, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due



stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Il termine per la relativa richiesta per la stagione sportiva 2019 – 2020 scadrà il 30 giugno 2021;

#### **Parametri in vigore**

* stagione sportive 2017/2018:	€ 546,00
* stagione sportiva 2018/2019:	€ 553,00
* stagione sportiva 2019/2020:	€ 556,00



**Tabella premi di preparazione valida nella stagione sportiva 2019/2020**

I valori dalla serie "C" alla serie "A" sono validi solo tra società professionistiche. In caso di tesseramento da "giovane" di Società della LND a "giovane di serie" di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.

(parametro € 556,00)

CATEGORIA	COEFFICIENTE UNITARIO	ULTIMA STAGIONE	PENULTIMA STAGIONE	TERZULTIMA STAGIONE	QUARTULTIMA STAGIONE	QUINTULTIMA STAGIONE
<b>DILETTANTI</b>						
3ª Categoria e pure L.N.D.	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2ª Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1ª Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>TRA CALCIO FEMMINILE</b>						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>TRA CALCIO A5</b>						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>PROFESSIONISTI*</b>						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

In caso di tesseramento da "giovane" di società della LND a "giovane di serie" di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.

## **2) Modalità per l'inoltro del ricorso in prima istanza alla Commissione Premi.**

La presentazione del ricorso non è soggetta ad alcuna tassa in prima istanza.

Il ricorso (**allegato 2**) deve essere inviato alla F.I.G.C. Commissione Premi, Via Po, 36 - 00198 Roma, a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 giugno, della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento con vincolo di: "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista".

La copia del ricorso deve essere inviata contestualmente alla controparte a mezzo raccomandata A.R.

L'originale della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte, unitamente al cartellino e/o i cartellini in originale dovranno pervenire presso la segreteria della Commissione Premi. Si precisa che, in caso di smarrimento del cartellino e/o cartellini, la Commissione prenderà in esame le copie degli stessi, autenticate dal Comitato Regionale e/o dalla Delegazione Provinciale di competenza.

L'eventuale documentazione difensiva della controparte dovrà pervenire alla Commissione e al ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.

## **3) Lettera liberatoria.**

La lettera liberatoria - su carta intestata della società richiedente, firmata dal Legale Rappresentante pro- tempore - (**allegati n°3**) attestante l'intervenuta transazione tra le parti con il relativo importo e/o la rinuncia al premio, deve necessariamente avere il visto di autenticità apposto dal Comitato Regionale e/o dalla Delegazione Provinciale di competenza, presso cui dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del precedente requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione.

**Si precisa che dopo la decisione della Commissione Premi, il pagamento della penale dovrà essere sempre corrisposto alla F.I.G.C., anche in caso di successivi accordi intercorsi tra le parti sul pagamento del premio.**

## **4) Modalità per l'inoltro del ricorso in seconda istanza al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche.**

Il ricorso avverso le decisioni della Commissione Premi deve essere inoltrato in seconda istanza, entro 7 giorni (art. 91 CGS comma 4) dalla comunicazione della decisione medesima, alla Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, al seguente indirizzo: Via Po,36 – 00198 ROMA, con le modalità di cui all'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e con la prescritta tassa di reclamo, determinata per la stagione sportiva 2019/2020, come di seguito riportata:

Lega Nazionale Professionisti Serie A	€ 500,00
Lega Nazionale Professionisti Serie B	€ 400,00
Lega Italiana Lega Pro	€ 300,00

### Lega Nazionale Dilettanti:

Campionato Nazionale Dilettanti	€ 170,00
Campionato Nazionale Calcio a 5	€ 170,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile	€ 170,00





Lega Nazionale Dilettanti:

Campionati Regionali e Provinciali  
Settore Giovanile e Scolastico

€ 130,00  
€ 78,00

La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53.

Il provvedimento della Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche è inappellabile ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

**Si ricorda che i ricorsi riguardanti la medesima società dovranno essere inoltrati singolarmente.**

**ALLEGATI DI SEGUITO**

**Allegato 1** FAC-SIMILE RICHIESTA PREMIO DI PREPARAZIONE A SOCIETA'  
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

**RACCOMANDATA A.R.**

**Spett.le**  
**Società.....**

**OGGETTO: RICHIESTA PREMIO DI PREPARAZIONE**

Con la presente siamo a chiedervi il Premio di Preparazione maturato a seguito del tesseramento con vincolo pluriennale/Giovane di serie, per la Vostra società, del calciatore \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, tesserato dalla scrivente società con "cartellino/i annuale/i" n. \_\_\_\_\_ nelle stagioni \_\_\_\_\_, per un ammontare di £ \_\_\_\_\_ giusto quanto previsto dall'articolo 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

In difetto di pagamento, entro la data del \_\_\_\_\_, saremo costretti a presentare ricorso alla Commissione Premi.

Distinti saluti.

Timbro della Società

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(data)



**Allegato 2** FAC-SIMILE RICORSO COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE  
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

**A.R.**

Spett.le  
F.I.G.C.  
Commissione Premi  
Via Po, 36  
00198 ROMA

e, per conoscenza

Spett.Le  
Società

La scrivente società \_\_\_\_\_  
(specificare denominazione attuale della società)

\_\_\_\_\_  
(indirizzo completo)

\_\_\_\_\_  
(specificare eventuale denominazione sociale diversa all'epoca del tesseramento)

\_\_\_\_\_  
(indirizzo completo)

**RICORRE**

avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto dalla Società:

\_\_\_\_\_ matr. n. \_\_\_\_\_  
in quanto questa, avendo tesserato, con vincolo "giovane di serie", "giovane dilettante"  
o "non professionista", per la stagione sportiva \_\_\_\_\_ il calciatore  
\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ nostro tesserato per la/e  
stagione/i sportiva/e \_\_\_\_\_ con cartellino/i rosa n° \_\_\_\_\_ rilasciato dalla  
Delegazione di \_\_\_\_\_

(che vi trasmettiamo in originale o con copia autenticata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza) che non ha ottemperato a quanto previsto dagli art. 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

La sottoscritta società chiede, l'intervento di codesta Commissione al fine di ottenere quanto dovuto.

Timbro della Società

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Si allega l'originale della ricevuta della raccomandata inviata contestualmente alla controparte.**

**Si allega l'originale (o copia autentica rilasciata dalla Divisione di competenza) del cartellino**



**ALLEGATO 3**

*Fac-simile lettera liberatoria (redatta su carta intestata della società sottoscritta dal legale rappresentante) da depositare in originale al Comitato e/o Delegazione competente e trasmettere alla Commissione Premi con timbro di autenticità.*

Spett.le

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Presidente pro-tempore della società \_\_\_\_\_

dichiara l'intervenuta transazione tra le parti e di essere stato soddisfatto di ogni diritto, in relazione alla richiesta del premio di preparazione per il tesseramento con vincolo: "giovane di serie", "giovane dilettante", "non professionista" del calciatore \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Pertanto, si dichiara la rinuncia al ricorso presentato in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 96 – NOIF e si rilascia la presente liberatoria.

Data \_\_\_\_\_

(riferita all'emissione del documento)

Timbro della Società

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA del Comitato Regionale  
e/o della Delegazione Provinciale

\_\_\_\_\_  
(data di autenticità a cura del C.R. e/o D.P.)



## **8.2 PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA A FAVORE DELLA SOCIETA' PRESSO LA QUALE IL CALCIATORE HA SVOLTO L'ULTIMA ATTIVITA' DILETTANTISTICA**

L'art. 99 delle N.O.I.F., che disciplina il cosiddetto "Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della Società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica", individua nella Commissione Premi il soggetto deputato alla certificazione di tale premio.

Al fine di uniformare le procedure attinenti la certificazione, si precisa che la richiesta deve essere:

- a. effettuata ed inviata a mezzo di raccomandata a.r. a cura della Società della L.N.D. titolare del precedente tesseramento;
- b. redatta su carta intestata della Società richiedente;
- c. sottoscritta dal legale rappresentante della Società.

Nella richiesta deve essere indicata la data dell'ultima variazione del tesseramento riferita al calciatore interessato al fine di determinare esattamente la fascia retributiva di competenza.

In ogni caso le Società, con accordo scritto, possono stabilire un premio inferiore a quelli di cui alla Tabella B, che è stata recentemente modificata con l'aumento dei parametri. Detto accordo deve essere inviato, per conoscenza, alla Commissione Premi entro 90 giorni dalla sottoscrizione.

Tutte le controversie in ordine al pagamento del premio spettante alle Società della L.N.D. sono devolute alla competenza del Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Vertenze Economiche secondo le modalità previste dall'art. 99, 5 comma delle N.O.I.F..

E' importante evidenziare che il premio in questione è riconosciuto solo nel caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista e non nel caso in cui il calciatore viene tesserato come "giovane di serie".

### **Art. 99 delle NOIF- Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica**

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.
- 1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.
2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno



diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

### TABELLA "B"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti  
**ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI**

1° 2° 3° CATEGORIA e PROVINCIALE CALCIO A CINQUE		CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA – PROMOZIONE REGIONALI SERIE B , A2, A di CALCIO a 5
	PARAMETRO	PARAMETRO
<b>Serie A</b>	€ 44.000,00	€ 93.000,00
<b>Serie B</b>	€ 26.000,00	€ 62.000,00
<b>Divisione Unica-Lega Pro</b>	€ 13.000,00	€ 26.000,00

**ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI**

	PARAMETRO	PARAMETRO
<b>Serie A</b>	€ 31.000,00	€ 83.000,00
<b>Serie B</b>	€ 16.000,00	€ 41.500,00
<b>Divisione Unica-Lega Pro</b>	€ 8.000,00	€ 16.000,00

### 8.3 PREMIO ALLA CARRIERA

(art. 99-bis delle N.O.I.F. - Protocollo d'Intesa del 05/06/2003 - C.U. Corte Federalen.12/ Cf del 12/1/2004, n.2)

Il "Premio alla carriera" è stato istituito con l'introduzione nelle N.O.I.F. dell'art. 99-bis, successivamente modificato, che recita testualmente:

#### Art. 99-bis delle N.O.I.F. - Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nei seguenti casi:

- quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
- quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.



Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di preparazione" (art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

### **Norma transitoria**

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.

### **8.4 MODALITÀ PROCEDURALI PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (art. 99 bis, delle N.O.I.F.)**

#### **CIRCOLARE N° 7 LND del 04/09/2007**

#### **OGGETTO: Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera (art. 99 bis, delle N.O.I.F.)**

Con riferimento all'oggetto, si specifica quanto di seguito indicato per la richiesta da inviare esclusivamente alla Commissione Premi della F.I.G.C., con sede a Roma in Via G. Allegri, 14 (C.A.P. 00198) – tel. 06/84912623 – fax 06/84912624:

raccomandata su carta intestata della Società richiedente il Premio alla Carriera, con indicazione del numero di matricola della medesima Società **e la specificazione del Comitato di appartenenza;**

indicazione del nome, del cognome e della data di nascita del calciatore per il quale si richiede il premio, unitamente alla specificazione delle stagioni sportive in cui lo stesso calciatore viene dichiarato tesserato con la Società richiedente;

trasmissione, in allegato, dei cartellini cosiddetti "rosa" e/o dei fogli di tesseramento pluriennale, in originale o in fotocopia autenticata **dalla Delegazione Provinciale e/o dal Comitato Regionale competente territorialmente. Qualora la Società fosse impossibilitata a documentare il tesseramento, il Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente può attestare, in base alle documentazioni giacenti in archivio, quanto dichiarato dalla Società richiedente il Premio alla Carriera.**

**In ultima analisi, nel caso in cui non fosse possibile acquisire tali certificazioni,** la Società è tenuta ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal calciatore interessato davanti ad un Pubblico Ufficiale (es. notaio o funzionario comunale), oltre alla dichiarazione del Comitato competente di essere impossibilitato a rilasciare **l'attestazione richiesta.**

Indicazione della gara e della data di svolgimento della stessa, in cui il calciatore interessato ha esordito nel campionato italiano di Serie A, oppure ha giocato per la prima volta nella Nazionale Italiana Maggiore o nella Nazionale Italiana "Under 21";



Indicazione della Società presso la quale il calciatore interessato è stato tesserato nella stagione sportiva successiva all'ultima per la quale si fa richiesta del Premio alla Carriera;

1. indicazione relativa all'eventuale precedente riscossione da parte della Società interessata, per lo stesso calciatore, di premi in base agli artt. 96, 99 e 100 delle N.O.I.F.. In caso positivo, devono essere specificati i relativi importi.

### UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Pervengono da parte di molte società dilettantistiche e/ o di puro Settore Giovanile richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale, ai fini IVA, del "premio alla carriera" di cui all'art. 99-bis delle N.O.I.F.

In particolare, le società destinatarie del predetto premio, chiedono di conoscere se devono emettere fattura e se sull'importo del premio stesso vada applicata o meno l'IVA.

Come è noto, l'art. 99-bis delle N.O.I.F. prevede la corresponsione alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile di un compenso forfetario – "premio alla carriera" per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato allorchè il medesimo calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A ovvero quando il calciatore viene convocato, con lo status da professionista, nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Il "premio" è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/ o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive.

Il compenso deve essere corrisposto dalla società titolare di tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con il calciatore.

Il "premio" viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si verifica l'evento. A parere della scrivente, appare indubbia l'equivalenza del "premio alla carriera" al premio di addestramento e formazione previsto dal precedente art. 99 delle N.O.I.F., che va corrisposto, secondo tabelle stabilite da questa F.I.G.C., a seguito della stipula da parte di un calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", dalla società che acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore stesso, alla società sportiva dilettantistica per la quale questi è stato tesserato in precedenza.

In ordine al trattamento tributario del premio di preparazione poiché il premio di cui all'art. 99 è esente da IVA per espressa disposizione dell'art. 15, quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sostituito dall'art. 2, primo comma del D.L. n. 485/1996, convertito dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, anche il "premio alla carriera" di cui al successivo art. 99-bis delle N.O.I.F., stante la cennata equivalenza delle due tipologie di premi, dovrebbe essere esente dal tributo.

Questa F.I.G.C., pertanto, ha inoltrato, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, apposito interpello all'Agenzia delle Entrate che con la circolare 37/E del 20 dicembre 2013 ha espresso il proprio punto di vista sull'argomento.

CIRCOLARE LND n. 33 – 8-01-2014

**Oggetto:** Trattamento ai fini tributari del "premio di preparazione", del "premio alla carriera e della "indennità di formazione" – Circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate



Con la circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha risolto, d'intesa con la FIGC, alcune problematiche sorte, per la massima parte in materia di rapporti delle società professionistiche con i calciatori dipendenti.

Interessano, però, anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche le conclusioni alle quali è giunta l'Agenzia, che modifica il precedente indirizzo assunto nel 2005 per il "premio alla carriera", in relazione ai premi e indennità di cui all'oggetto i quali vengono del tutto equiparati, ai fini fiscali, al "premio di addestramento e formazione tecnica" di cui all'art. 99 delle NOIF.

Detto premio, dovuto alla società o associazione sportiva dilettantistica presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistico giovanile, come è noto, è esente da IVA, ai sensi del quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, nel testo sostituito dall'art. 2, primo comma del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 586. Il medesimo premio è, però regolarmente assoggettato a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, concorrendo alla determinazione del reddito dell'ente percipiente.

Per espressa statuizione dell'art. 3 della legge n. 389/91, così come sostituito dall'art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 485/1996, il premio di cui all'art. 99 del NOIF, non concorre alla determinazione del reddito della società o associazione sportiva dilettantistica e fruisce del trattamento agevolativo previsto dalla medesima legge n.398/91.

Pertanto, il premio di addestramento e formazione tecnica di cui art. 99 del NOIF:

- È per tutti soggetti, esente da Iva;
- Per tutti soggetti di cui la legge numero 398/91 non va computato il plafond dei 400.000 € annui fissato dalla stessa legge e non concorre alla determinazione del reddito tassabile;
- Per tutte le altre società e associazioni sportive dilettantistiche concorre, invece, alla formazione del reddito tassabile.

Con la circolare numero 37/E in oggetto, l'agenzia delle entrate, in materia di IVA, ritiene che *il medesimo trattamento fiscale-esenzione dall'imposta-possa trovare applicazione in relazione anche alle somme corrisposte a titolo di "premio di preparazione" ex art. 96 NOIF, di "premio alla carriera" ex art. 99bis NOIF, e di "indennità di formazione" ex art. 20 del regolamento dello status e sui trasferimenti dei calciatori e allegato 4 del regolamento, in quanto si tratta di erogazioni premiali assimilabili al "premio di addestramento e formazione tecnica", in quanto tendono a garantire lo sviluppo il sostegno economico delle società (dilettantistiche) impegnate nella formazione giovanile dei calciatori".*

*"Tenuto conto-prosegue la Circolare-delle modifiche, nel frattempo, apportate alle norme dell'orientamento sportivo che disciplinano la quantificazione del "premio alla carriera" (art. 99bis NOIF), si deve ritenere, quindi, superato l'orientamento espresso dall'agenzia delle entrate in relazione al trattamento fiscale di detto premio, in base al quale il relativo importo avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposta".*

Va, a riguardo, ricordato che con la nota n. 954-462 del 14 novembre 2005, l'agenzia affermò che la disposizione agevolativa di cui all'art. 15 della legge numero 91/81 non poteva essere applicato al "premio alla carriera" in quanto presentava "caratteristiche diverse dal premio di addestramento e formazione tecnica".

*Secondo la disciplina vigente, infatti-prosegue la Circolare n. 37/E -dalle somme erogate a titolo di premio alla carriera vanno scomputati gli importi già percepiti, dalle società dilettantistico, a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica. Tale "compensazione" giustifica l'assimilazione-anche ai fini del trattamento fiscale - delle erogazioni premiali in oggetto".*

**In conclusione le società e le associazioni calcistiche dilettantistiche, destinatarie dell'erogazione in argomento potranno emettere fattura di esenzione da IVA indicando la norma esonerativa (art. 15 della legge n. 81/91-Circolare n. 37/E Agenzia Entrate 20 dicembre 2013).**





## 9. LA TUTELA MEDICO SANITARIA

### 9.1 TUTELA MEDICO SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(C.U. LND n. 1 del 01/07/2019)

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. **Le Società devono dotarsi, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si sottolinea la necessità di un puntuale rispetto degli obblighi che incombono alle Società sportive ai sensi della vigente normativa, statale e federale, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche.

Le Società associate sono invitate al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle NOIF al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.



Per quanto attiene alla legislazione statale (D.M. 18 febbraio 1982), si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del D.M. suscitato, la presentazione del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica è "condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche". Lo stesso articolo stabilisce, altresì, che "detto certificato deve essere conservato presso la società di appartenenza".

Per i contravventori è prevista un'ammenda da € 51,65 a € 516,45, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1099/1971, ma ben più gravi potrebbero essere le conseguenze, sia di natura civile che penale, per i Presidenti delle Società sportive nell'eventualità di ipotesi di morte o lesioni di atleti che avessero gareggiato o comunque praticato attività agonistica (esempio allenamenti) senza aver presentato il certificato medico di idoneità.

Quanto sopra in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della sopraindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Tale certificato ha validità di un anno e tutta la documentazione inerente gli accertamenti, effettuati ai fini del rilascio del certificato, deve essere, a cura della Società, conservato per almeno cinque anni.

In caso risulti la non idoneità alla pratica sportiva, l'esito negativo viene comunicato, entro cinque giorni, al competente Ufficio regionale, alla Società e all'interessato, il quale può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso alla Commissione Regionale di cui all'art. 6 del citato D.M. 18/2/1986.

La normativa è stata recepita nelle N.O.I.F. agli artt. 34, comma 3, e 43.

### **Art. 34 comma 3 - N.O.I.F.**

I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A e B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica, rilasciato ai sensi del D.M. 18 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5, del C.G.S. (perdita della gara, ecc.).

Ad ulteriore specifica di quanto indicato nel decreto n. 8935 del 17.04.2001 si precisa come la copia del certificato in possesso della Società sportiva, nel caso di smarrimento della copia di quello rilasciato all'atleta, possa essere resa autenticata dalla struttura che aveva a suo tempo rilasciato il certificato di scadenza.

Si ribadisce come, poiché è obbligo di legge la conservazione dei certificati da parte delle Società, in caso di mancanza anche della copia della certificazione rilasciata a quest'ultima si imponga la denuncia all'autorità competente.

3 bis – Ai Campionati di Calcio di Serie A e B Femminile possono partecipare calciatrici



che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

### **N.O.I.F. Art. 43 Tutela medico sportiva**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento all'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Si rammenta che le certificazioni di idoneità si suddividono in due tipologie:

#### **1) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica**

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

#### **2) Certificato d'idoneità all'attività agonistica**

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende U.U.S.S. LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.



Le certificazioni alla pratica sportiva possono prevedere differenti limitazioni che vengono di seguito identificate nelle seguenti tre tipologie:

#### **a) Idoneità temporanea**

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

#### **b) Inidoneità temporanea**

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

#### **c) Inidoneità**

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva. Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

**In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.**

**Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.**

Si sensibilizza le società ad inviare come da norma per la tutela medico sportiva la non idoneità del calciatore come da art. 43 delle NOIF. Le comunicazioni vanno inviate a:

FIGC UFFICIO TESSERAMENTO (l'Ufficio trasmetterà la non idoneità alla Segreteria Federale)

Via PO 36 - 00198 Roma

[tesseramento@figc.it](mailto:tesseramento@figc.it)

Settore Giovanile Scolastico

Via Po 36 - 00198 Roma

[sgs.segreteria@figc.it](mailto:sgs.segreteria@figc.it)

Comitato Reg. Lombardia – Ufficio Tesseramento

Via R. Pitteri 95/2 - 20134 Milano

[tesseramentocr@lnd.it](mailto:tesseramentocr@lnd.it)

Settore Tecnico – Sezione Medica

Via G. D'Annunzio 138 50135 – Firenze

[sezionemedica.cov@figc.it](mailto:sezionemedica.cov@figc.it)



Si rammenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del 28/11/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12/2003, inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni mediche, **ha stabilito la gratuità per il rilascio delle certificazioni di idoneità di minori (dai 12 anni compiuti ai 18 anni non compiuti) e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.**

Per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni, invece, le prestazioni sono erogabili solo a totale carico dell'utente con pagamento dell'intero importo tariffario.

Intolleranza alle lenti a contatto

Circolare LND n.14 del 17/12/2003

Si riportano, di seguito, le disposizioni comunicate dalla competente Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., in ordine all'utilizzo di dispositivi di correzione visiva per i tesserati che risultino intolleranti alle lenti a contatto:

- 1) l'intolleranza alle lenti a contatto deve essere certificata da uno specialista;
- 2) lo stesso specialista può prescrivere occhiali che rispondano alle normative europee in tema di resistenza agli urti (direttiva CEE 89/686 - Norma EN 1836:1997), poiché si può ricorrere all'uso dell'occhiale solo se questo risulta costruito in modo e con materiali tali da non comportare un rischio sia per chi lo indossa che per gli altri giocatori;
- 3) vi sono attualmente in commercio dispositivi con lenti in policarbonato, privi di montatura sostituita da un sistema di fissazione in materiale elastico, che rispondono a tali normative e che trovano indicazione in vari sport di squadra fra cui il giuoco del calcio;
- 4) si precisa che anche l'utilizzazione di tali dispositivi non elimina in modo assoluto la possibilità di infortuni, e che rientra sempre e comunque nei compiti dell'arbitro il controllo di quanto indossato dal giocatore e la relativa autorizzazione all'ingresso in campo.



## 10 LA TUTELA ASSICURATIVA

### 10.1 PREMESSA

(C.U. L.N.D. n. 137 del 22/6/2004)

Le fonti normative che stabiliscono l'obbligo della copertura assicurativa degli sportivi dilettanti sono previste:

- a. dall'**ordinamento sportivo federale** che con l'art. 45 delle N.O.I.F. ha sancito che la richiesta di tesseramento autorizza la FIGC a contrarre, per conto della Società interessata, alla quale sono posti a carico i relativi premi, un'assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria;
- b. dall'**ordinamento statale** che con l'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha sancito:
  1. che a decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali (comma 1);
  2. che l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente (comma 2.)

Anticipando il legislatore, la L.N.D., fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l'obbligo assicurativo per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando apposita convenzione assicurativa con la **GENERALI ITALIA**, adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.

La convenzione stipulata prevede le seguenti condizioni assicurative:

### 10.2 IMPORTI PREMI ASSICURATIVI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

C.U. L.N.D. n. 08 del 01-07-19

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2019/2020 è pari a Euro 29,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.

Per quanto attiene al premio relativo alla copertura assicurativa dei "Dirigenti" delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata:

- ogni singola Società partecipante al **Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque**. Dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari a Euro **180,00**;
- ogni singola Società partecipante ai Campionati di **Eccellenza, Promozione e 1<sup>^</sup> Categoria**, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari a Euro **130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari a Euro **90,00**.

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria "Dirigenti Ufficiali" delle Società della L.N.D. (categoria introdotta dal 1-07-2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010), gli importi sono specificati nella misura di € 5,00 per ogni singolo "Dirigente Ufficiale". Per ciascuno di questi è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella Polizza Infortuni dei calciatori.



Sono considerati "Dirigenti Ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la stagione sportiva 2019/2020, segnatamente

- a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo della categoria "Dirigenti".

Di seguito, in riferimento al Decreto Ministeriale del 3.11.10 che sancisce la sottoscrizione obbligatoria di un'assicurazione per sportivi dilettanti e come da C.U. F.I.G.C. n.07 del 10.07.2019, si riportano gli oneri pro capite per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico:

- per la categoria Giovani Giocatori dai Pulcini agli Allievi è pari a euro 10,52;
- per la categoria Piccoli Amici e Primi Calci è pari a euro 3,83;
- per la Categoria Dirigenti Ufficiali di Società è pari a euro 7,60;
- per le Categorie Allenatori, Massaggiatori e Tecnici è pari a euro 12,75.

### **Titoli che danno diritto all'assicurazione**

I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative - senza distinzione di attività - purchè rientrante negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono:

- la Tessera nominativa e numerata;
- per le Società sportive l'affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti;

La tessera verrà rilasciata a cura della Lega Nazionale Dilettanti anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, territoriali, Società affiliate) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

### **Procedure di denuncia e gestione dei sinistri per tesserati e dirigenti L.N.D.**

#### **Promemoria**

La L.N.D., d'intesa con la Generali Italia S.p.a., anche per la stagione sportiva 2019/2020 conferma la **procedura di denuncia dei sinistri** per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 1 luglio 2018.

La **denuncia di sinistro**, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa potrà essere effettuata:

attraverso il sistema di denuncia on line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti, [www.lnd.it](http://www.lnd.it), selezionando il banner ASSICURAZIONI, posto sulla destra dell'home page.

All'interno di questo spazio web, si dovrà poi selezionare il tasto: Denuncia online.

La procedura di denuncia online è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

**Si ricorda inoltre, che nella pagina "ASSICURAZIONI" sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D.**



**In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia, la sintesi della polizza ed il vademecum esplicativo per procedere all'apertura del sinistro.**

**Nella stessa pagina web le società sportive potranno trovare anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alla Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi e il relativo modulo di denuncia RCT in caso di sinistro.**

**La denuncia on-line può essere effettuata anche dal sito internet**

<https://www.onecare.aon.it/login?usertype=Ind>

Si può procedere all'apertura del sinistro anche:

- inviando il modulo di denuncia infortuni, debitamente compilato, attraverso raccomandata a/r ad AON S.p.A. - Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano;

**La denuncia di sinistro, quale sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere anticipata entro i 15 giorni successivi al decesso a mezzo di raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.**

Inoltre, per la gestione dei sinistri e le modalità di denuncia è possibile contattare il numero verde 800.137.060, a disposizione dell'infortunato.

**Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro due anni dalla data di avvenimento dell'infortunio, resta a carico dell'assicurato/beneficiario l'onere di inviare una comunicazione al Centro Liquidazione Sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.**

Si ricorda agli utenti che i sinistri denunciati fino alla stagione sportiva 2017-2018 sono migrati dal vecchio portale MARSH (non più attivo per la L.N.D.) a quello della società AON.

Compatibilmente con il delicato trasferimento dei dati è possibile per gli utenti consultare i propri sinistri, contattando il numero verde e chiedendo il riallineamento del vecchio sinistro sul nuovo portale.

Inoltre, per eventuali informazioni e assistenza sulle Vostre pratiche è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

### **SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA**

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali e concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla GENERALI ITALIA S.p.A., pertanto:

1. **non può fornire informazioni sulla gestione delle pratiche e non liquida sinistri.** Per tale operazione è necessario contattare il numero verde **800 137 060**;
2. Il servizio non opera per i tesserati del settore giovanile e scolastico.  
Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

**Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario il referto arbitrale attestante l'infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell'infortunio.**





Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra i 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it). (vedi punto 10.3)

### **10.3 POLIZZA INFORTUNI TESSERATI "SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO"**

Si comunica che, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha stipulato la Polizza Infortuni UnipolSai n. 1.54063019, in vigore dalla corrente stagione sportiva.

#### **PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO**

La **denuncia di sinistro**, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa potrà essere effettuata:

attraverso il sistema di denuncia on line accessibile sul portale web della Figc, [www.figc.it](http://www.figc.it), selezionando la voce SGS e successivamente cliccando Assicurazioni.

All'interno di questo spazio web, si dovrà poi selezionare il tasto: Modulo online denuncia sinistri e successivamente in fondo alla home page il rettangolo azzurro con la scritta **Clicca qui per denunciare il tuo sinistro**, a questo punto si potranno inserire le proprie credenziali (email e password).

La procedura di denuncia online è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

**Si ricorda inoltre, che nella pagina "ASSICURAZIONI" sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della F.I.G.C.**

**In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia, la sintesi della polizza ed il vademecum esplicativo per procedere all'apertura del sinistro.**

**Nella stessa pagina web le società sportive potranno trovare anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alla Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla F.I.G.C. che gestiscono impianti sportivi.**

**La denuncia on-line può essere effettuata anche dal sito internet [www.marshaffinity.it/figc](http://www.marshaffinity.it/figc).**

#### **Rimane inoltre la possibilità di denunciare i sinistri Infortunio:**

- In forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI FIGC – MARSH SpA casella postale 11025 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO
- Via Fax al numero 02.48538100
- Via posta elettronica all'indirizzo [info.figc@marsh.com](mailto:info.figc@marsh.com) facendola seguire dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato.

**La denuncia di sinistro, quale sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data dell'infortunio, in caso di infortunio mortale tale denuncia deve essere effettuata entro 15 giorni dal decesso.**



## INFORMAZIONI SUL CONTRATTO ASSICURATIVO ED IN MERITO ALLO STATO DEL SINISTRO DENUNCIATO

Contattando il Numero Verde **800 137 060** dal Lunedì al Giovedì dalle 9,15 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 e il Venerdì dalle 9,15 alle 12,30 l'infortunato ha accesso diretto all'ufficio Gestione sinistri per:

- Informazione sul contratto assicurativo
- Informazioni sulle modalità di denuncia
- Informazioni sullo stato del sinistro (in lavorazione, respinto, in attesa documentazioni, ecc.)
- Informazioni sulla definizione del sinistro (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza)

**Attenzione:** Per sinistri accaduti prima del 01/01/2015:

Per denunciare mandare fax al numero 051 7096608

Per informazioni contattare Unipol Assicurazioni al Numero Verde 800 024640 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 19:00 e il sabato dalle 08:30 alle 13:30

Per tutte le garanzie si precisa quanto segue:

1. Il diritto all'eventuale indennizzo spetta esclusivamente all'assicurato/infortunato tesserato SGS/FIGC o ai suoi aventi diritto e sono gli unici ad avere l'onere di ottemperare all'obbligo di denuncia del sinistro.
2. Qualora l'assicurato o chi per lui decidesse di ricorrere al patrocinio di un legale le relative spese restano a carico del ricorrente.

**Ogni successiva comunicazione o** richiesta integrativa di documentazione dal centro liquidazione sinistri verrà comunicata all'Assicurato all'indirizzo postale, al numero di fax oppure all'indirizzo e-mail, forniti al momento dell'apertura del sinistro.

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno trasmesse all'Assicurato dal centro liquidazione sinistri unicamente dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

**La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'assicuratore con certificato definitivo.**

**In assenza di certificato di guarigione la validità dell'assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato o no, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.**

### **10.4 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E ASSICURATIVA PER LE SOCIETÀ' DEL C.R.L.**

Anche per la stagione sportiva 2019/2020 saranno in funzione presso il Comitato Regionale Lombardia gli uffici di consulenza fiscale e assicurativa.

I responsabili dei suddetti uffici saranno a disposizione delle società lombarde ogni giovedì (esclusi i festivi), dalle ore 14.00 alle 18.00.

La consulenza può essere chiesta anche a mezzo telefono al numero:

02/21722217 (assicurativa – sig. Remelli)

02/21722213 (fiscale – sig. Cattelan Antonello)



**10.5 SCHEMA RIASSUNTIVO PRINCIPALI TERMINI ASSICURATIVI**

	<b>POLIZZA LND GENERALI</b>	<b>POLIZZA FIGC-SGS UNIPOI-SAI</b>
<u>DENUNCIA DA EFFETTUARSI ENTRO</u>	30 GG DA GIORNO INFORTUNIO (in caso di morte 15 gg dal decesso)	60 GG DA GIORNO INFORTUNIO (in caso di morte 15 gg dal decesso)
<u>DENUNCIA DI SINISTRO EFFETTUATA</u>	DA ASSICURATO (ATLETA O CHI NE FA LE VECI) unici responsabili	DA ASSICURATO (ATLETA O CHI NE FA LE VECI) unici responsabili
<u>CHIUSURA INFORTUNIO</u>	ENTRO 30 GG DALLA DATA DEL CERTIFICATO DI GUARIGIONE Entro i 2 anni dalla data di denuncia. Se infortunio non concluso far seguire comunicazione per interrompere la prescrizione	ENTRO 30 GG DALLA DATA DEL CERTIFICATO DI GUARIGIONE. Entro i 2 anni dalla data di denuncia. Se infortunio non concluso far seguire comunicazione per interrompere la prescrizione
<u>EVENTUALE INTERVENTO CHILURGICO PER LESIONI LEGAMENTOSE DA EFFETTUARSI</u>	ENTRO 6 MESI DAL SINISTRO (non prorogabile)	ENTRO 6 MESI DAL SINISTRO (possibile proroga 18 mesi con certificazione del medico che attesti, causa crescita dell'assicurato, la non possibilità di intervento chirurgico)
<u>referto arbitro</u>	solo infortunio ai denti da far refertare	solo infortunio ai denti da far refertare
<u>COSTO</u>	- 29 euro a giocatore dilettante - 5 euro a dirigente in campo	- 10,52 euro da pulcini a allievi - 3,83 piccoli ampie e primi calci - 7,6 dirigente società - 12,75 tecnici e massaggiatori
<u>GARANZIE</u>	rct, tutela legale	rct, tutela legale
<u>DENUNCIA DA EFFETTUARSI TRAMITE</u>	ON- LINE <a href="http://www.onecare.aon.it/login?usertype=Ind">www.onecare.aon.it/login?usertype=Ind</a> (vedi procedura)	ON- LINE <a href="http://www.marshaffinity.it/figc">www.marshaffinity.it/figc</a> (vedi procedura)
	raccomandata A/R a: AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.	raccomandata A/R a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI FIGC – MARSH SpA casella postale 11025 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO
	Fax al 02.48538805	Fax al 02.48538100
	EMAIL a: <a href="mailto:lega.dilettanti@aon.it">lega.dilettanti@aon.it</a> allegare modulo debitamente compilato e firmato.	EMAIL a: <a href="mailto:info.figc@marsh.com">info.figc@marsh.com</a> allegare modulo debitamente Compilato e firmato.
<u>CONTATTI</u>	800 137 060	800 137 060

**ASSICURAZIONE COPRE L'INFORTUNATO SOLO SE E' IN CORSO DI VALIDITA' LA VISITA MEDICA**

Spese di cura pre-post intervento chirurgico (SOLO SE SUSSISTE RICOVERO ALMENO 1 NOTTE) e sostenute entro i 90 giorni prima e/o dopo l'intervento chirurgico. I limiti di indennizzo per sinistro:

- € 500,00 per sinistro, per le spese relative a trattamenti fisioterapici;
- € 300,00 per le spese di visite mediche.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro.

## INDICE

Consiglio Direttivo	pag. 3
Recapiti telefonici, fax, e-mail, numeri utili Comitato Regionale Lombardia	pag. 4
<b>1. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020</b>	pag. 8
1.1 Durata, calendario attività e orari ufficiali delle gare	pag. 8
1.2 Coppa Italia e Coppa Lombardia stagione sportiva 2019/2020	pag. 11
1.3 Campionati Regionali Femminili stagione sportiva 2019/2020	pag. 22
1.4 Campionati Regionali Calcio a 5 con relativi play-off e out	pag. 25
1.5 Coppa Italia e Coppa Lombardia Calcio a 5	pag. 40
1.6 Campionati Regionali Juniores Under 19 stagione sportiva 2019/2020	pag. 48
1.7 Attività giovanile categorie Giovanissimi e Allievi Regionali 2019/2020	pag. 52
1.8 Limiti di partecipazioni alle gare ufficiali dei calciatori in relazione all'età	pag. 82
1.9 Premio utilizzo giovani	pag. 83
1.10 Formazione delle classifiche	pag. 87
1.11 Classifiche per promozioni e retrocessioni	pag. 87
1.12 Promozioni e retrocessioni campionati regionali s.s. 2019/2020	pag. 88
1.13 Disciplina gare di play-off e play-out stagione sportiva 2019/2020	pag. 90
1.14 Concomitanze di gare sullo stesso campo	pag. 105
1.15 Recupero gare	pag. 106
1.16 Modalità prosecuzione gare interrotte	pag. 106
1.17 Diritti variazioni gare campionati Ufficiali	pag. 107
1.18 Indennizzi di trasferta	pag. 107
1.19 Poteri del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali per lo svolgimento dei Campionati; richieste di spostamento campi di gioco e/o variazioni delle date e degli orari ufficiali di gara	pag. 108
1.20 Sostituzione delle società rinunciarie e non ammesse al campionato di competenza	pag. 109
<b>2. ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020</b>	pag. 110
2.1 Ammende	pag. 110
2.2 Ammende per rinuncia	pag. 110
2.3 Ammende per mancata partecipazione ai campionati under 19 e/o allievi e giovanissimi	pag. 111
2.4 Tasse per ricorsi	pag. 112
2.5 Tasse di tesseramento e iscrizione	pag. 114
2.6 Stampati federali	pag. 116
2.7 Tariffe per l'omologazione dei campi di calcio e dei relativi impianti di illuminazione	pag. 118



2.8	Utilizzo e oneri dei campi in erba artificiale	pag. 119
2.9	Premio Coppa Disciplina	pag. 120
2.10	Regolamento Coppa Disciplina LND stagione sportiva 2019/2020	pag. 120
2.11	Regolamento Classifica Disciplina SGS stagione sportiva 2019/2020	pag. 122
<b>3.</b>	<b>ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE</b>	pag. 124
3.1	Utilizzo indistinto di piu' campi – precisazioni e chiarimenti	pag. 124
3.2	Sgombero della neve	pag. 124
3.3	Segnatura terreni di giuoco	pag. 125
3.4	Adempimenti tecnico-organizzativi obbligatori	pag. 125
3.5	Pronto A.I.A.- Mancanza arbitro designato	pag. 126
3.6	Sanzioni atti di violenza ai danni degli arbitri	pag. 126
3.7	Responsabilità della Società per la prevenzione di fatti violenti	pag. 128
3.8	Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare	pag. 128
3.9	Responsabilità della Società ospitante	pag. 130
3.10	Danni provocati alle autovetture degli Ufficiali di gara	pag. 130
3.11	Ritardo nella presentazione in campo delle squadre	pag. 131
3.12	Adempimenti preliminari alle gare ufficiali-verifica posizione tesseramento calciatori	pag. 131
3.13	Identificazione dei giocatori	pag. 132
3.14	Persone ammesse nel recinto di giuoco	pag. 133
3.15	Sostituzione dei calciatori	pag. 135
3.16	Stampati da consegnare all'arbitro	pag. 136
3.17	Richiesta informazioni regolamentari	pag. 137
3.18	Iscrizione Registro Coni	pag. 137
<b>4.</b>	<b>RICHIAMO A NORME REGOLAMENTARI</b>	pag. 139
4.1	Accompagnatori ufficiali – Tessere "personali"	pag. 139
4.2	Nomina e tesseramento dei Dirigenti di Società	pag. 139
4.3	Collaboratori ufficiali dell'arbitro (assistenti di parte)	pag. 140
4.4	Tessere plastificate di riconoscimento calciatori	pag. 140
4.5	Richiesta autorizzazioni gare amichevoli e tornei LND	pag. 141
4.6	Richiesta autorizzazione gare amichevoli e Tornei SGS	pag. 142
4.7	Sistema di squalifiche conseguenti al numero di ammonizioni riportate	pag. 143
4.8	Esecuzione delle sanzioni	pag. 144
4.9	Pubblicazione delle decisioni	pag. 146
4.10	Richiesta rettifica Comunicato Ufficiale	pag. 147
4.11	Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi	pag. 147
4.12	Cambio delle maglie e personalizzazione numeri maglie	pag. 149

4.13 Migliore formazione	pag. 149
4.14 Fusioni e scissioni-Cambio di denominazione e sede sociale	pag. 150
4.15 Cambio di tipologia sociale	pag. 156
4.16 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore	pag. 157
4.17 Esclusione dal campionato dalla seconda rinuncia	pag. 157
4.18 Giurisdizione territoriale dei comitati	pag. 158
4.19 Conflitti nella legittimità e titolarità delle cariche sociali	pag. 158
4.20 Disponibilità campi di giuoco comunali	pag. 158
4.21 Richiesta di assistenza economica per i casi di particolare gravità verificatisi durante l'attività calcistica svolta nell'ambito della L.N.D.	pag. 158
4.22 Fase nazionale di campionati e tornei. Non cumulabilità di alcune sanzioni	pag. 159
4.23 Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria	pag. 159
<b>5. TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI</b>	pag. 161
5.1 Procedura on line e ricarica portafoglio	pag. 161
5.2 Termini e modalità stabiliti dalla L.N.D. per l'invio delle liste di svincolo, per i trasferimenti per la stagione sportiva 2019/2020	pag. 163
5.3 Tesseramento calciatori stranieri	pag. 169
5.4 Precisazioni varie sui tesseramenti	pag. 178
5.5 Revoca del tesseramento	pag. 180
5.6 Limitazioni al tesseramento dei calciatori	pag. 180
5.7 Tesseramento Giovani Calciatori S.G.S.	pag. 182
5.8 Raduni e provini per giovani calciatori	pag. 183
5.9 Procedura Tesseramento online allenatori, medici e massaggiatori per Società LND e di puro S.G.S.	pag. 189
<b>6. LO SVINCOLO</b>	pag. 190
6.1 Liste di svincolo procedura on-line	pag. 190
6.2 Svincolo per accordo	pag. 191
6.3 Svincolo per decadenza tesseramento	pag. 192
6.4 Svincolo per inattività del calciatore	pag. 193
6.5 Svincolo per inattività della Società	pag. 195
6.6 Svincolo per cambiamento di residenza	pag. 196
6.7 Svincolo Settore Giovanile e Scolastico	pag. 196
6.8 Riepilogo scadenze tesseramenti/svincoli Stagione Sportiva 2019/2020	pag. 198



<b>7. LA GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	pag. 200
7.1 Gli organi di giustizia sportiva	pag. 200
7.2 Maggiori novità inerenti la stagione sportiva 2019-2020	pag. 200
7.3 Procedura del reclamo innanzi al Giudice Sportivo Territoriale	pag. 201
7.4 Procedura del reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo.	pag. 206
7.5 I procedimenti davanti al tribunale federale sezione disciplinare a seguito di deferimento della procura federale	pag. 210
7.6 La Corte Federale D'Appello	pag. 211
7.7 Novità in tema di indagini della procura federale	pag. 212
<b>8. PREMIO DI PREPARAZIONE, PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, PREMIO ALLA CARRIERA</b>	pag. 213
8.1 Premio di preparazione	pag. 213
8.2 Premio addestramento e formazione tecnica a favore della Società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima Attività dilettantistica	pag. 220
8.3 Premio alla carriera	pag. 221
8.4 Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera (art. 99bis, delle N.O.I.F.)	pag. 222
<b>9. LA TUTELA MEDICO SANITARIA</b>	pag. 225
9.1 La tutela medico sanitaria delle attività sportive dilettantistiche	pag. 225
<b>10. LA TUTELA ASSICURATIVA</b>	pag. 230
10.1 Premessa	pag. 230
10.2 La polizza infortuni LND	pag. 230
10.3 La polizza infortuni SGS	pag. 233
10.4 Servizio Consulenza assicurativa. e fiscale per le Società del C.R.L.	pag. 234
10.5 Schema riassuntivo Principali termini assicurativi	pag. 235



